



PROVINCIA DI FERRARA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Legge N°142 del 08/06/1990 Art. 15
 Legge Regionale N°6 del 30/01/1995 Art 2
 Delibera della Giunta Regionale N°20 del 20/01/1997 (Approvazione)
 Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°28 del 12/03/1997
 Variante Art.27 L.R. 20/2000 e Art. 128 Comma 2 L.R. 3/1999 (PPGR)
 Delibera C.P. N° 100 del 27/10/2004 (Approvazione)
 Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 166 del 09/12/04
 Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art. 7 L.R. 6/2005 (REP)
 Delibera C.P. N° 50 del 07/05/2008 (Adozione)
 Delibera C.P. N° 140 del 17/12/2008 (Approvazione)
 Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 40 del 11/03/2009
 Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art.3 L.R. 30/2000 (PLERT)
 Delibera C.P. N° 146 del 05/12/2007 (Adozione)
 Delibera C.P. N° 31 del 24/03/2010 (Approvazione)
 Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 83 parte 2a del 23/06/2010
 Variante Art.27 L.R. 20/2000 (adeguamento agli artt. A-2, A-4, A-5, A-13 E A-15 -parte-
 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. per la selezione degli Ambiti Produttivi di Rilievo Provinciale
 e l'aggiornamento del Sistema Infrastrutturale Provinciale)
 Delibera C.P. n.32 del 29/05/2014 (Adozione)
 Delibera C.P. N° del n. 34 del 26 /09/ 2018 (Approvazione)
 Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°. 326 del 17/10/ 2018 periodico (Parte Seconda)


IL SISTEMA AMBIENTALE Tavola 5.2

(Unione delle tavole 185 NO-SO-SE)

Scala 1 : 25.000

0 500 1000 1500 2000 2500 Meters

Riferimento al quadro d'unione della
Carta Topografica Regionale 1:25.000



LIMITI AMMINISTRATIVI



LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

COSTA

- sistema costiero (art.12)
- zone urbanizzate in ambito costiero (art. 14)
- zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (art. 13)
- zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15)

LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERRANEE

- zone di tutela dei corsi d'acqua (art.17)
- invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18)
- zone di tutela dei corpi idrici sotterranei (art.26)
- aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale (art.32)

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

AMBITI DI TUTELA

- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19)
- zone di tutela naturalistica (art. 25)
- rete natura 2000 ZPS - zone di protezione speciale (art.27bis)
- rete natura 2000 SIC - siti di interesse comunitario (art.27bis)
- rete natura 2000 ZPS e SIC (art.27bis)
- stazioni di parco
- VMG : Volano Mesola Goro
- VALCOM : Valli di Comacchio
- unità di paesaggio (art.8)
- progetti di valorizzazione ed ambiti di trasformazione territoriale (art.28)
- ambiti di paesaggio notevole (art.9)
- dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20 c. 2a)
- dossi o dune di rilevanza idrogeologica (art. 20 c. 2b)
- strade panoramiche (art.24)

Zone ed elementi di particolare interesse storico


ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

- complessi archeologici (art. 21 c.2a)
- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21 c.2 b1)
- aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 c. 2 b2)
- strade storiche (art.24 c. 1a)
- idrografia storica (art. 24 c.1 b)

INSEDIAMENTI STORICI

- insediamenti urbani e storici e strutture insediative storiche non urbane (art.22)
- zone di interesse storico testimoniale (art.23)
- aree di attenzione per la localizzazione a condizione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (art.5 comma 2 NTA del PLERT)

- confini comunali





PROVINCIA DI FERRARA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

LEGGE N°142 DEL 08-06-1990 ART. 15
LEGGE REGIONALE N°6 DEL 30-01-1995 ART. 2
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°20 DEL 20-01-1997 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°28 del 12-03-1997
VARIANTE ART.27 L.R. 20/2000 E ART. 128 COMMA 2 L.R. 3/1999 (PPGR)
DELIBERA C.P. N° 101816 DEL 27-10-2004 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 166 del 09-12-04
Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art.3 L.R. 30/2000 (PLERT)
Delibera C.P. N° 93445 del 05/12/2007 (Adozione)
Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art. 7 L.R. 6/2005 (REP)
Delibera C.P. N° 50 del 07/05/2008 (Adozione)
Delibera C.P. N° 140 del 17/12/2008 (Approvazione)
Delibera C.P. N° del n. 34 del 26 /09/ 2018 (Approvazione)
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°. 326 del 17/10/ 2018 periodico (Parte Seconda)

IL SISTEMA AMBIENTALE ASSETTO DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE


Tavola 5.1.2 *Luglio 2016*

(Unione delle tavole 185 NO-SO-SE)


Scala 1 : 25.000

0 500 1000 1500 2000 2500 Meters











Riferimento al quadro d'unione della
Carta Topografica Regionale 1:25.000



LIMITI AMMINISTRATIVI




LEGENDA

-  Nodo ecologico esistente -core area-(Art. 27-quater)
-  Nodo ecologico esistente -area tampone-(Art. 27-quater)
-  Nodo ecologico di progetto (Art. 27-quater)
-  Stepping stone esistente (Art. 27-quater)
-  Stepping stone progetto (Art. 27-quater)
-  Aree protette
-  Corridoio ecologico primario (Art. 27-quater)
-  Corridoio ecologico secondario (Art. 27-quater)
-  Direttirici di continuità (Art. 27-quater)
-  Areali speciali - connettivo ecologico diffuso (Art. 27-quater)



Confini amministrativi





PROVINCIA DI FERRARA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Legge N°142 del 08/06/1990 Art.15

Legge Regionale N°6 del 30/01/1995 Art.2

Legge Regionale N°20 del 24/03/2000 e s.m.i

Delibera della Gunta Regionale N°20 del 20/01/1997 (Approvazione)

Pubblicato su B.U.R. Emilia Romagna n°28 del 12/03/1997

Variante Art.27 L.R. 20/2000 (adeguamento agli artt. A-2, A-4, A-5, A-13 E A-15 - parte-

L.R. 20/2000 E SS.MM.II. per la selezione degli Ambiti Produttivi di Rilievo Provinciale

e l'aggiornamento del Sistema Infrastrutturale Provinciale)

Delibera C.P. N° 32 del 29/05/2014 (Adozione)

Delibera C.P. N° del n. 34 del 26 /09/ 2018 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°. 326 del 17/10/ 2018 periodico (Parte Seconda)

AMBITI CON LIMITAZIONI D'USO


Tavola 5.2.2

Scala 1 : 25.000


0 500 1000 1500 2000 2500 Metri



Riferimento al quadro d'unione della
Carta Topografica Regionale 1:25.000



LIMITI AMMINISTRATIVI



LEGENDA

Metanodotti e fascia di rispetto

Etilenodotti

Rete altissima tensione (220 e 380 kw)

Rete alta tensione (132 kw)

Fascie di rispetto da PTRQA vigente

grande rete stradale di progetto (PRIT '98)

grande rete stradale esistente (PRIT '98)

rete di base di progetto (PRIT '98)

rete di base esistente (PRIT '98)

Poli estrattivi (3° PIAE)

Aree di attenzione emittenza radio-televisiva (Art.5 comma 2 NTA Plert)


Zone di protezione dall'inquinamento luminoso (Art.30bis PTCP)

Pozzi geotermia

Fascia di rispetto geotermia

Fascia di rispetto ferrovie

Confini comunali



U.P.2

UNITA' DI PAESAGGIO
DELLA PARTECIPANZA



PIANO PROVINCIALE
DI LOCALIZZAZIONE
DELL'EMITTENZA
RADIO E TELEVISIVA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(TESTO COORDINATO A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI
FORMULATE CON DEL. G.R. N. 268/2008 DEL 03 MARZO 2008 e alle osservazioni)

ottobre 2009

Sommario

ART. 1	- Finalità e Campo di applicazione definizioni e contenuti.....	pag.	3
ART. 2	- Validità del Piano	pag.	3
ART. 3	- Elaborati costitutivi del Piano.....	pag.	3
ART. 4	- Aree escluse dalla possibilità di collocazione o mantenimento di impianti	pag.	4
ART. 5	- Aree di attenzione per la localizzazione a condizioni	pag.	5
ART. 6	- Pianificazione comunale	pag.	6
ART. 7	- Attuazione del Piano	pag.	7
ART. 8	- Adeguamento della pianificazione Comunale	pag.	9
ART. 9	- Disposizioni per la disciplina edilizia degli impianti per l'emittenza radio e televisiva	pag.	10
ART. 10	- Altre competenze dei Comuni	pag.	11
ART. 11	- Validità ed efficacia del Piano	pag.	11

ART. 1

Finalità e campo di applicazione. (I)

1. Il Piano provinciale per la Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT), è redatto ed approvato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/2000 e s.m.i.

2. Il PLERT, quale strumento settoriale, viene redatto nel rispetto dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, ai sensi dell' art. 10 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, ne costituisce variante integrativa e detta norme per la localizzazione delle emittenti radio e di quelle televisive escludendo, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 30/2000, gli apparati:

- del Ministero degli Interni;
- delle Forze Armate;
- della Guardia di Finanza;
- del Corpo Forestale;
- della Polizia Municipale;
- della Protezione Civile;
- dei Servizi di emergenza sanitaria;
- dei radioamatori.

2. Per la definizione delle grandezze fisiche e delle corrispondenti unità di misura per i limiti di emissione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità citate nel presente Piano, si fa riferimento al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

ART. 2

Validità del Piano. (P)

1. Gli effetti giuridici delle norme contenute nel presente Piano decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per la sua modificazione si applica la disciplina prevista al Titolo II della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.

ART. 3

Elaborati costitutivi del Piano. (P)

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) *Quadro Conoscitivo con relativi allegati elaborati grafici da tavola 3.1 a tavola 3.10 ;*
- b) *Relazione di piano;*
- c) *Valsat*
- d) *Elaborati grafici da tavola 2.1 a tav 2.10 e da tavola 1.1 a tavola 1.10 in scala 1:25000.*
- e) *Norme Tecniche di Attuazione;*
- f) *Proposta di adeguamento al PTCP.*

ART. 4

Aree escluse dalla possibilità di collocazione o mantenimento di impianti (P)

1. Le localizzazioni per impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate, ai sensi della L.R. 30/2000:
 - a) in ambiti classificati come territorio urbanizzato o urbanizzabile, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 ottobre 2000, a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
 - b) ad una distanza inferiore ai 300 m (fascia di rispetto) dal perimetro del centro abitato così come definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 (nel territorio rientrante in questa fascia, dopo la collocazione di un nuovo sito per l'emittenza radio e televisiva, non sarà possibile prevedere la individuazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi);
 - c) parchi urbani;
 - d) aree destinate ad attrezzature sanitarie;
 - e) aree destinate ad attrezzature assistenziali;
 - f) aree destinate ad attrezzature scolastiche e sportive;
 - g) zone di parco classificate A;
 - h) riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m.i.
2. Sono altresì vietate, ai sensi della medesima Legge, le installazioni di impianti su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale dal PRG comunale vigente;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale individuati negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, nonché nelle loro discipline particolareggiate.
3. Sono vietate, per la determinazione assunta dal presente Piano, le installazioni nelle aree classificate dal PTCP vigente quali:
 - a) art. 9 - Ambiti di paesaggio notevole;
 - b) art. 10 – Sistema forestale e boschivo;
 - c) art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile;
 - d) art. 17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua;
 - e) art. 18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua;
 - f) art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico, lettere a) e b1);
 - g) art. 25 - Zone di tutela naturalistica.
4. Sono inoltre vietate le installazioni nelle aree classificate come:
 - zone B e zone C nei Piani di Stazione vigenti per il Parco Regionale del Delta del Po, qualora non già ricadenti negli ambiti di tutela di cui al comma precedente;
 - fasce fluviali di tipo A e B come individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po e del suo Delta (PAI-Delta) formato ai sensi della Legge 183/1989 da parte della Autorità di Bacino del Po.
 - nelle zone iscritte individuate nel territorio provinciale dalle intese volontarie che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio Mondiale di "Ferrara, Città del Rinascimento, e del suo Delta del Po (Id. n. 733 bis 1995-1999 C (ii) (iii) (iv) (v) (vi) nel rapporto della 23.ma sessione del Comitato Mondiale UNESCO.”.

ART. 5

Aree di attenzione per la localizzazione a condizioni. (D)

1. Per perseguire gli obiettivi di qualità territoriale individuati dal PTCP vigente, il presente Piano limita, in linea generale, nelle aree oggetto di tutela di cui agli:
 - Art. 14 - Zone di salvaguardia della morfologia costiera;
 - Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico;
 - Art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale;
 - Art. 28 - Progetti di valorizzazione territoriale e “aree di studio”;
 - Zone SIC e ZPS;
 - Aree di collegamento ecologico;del PTCP vigente nonché nella fascia territoriale adiacente alla viabilità storica ed alla viabilità panoramica, individuate nelle tavole del gruppo 5. del PTCP medesimo, per una profondità di m 150 per lato.
2. Al fine di garantire il rispetto degli ambiti di competenza della pianificazione territoriale provinciale, è inoltre sconsigliata la collocazione di impianti a meno di 500 metri dal confine con il territorio di altre Province.
3. Qualora i Piani di risanamento ed i progetti di nuova localizzazione, accertata la indisponibilità di alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone, confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la collocazione di impianti nelle aree di attenzione di cui ai precedenti commi 1. e 2., il Piano di risanamento od il progetto di nuova localizzazione medesimi dovranno contenere uno studio sulle componenti paesaggistiche del sito interessato con idonea valutazione degli effetti prodotti dalla nuova installazione e precisa indicazione delle soluzioni di mitigazione adottate.
4. Qualora i Piani di Risanamento, per le stesse ragioni di cui al precedente comma 3., prevedano la collocazione di impianti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del PTCP, ovvero all'interno di aree individuate quali “Aree di collegamento ecologico” di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005, il Piano di risanamento medesimo dovrà comprendere la Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.
5. (Soppresso)
6. Nelle stesse zone è comunque vietata la localizzazione di nuovi impianti non conseguenti a Piani di risanamento e rilocalizzazione di impianti già in esercizio alla data di adozione del presente primo Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).
7. Per le finalità di cui al precedente comma 1. è sconsigliata la collocazione di nuovi impianti o la delocalizzazione di impianti esistenti in zona non idonea, nelle Aree Tampone individuate nel territorio provinciale dalle intese volontarie che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio Mondiale di “Ferrara, Città del Rinascimento, e del suo Delta del Po” (Id. n° 733 bis 1995-1999 C (ii)(iii)(iv)(v)(vi)) nel rapporto della 23.ma sessione del Comitato Mondiale UNESCO.

8. In tali ambiti, per le parti non già tutelate a diverso titolo dalla sezione paesaggistica del PTCP vigente sopra richiamate, nuovi impianti potranno essere collocati solo dopo le verifiche di cui al precedente comma 3. ed i singoli progetti dovranno essere accompagnati da specifiche valutazioni di merito, redatte secondo il principio di minimizzazione degli effetti di trasformazione dei luoghi, rispetto ai criteri di iscrizione nel Patrimonio Mondiale richiamati nel precedente comma 7.

ART. 6

Pianificazione comunale

1. **(D)** I Comuni nella fase di predisposizione dei Piani Strutturali (P.S.C.) di cui all' art. 28 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, sono tenuti ad individuare con uno specifico elaborato le aree definite ai precedenti articoli 4 e 5, delimitandone con precisione i confini fisici avendo riguardo di attestarli prevalentemente su elementi territoriali facilmente riconoscibili e conservabili. I perimetri dei siti esistenti e delle relative aree di attenzione, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva sono individuati e disciplinati nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e/o nel RUE; i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative fasce di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale (POC).
2. **(D)** Nello stesso elaborato il P.S.C. individuerà le componenti paesaggistiche e storico-documentali rilevanti che dovranno essere oggetto delle valutazioni di compatibilità paesaggistica (di cui ai comma 7 e 8 del precedente articolo 5).
3. **(D)** E' facoltà delle Amministrazioni Comunali integrare l'elaborato, di cui ai precedenti commi, con la individuazione di aree preferenziali per la collocazione di impianti da risanare o per l'installazione di nuovi impianti, previa acquisizione della valutazione sull'idoneità del sito da parte dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.
4. **(I)** Fermi restando i divieti e le limitazioni previsti dai precedenti Artt. 4 e 5 delle presenti NTA, la Pianificazione comunale provvederà ad individuare tali siti idonei al trasferimento o alla collocazione di nuovi impianti avendo riguardo alle seguenti caratteristiche:
 - a. **minimizzazione dell'esposizione umana alla irradiazione.** In tal senso si dovrà avere attenzione a che il nuovo sito non determini irradiazione diretta di edifici residenziali o di altri edifici che vedano comunque la presenza prolungata di persone, anche nel caso di edifici isolati in zona rurale.
 - b. **controllo delle interazioni con i campi elettrici di altri siti ed impianti.** La pianificazione comunale dovrà porre attenzione agli effetti di sommatoria degli ambiti di irraggiamento di più campi elettromagnetici, se coincidenti in tutto o in parte. A tal fine il provvedimento di individuazione del sito idoneo dovrà acquisire preventivamente valutazioni sul valore di fondo dell'irraggiamento nella zona dato anche dalla presenza di altri elementi emettitori (telefonia mobile, linee ed impianti elettrici), stabilendo i limiti oltre i quali la zona diverrà non più idonea alla localizzazione;
 - c. **mitigazione dell'impatto visivo.** La individuazione delle zone escluse effettuata dal PLERT consente di eliminare la quasi totalità dei luoghi che possano avere un danno da impatto visivo in conseguenza di nuovi impianti, pur in una situazione di pianura e quindi di elevata percezione anche a grande distanza di tutti gli elementi verticali. Si consiglia comunque una regola di comportamento che privilegi l'utilizzo, là dove non altrimenti vietato, di oggetti già

elevati sul piano campagna, quali torri piezometriche o sostegni a palo già attivi per altri impianti.

- d. **definizione dei vincoli ambientali massimi generati dai siti.** Il tipo ed il numero di apparati da collocare nel sito (per delocalizzazione o per nuova autorizzazione) determinerà l'entità dei campi elettromagnetici, comportando eventualmente il superamento del limite di 20 V/m o del valore di attenzione di 6 V/m per le aree di permanenza prolungata. In questi casi si dovrà individuare la massima dimensione e la forma della porzione di spazio (o "volume") assoggettata a rispetto assoluto (valori superiori a 20 V/m) e di quella assoggettata a rispetto relativo (valori superiori a 6 V/m).

Tutte le porzioni di volume a rispetto assoluto potenzialmente accessibili a persone, dovranno essere contenute all'interno del perimetro recintato del sito.

Porzioni di volume a rispetto relativo potranno essere esterne a tale perimetro e accessibili per brevi periodi; non potranno tuttavia essere interessate da edifici o loro pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza prolungata di persone. Ciò significa che laddove il volume di rispetto relativo tocca il suolo, si determina un vincolo di sostanziale inedificabilità del suolo stesso, mentre laddove tale volume si mantiene a quota superiore dal suolo si determina un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che interferiscano con il "volume". Da tali vincoli restano esclusi gli edifici con destinazioni d'uso che non comportano presenza prolungata di persone, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole e simili.

Al fine di assicurare il rispetto di tali vincoli, gli strumenti urbanistici comunali riporteranno in cartografia la proiezione al suolo dei volumi massimi ammessi di rispetto relativo come area di attenzione nella quale la ammissibilità degli interventi edilizi deve essere verificata.

Nella valutazione dei progetti per nuove installazioni l'ARPA-ER è istituzionalmente competente per definire i volumi di rispetto e quindi, anche a valutare che nei siti critici non si determini una condizione difforme da quanto previsto in termini di vincolo massimo ammesso per ogni singolo sito critico.

ART. 7

Attuazione del Piano. (P)

1. Al fine di garantire l'informazione, si prevede che, fino all'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T), gli impianti esistenti, già previsti nel vigente P.N.A.F. (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze), ad eccezione di impianti presenti a distanza inferiore ai 300 ml. da aree ed edifici destinati ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, possano permanere nelle aree previste all'Art. 4 delle presenti NTA, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
2. Il rinnovo provvisorio delle autorizzazioni in essere, nei casi di cui al comma precedente, è disposto dal Comune competente per territorio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda USL. Il rinnovo ha validità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Piano e durata:
 - di **cinque (5) anni** per gli impianti di emittenti radio e televisive ricadenti in ambiti urbanizzati e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi, ovvero entro una fascia di rispetto di 300 ml. da ambiti urbanizzati od urbanizzabili, ovvero in aree destinate a parchi urbani e ad attrezzature sportive;

- **fino al rilascio dei permessi di costruire** relativi alle opere di urbanizzazione o alle edificazioni, per gli impianti di emittenti radio e televisive ricadenti in ambiti urbanizzabili e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi.

3. Entro le scadenze dei termini di cui al precedente comma 2., i gestori dei relativi impianti presentano al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione transitoria all'installazione ed all'impiego sperimentale dei nuovi impianti nei siti scelti per le delocalizzazioni. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, può essere chiesto l'uso contemporaneo dei vecchi e nuovi impianti. Alla domanda dovrà essere allegato il Piano di risanamento con chiara indicazione delle modalità di intervento e dei tempi previsti per la completa dismissione dei vecchi siti.

Il Comune, verificati i requisiti del Piano di risanamento, acquisite le valutazioni e le eventuali prescrizioni formulate da ARPA ed AUSL, valutata la congruità dei tempi previsiti, approva il Piano di risanamento, concede l'autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro impiego sperimentale e per l'eventuale contemporaneo impiego dei vecchi impianti per un periodo comunque non eccedente i 12 mesi dal momento della attivazione del nuovo impianto.

L'autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

4. I gestori degli impianti non ricadenti nelle possibilità di permanenza temporanea di cui al precedente comma 1. ed i gestori degli impianti con livelli di campi elettromagnetici non conformi alle disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003, su invito dei Comuni interessati, devono presentare ai Comuni stessi, a norma dell'art. 7 della L.R. 30/2000, Piani di risanamento con delocalizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Gli interventi previsti da tali Piani di risanamento devono essere dichiarati di pubblico interesse, indifferibili ed urgenti.

Nei sei mesi successivi, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano, il Comune approva il Piano di risanamento con le modalità del citato art.7 della L.R. 30/2000, rilascia l'autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro uso sperimentale e, se richiesto, per l'uso contemporaneo dei vecchi impianti.

L'autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Prima della scadenza del termine per l'uso sperimentale dei nuovi impianti, i gestori chiedono l'autorizzazione definitiva ai sensi della L.R. 30/2000.

ART. 8

Adeguamento della pianificazione comunale. (P)

1. I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale alle determinazioni del presente Piano relative agli impianti esistenti, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche.

Prima di procedere all'adeguamento della propria pianificazione urbanistica i Comuni verificano ed aggiornano il Quadro Conoscitivo in tutte le sue componenti significative ai fini della localizzazione, con particolare riferimento alle linee elettriche.

2. Qualora il Comune sia dotato di un Piano Regolatore Generale formato ed approvato ai sensi della L.R. 47/1978, i perimetri dei siti individuati per la installazione di nuovi impianti o per la delocalizzazione degli esistenti, sono disciplinati come zone omogenee "F"; qualora si tratti di siti da realizzare, l'individuazione costituisce un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, soggetto a decadenza e ad indennizzo a termini di legge. Le aree di attenzione relative, sono individuate come zone omogenee specifiche ed inserite nelle planimetrie di Piano Regolatore quali vincoli ricognitivi per i limiti all'edificazione che comportano, non costituendo comunque preordinamento all'esproprio.
3. (Soppresso)
4. Qualora il Comune sia già dotato degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, i perimetri dei siti esistenti da confermare e le relative aree di attenzione sono individuati e disciplinati nel Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE); i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative aree di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale (POC).
5. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire ed attuare i contenuti del presente Piano.

ART. 9

Disposizioni per la disciplina edilizia degli impianti per l'emittenza radio e televisiva. (I)

1. Le installazioni di nuovi impianti debbono essere realizzate su supporto indipendente da edifici ed il sito deve essere dotato di area di pertinenza recintata, ancorché minima. Possono derogare alla presente disposizione le nuove installazioni su edifici non comportanti alcuna permanenza di persone, quali silos e torri piezometriche.
2. Le recinzioni delle aree di pertinenza dei siti devono essere di forma e materiali idonei rispetto al contesto e, nel caso di collocazione in aree agricole, debbono essere affiancate sul lato esterno e per tutto il perimetro dell'impianto, da essenze arboree od arbustive autoctone, tali da comporre nel loro insieme una cortina di vegetazione.
3. I manufatti edilizi contenenti gli impianti debbono essere di forma, materiali e colori idonei rispetto al contesto. I Comuni possono eventualmente prescrivere il parziale o totale interrimento. I supporti degli impianti devono rispettare le condizioni per la minimizzazione dell'impatto visivo delle relative Unità di Paesaggio.
4. Con riguardo a ciascun sito esistente o di cui venga prevista la realizzazione, il Comune, sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda e del parere dell'ARPA e dell'AUSL, individua l'eventuale esistenza, estensione e forma del volume di rispetto assoluto e di rispetto relativo.
5. Nel caso l'impianto, o l'insieme degli impianti del sito, determini un volume di rispetto assoluto, tutte le porzioni di suolo che intersechino tale volume devono essere contenute entro il perimetro recintato del sito.

6. Nel perimetro del sito l'accesso è vietato, fatto salvo l'accesso del personale tecnico per le operazioni di manutenzione, regolazione e rilevazione del campo elettrico. Il perimetro del sito deve essere dotato, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite ed idonee chiudende e recinzioni, nonché di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. L'area compresa nel perimetro del sito è in edificabile salvo che per gli impianti tecnici necessari al funzionamento del sito di remittenza radio e televisiva.
7. Nel caso l'impianto, o l'insieme degli impianti del sito, determini un volume di rispetto relativo, questo può essere esterno al perimetro del sito e quindi accessibile per brevi permanenze delle persone, ma non potrà essere interessato da nuovi edifici o pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza delle persone superiori a 4 ore/giorno.
8. La proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo è denominata area di attenzione. Ai sensi del precedente comma, laddove il volume di rispetto relativo interessa il suolo, l'area interessata è soggetta a vincolo di inedificabilità. Laddove il volume di rispetto non interessa il suolo essendo a quota più alta, l'area di attenzione è assoggettata ad un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che venga intercettato con il volume di rispetto relativo.
9. I vincoli di inedificabilità o di altezza massima di cui al comma 8. precedente, non si applicano agli edifici con destinazioni d'uso che comportano permanenza delle persone inferiore alle 4 ore/giorno.

ART. 10

Altre competenze dei Comuni. (P)

1. I risanamenti sono autorizzati dal Comune, con le modalità e le procedure previste dall'art. 7 della L.R. 30/2000, come adeguato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 per quanto attiene ai limiti di esposizione.
2. Per la delocalizzazione dei siti con soli ponti radio posti su edifici di tipo vietato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30/2000, il Comune prevede soluzioni alternative che abbiano lo scopo esclusivo di minimizzare l'impatto visivo e permettere l'attività di trasferimento dei segnali.
3. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dall'art.6 della Delibera di Giunta Regionale n.197/2001 come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1449/2001.
4. L'attività di vigilanza e la determinazione delle sanzioni sono disciplinate dall'art.17 della L.R. 30/2000 e dall'art. 15 della Legge quadro 36/2001.

ART. 11

Validità ed efficacia del Piano. (P)

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua avvenuta approvazione da parte del Consiglio Provinciale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna .
2. Il presente Piano ha efficacia a tempo indeterminato, fino alla approvazione di nuove disposizioni modificative da parte del Consiglio Provinciale.
3. Dalla data di adozione del PLERT da parte del Consiglio Provinciale si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.



PROVINCIA DI FERRARA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Legge N°142 del 08/06/1990 Art. 15

Legge Regionale N°6 del 30/01/1995 Art 2

Delibera della Giunta Regionale N°20 del 20/01/1997 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°28 del 12/03/1997

Variante Art.27 L.R. 20/2000 e Art. 128 Comma 2 L.R. 3/1999 (PPGR)

Delibera C.P. N° 100 del 27/10/2004 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 166 del 09/12/04

Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art. 7 L.R. 6/2005 (REP)

Delibera C.P. N° 50 del 07/05/2008 (Adozione)

Delibera C.P. N° 140 del 17/12/2008 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 40 del 11/03/2009

Variante Art. 27 L.R. 20/2000 e Art.3 L.R. 30/2000 (PLERT)

Delibera C.P. N° 146 del 05/12/2007 (Adozione)

Delibera C.P. N° 31 del 24/03/2010 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n° 83 parte 2a del 23/06/2010

Variante Art.27 L.R. 20/2000 e L.R. 14/1999 (POIC)

Delibera C.P. n 80 del 28/07/2010 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R Emilia Romagna n. 105 del 18/08/2010

Variante Adeguamento L. n. 27 /2012 (Aggiornamento POIC)

Delibera C.P. n 38 del 18/05/2016 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R Emilia Romagna n. 178 del 15/06/2016

Variante Art.27 L.R. 20/2000 (adeguamento agli artt. A-2, A-4, A-5, A-13 E A-15 - parte- L.R. 20/2000 E SS.MM.II. per la selezione degli Ambiti Produttivi di Rilievo Provinciale e l'aggiornamento del Sistema Infrastrutturale Provinciale)

Delibera C.P. N° 32 del 29/05/2014 (Adozione)

Delibera C.P. N° del n. 34 del 26 /09/ 2018 (Approvazione)

Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n°. 326 del 17/10/ 2018 periodico (Parte Seconda)

NORME PER LA TUTELA PAESISTICA

TITOLO I - FINALITÀ ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1

Natura e finalità del Piano.

1. Il presente Piano, formato secondo i disposti dell'art. 26 della L.R. 20/2000, persegue i seguenti obiettivi determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio, anche funzione di specificazione, approfondimento e attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale:
 - a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
 - b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
 - d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.
2. Il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:
 - dell'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche e storico testimoniali;
 - dell'integrità fisica del territorio provinciale;
 - della sicurezza dei cittadini e delle attività umane.
3. Il PTCP assume a riferimento i seguenti assi strategici principali, quali elementi di innovazione e qualificazione del sistema territoriale della provincia nel suo complesso:
 - rafforzare le attuali condizioni di sostenibilità dello sviluppo sociale;
 - assumere la consapevolezza dei limiti di disponibilità del territorio e governare di conseguenza le modalità, la qualità e l'intensità dei processi di urbanizzazione;
 - programmare e pianificare l'evoluzione del sistema territoriale assegnando massima priorità alla qualità della vita della popolazione, alla conservazione della bio-diversità, nonché a consolidare modelli di sviluppo coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti dagli organismi internazionali;
 - garantire, attraverso un governo condiviso degli assetti e delle trasformazioni territoriali, la piena coesione sociale ed un'equa accessibilità ai beni ed ai servizi così come alle opportunità di lavoro, di impresa e di partecipazione;
 - riequilibrare le dinamiche di sviluppo orientate alla crescita quantitativa (sviluppo orizzontale e centrifugo) privilegiando forme di sviluppo incentrate sulla riqualificazione e sul rilancio delle funzioni esistenti nel sistema territoriale (sviluppo verticale e centripeto), nell'ambito di una rinnovata concezione delle città e del rapporto tra aree urbane, aree rurali

- e contesti di valore ambientale/naturalistico, in risposta ai fabbisogni emergenti delle attuali e future generazioni;
- favorire, di concerto con le forze economiche e sociali, un costante rilancio del sistema locale, nelle reti della competizione globale mediante il rafforzamento dell'identità basata sulla qualità dell'assetto territoriale e delle sue risorse, sulla storia e le specificità culturali, sul miglioramento tecnologico e la sicurezza ambientale dei processi produttivi.

Art. 2

Oggetto del Piano.

Contenuti e campo d'interessi.

1. I contenuti del presente Piano riguardano le competenze provinciali in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuite dalla legislazione nazionale (D. Lgs. 267/2000) unitamente agli adempimenti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale (art. 26 L.R. 20/2000) ed agli adempimenti richiesti dal Piano Territoriale Regionale (PTR), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di settore regionali. Inoltre ai sensi dell'art. 21 c.2 della L.R. 20/2000 e solamente a seguito del raggiungimento della intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/1998 tra la Provincia di Ferrara e l'Autorità di Bacino del Fiume Po il presente Piano assumerà il valore e gli effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po.
2. Previo raggiungimento della necessaria Intesa tra la Provincia di Ferrara e l'Autorità di Bacino del Fiume Reno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 rispettivamente del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno il presente Piano coordinerà il complesso di strumenti e norme regolamentati dall'Autorità di Bacino del Reno, che riguardano il territorio provinciale assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, comma 1 punto 1.4. Tali competenze ed adempimenti delimitano il campo d'interessi provinciali oggetto del presente Piano.
3. In particolare il presente Piano:
 - a. recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
 - b. individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
 - c. orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
 - d. costituisce il momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
 - e. definisce limiti quantitativi alle nuove urbanizzazioni, da applicare in sede di formazione dei PSC;
 - f. definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale, di ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, di poli funzionali;
 - g. definisce le caratteristiche di vulnerabilità, pericolosità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;

- h. costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 e dall'art. 32 della L.R. 20/2000.

Art. 3

Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- 01_Relazione
- 02 QC-A- Il sistema economico e sociale
- 03 QC-B- Il sistema naturale e ambientale
- 04 QC-C- Il sistema territoriale
- 05 Tav QC_1 Il sistema infrastrutture per la mobilità
- 06 Tav QC_2 Ambiti specializzati per attività produttive
- 07 Tav QC_3 La rete ciclabile esistente
- 08 QC-C bis- Il rischio industriale
- 09_0 stabilimenti RIR_Carta_sintesi
- 09_1 stabilimenti RIR_legenda
- 09_2 stabilimenti RIR_stab_prir_tot
- 09_3 stabilimenti RIR_stabilimento1
- 09_4 stabilimenti RIR_stabilimento2
- 09_5 stabilimenti RIR_stabilimento3
- 09_6 stabilimenti RIR_stabilimento4
- 09_7 stabilimenti RIR_stabilimento5
- 09_8 stabilimenti RIR_stabilimento6
- 09_9 stabilimenti RIR_stabilimento7
- 09_10 stabilimenti RIR_stabilimento8
- 09_11 stabilimenti RIR_stabilimento9
- 09_12 stabilimenti RIR_stabilimento10
- 09_13 stabilimenti RIR_stabilimento11
- 10 QC-D-il sistema della pianificazione
- 11 QC-E-la sismicità in provincia di Ferrara
- 12 QC0_0_ Litologia di superficie
- 13 QC0_1_geomorfologia
- 14 QC0_2_ altimetria
- 15 QC03_quadro unione delle cartografie geologiche utilizzate
- 16 QC04 carta della geologia di superficie
- 17 QC05 carta aree suscettibili di effetti locali
- 18 QC06_carta del fattore di amplificazione
- 19 QC07_carta del rischio di cedimenti
- 20 QC08_carta delle indagini e dell'indice del potenziale di liquefazione
- 21 QC09_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 22 QC09.1_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 23 QC09.2_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione

- 24 QC09.3_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 25 QC09.4_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 26 QC09.5_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 27 QC09.6_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 28 QC09.7_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 29 QC09.8_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 30 QC09.9_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 31 QC09.10_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione
- 32 tav 2_0_Sistema Insediativo
- 33 tav 2_1_Infrastrutture per la mobilità
- 34 tav 2_2_Infrastrutture per Energia
- 35 tav 2_3_Poli Funzionali
- 36 Tav 2_3_1_L'organizzazione commercio
- 37 tav 2_4_Rete Ciclabile di Progetto
- 38 tav 2_4_1_Rete Ciclabile-livelli gerarchia
- 39 tav3_1_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 40 tav3_2_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 41 tav3_3_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 42 tav3_4_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 43 tav3_5_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 44 tav3_6_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 45 tav3_7_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 46 tav3_8_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 47 tav3_9_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 48 tav3_10_carta_di zonizzazione sismica di I livello
- 49 Tav4_sistema forestale e boschivo
- 50 tav5_1 sistema ambientale
- 51 tav5_2 sistema ambientale
- 52 tav5_3 sistema ambientale
- 53 tav5_4 sistema ambientale
- 54 tav5_5 sistema ambientale
- 55 tav5_6 sistema ambientale
- 56 tav5_7 sistema ambientale
- 57 tav5_8 sistema ambientale
- 58 tav5_9 sistema ambientale
- 59 tav5_10 sistema ambientale
- 60 tav5_1_1 sistema ambientale_assetto rep
- 61 tav5_1_2 sistema ambientale_assetto rep
- 62 tav5_1_3 sistema ambientale_assetto rep
- 63 tav5_1_4 sistema ambientale_assetto rep
- 64 tav5_1_5 sistema ambientale_assetto rep

- 65 tav5_1_6 sistema ambientale_assetto rep
- 66 tav5_1_7 sistema ambientale_assetto rep
- 67 tav5_1_8 sistema ambientale_assetto rep
- 68 tav5_1_9 sistema ambientale_assetto rep
- 69 tav5_1_10 sistema ambientale_assetto rep
- 70 tav 5_2_1 ambiti con limitazioni d'uso
- 71 tav 5_2_2 ambiti con limitazioni d'uso
- 72 tav 5_2_3 ambiti con limitazioni d'uso
- 73 tav 5_2_4 ambiti con limitazioni d'uso
- 74 tav 5_2_5 ambiti con limitazioni d'uso
- 75 tav 5_2_6 ambiti con limitazioni d'uso
- 76 tav 5_2_7 ambiti con limitazioni d'uso
- 77 tav 5_2_8 ambiti con limitazioni d'uso
- 78 tav 5_2_9 ambiti con limitazioni d'uso
- 79 tav 5_2_10 ambiti con limitazioni d'uso
- 80 Norme per la tutela paesistica
- 81 VINCA
- 82_Rapporto ambientale di Valsat
- 83_Sintesi non Tecnica

Art. 4

Efficacia del Piano - Struttura delle Norme

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di soggetti pubblici o privati concernenti la programmazione, trasformazione e gestione del territorio che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2. In particolare il presente Piano ha efficacia nei confronti di progetti di iniziativa regionale, e dei progetti e piani generali e settoriali di iniziativa, provinciale e delle Comunità Montane nonché nei confronti degli strumenti urbanistici comunali nei termini disposti dall'art. 26 della L.R. 20/2000.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
 - (I) indirizzi;
 - (D) direttive;
 - (P) prescrizioni.
3. Gli **indirizzi** costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Ai sensi della L.R. 20/2000 gli indirizzi sono costituiti da disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sotto ordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Pertanto gli strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate.

4. Le **direttive** costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale e provinciale anche di settore, nonché per gli atti amministrativi regolamentari.
5. Le **prescrizioni** costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle Carte di Piano, ovvero individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi disposizione incompatibile contenuta nei vigenti strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e provinciale di settore. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
6. Gli strumenti di attuazione e le determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, ovvero in piani e programmi, nazionali o comunitari sono approvati, se ed in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, soltanto se compatibili con le disposizioni del presente Piano. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali, sub-provinciali e comunali, possono essere approvati soltanto se conformi con le disposizioni del presente Piano.
7. Le disposizioni del presente Piano ove sia richiesta la partecipazione della Provincia costituiscono riferimento per gli organi dell'Ente in relazione:
 - a. alla definizione delle intese di cui al comma 3 dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - b. alle Determinazioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880;
 - c. alle Determinazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 ed al comma 5 dell'art. 4 della Legge 2 agosto 1975, n. 393;
 - d. ai procedimenti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898;
 - e. al raggiungimento dell'Accordo di Programma di cui al comma 3 dell'articolo 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210;
 - f. al raggiungimento degli Accordi di Programma previsti all'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000, all'art. 40 della L.R. 20/2000 e da ogni altra vigente norma di legge.

Art. 5

Rapporto del PTCP con gli strumenti della pianificazione sovra ordinata e con la pianificazione provinciale settoriale.

1. Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e smi. il PTCP può proporre modifiche a piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato. La Deliberazione di adozione del PTCP può contenere esplicite proposte di modificazione del PTR, del PTRR, del PRIT, del PAI Po, del PSAI Reno, del Piano Stralcio per il Bacino Burana-Volano.
2. **(D)** Gli strumenti di pianificazione provinciale di settore, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio ed al fine di assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, possono motivatamente proporre varianti al presente Piano le quali, in quanto incidano su prescrizioni e

direttive vincolanti in esso contenute, sono approvate ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/2000 e smi.

3. **(D)** I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano al presente Piano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2000. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni non conformi al presente Piano, nonché le modifiche necessarie per l'adeguamento conseguente all'emanazione di norme nazionali o regionali soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Provincia attiva contestualmente, la procedura di Variante al PTCP prevista dalla L.R. 20/2000.
4. **(D)** I soggetti della pianificazione provinciale, d'intesa coi Comuni interessati, provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti di tutela e valorizzazione ai sensi del successivo articolo 28.
5. Il PTCP può assumere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 20/2000, anche il valore e gli effetti di piani settoriali di competenza provinciale ovvero di variante ad essi, qualora ne presenti i contenuti essenziali. In questi casi al procedimento di approvazione del PTCP, come previsto dall'art. 27 della L.R. 20/2000 si applicano le seguenti integrazioni:
 - negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro - mezzo di pubblicità del PTCP deve essere esplicitata la sua particolare efficacia;
 - nel corso della predisposizione del PTCP deve essere acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del Piano settoriale.

Art. 6

Rapporto del PTCP con gli strumenti di pianificazione dei Comuni e delle loro Associazioni ed Unioni.

1. **(D)** Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.
2. **(I)** I Piani Strutturali Comunali i sistemi, le zone e gli elementi operate dalle Carte di cui al Gruppo 5. del presente Piano, secondo i criteri e le disposizioni di cui alle presenti Norme. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il Piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
3. **(I)** Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, i Comuni e le loro Unioni possono motivatamente proporre varianti al presente Piano, attraverso il Piano Strutturale Comunale ed il Piano Strutturale dell'Unione, ovvero loro varianti generali, che producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del Comune o dell'Unione interessati, conformemente alla procedura di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000.
4. **(D)** L'atto di approvazione del Piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del Piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla L.R. 20/2000.

5. **(D)** La Regione, le Province e i Comuni e le loro Unioni hanno l'onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'atto di intesa di cui al comma 4 o dell'atto di approvazione.

Art. 7 Accordi.

Accordi di Pianificazione.

1. **(I)** Ai sensi dell'art. 14 c.7 della L.R. 20/2000, a conclusione della Conferenza di Pianificazione per il PSC il Comune interessato e la Provincia possono stipulare un Accordo di Pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie. Nei termini individuati dall'art. 32 c.3 della stessa L.R. 20/2000 e smi, l'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dello stesso art. 32 della L.R. 20/2000.

Accordi Territoriali.

2. **(I)** Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 gli accordi territoriali possono essere promossi da Comuni e dalla Provincia per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

3. **(P)** Il PTCP prevede, ai sensi della L.R. 20/2000, la definizione di Accordi Territoriali per l'attuazione delle previsioni relative alle aree produttive di rilievo sovra-comunale ecologicamente attrezzate e dei poli funzionali.

4. **(P)** Il PTCP prevede inoltre, nelle disposizioni relative al sistema insediativo e a quello della mobilità, la possibilità di definire accordi territoriali ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000, in primo luogo negli ambiti territoriali delle Unioni e Associazioni di Comuni, e – in base alle specifiche politiche – entro ambiti territoriali di coordinamento delle previsioni insediative, a cui il PTCP richiede sia fatto riferimento nel processo di formazione dei PSC. Nei casi di previsioni di maggiore rilevanza sovra comunale, il PTCP richiede che la relativa attuazione avvenga sulla base di accordi territoriali.

5. **(I)** Nella definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4 la Provincia promuove l'applicazione di criteri di perequazione territoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 20/2000, al fine di pervenire alle soluzioni funzionali e ambientali più efficaci sotto il profilo della sostenibilità, garantendo l'equità della distribuzione degli effetti economici tra gli enti locali interessati.

TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 8

Le Unità di Paesaggio

1. **(I)** I paesaggi provinciali sono definiti mediante Unità di Paesaggio (U.P.).
L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.
2. **(I)** Il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale, ne descrive la genesi storica e le caratteristiche morfo-logiche, individua i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici che caratterizzano le singole unità di paesaggio.
3. **(D)** Le Unità di paesaggio provinciali costituiscono quadro di riferimento essenziale per la formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obbiettivi del presente Piano.
4. **(D)** Le prestazioni indicate per le singole unità di paesaggio costituiscono il quadro delle azioni preferenziali e prioritarie per l'azione di pianificazione, programmazione e coordinamento provinciale nei settori di competenza della Provincia o ad essa delegati o trasferiti temporaneamente.
5. **(D)** I Comuni in sede di redazione del PSC hanno il compito di individuare gli ambiti paesaggistici di rango comunale e di dettare relative disposizioni normative allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale. A tal fine la pianificazione comunale, attraverso idonee analisi contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC, approfondisce le criticità e i punti di forza di tali ambiti territoriali, e individua le strategie di assetto territoriale ed i processi evolutivi coerenti con il riconoscimento di tale matrice strutturale del paesaggio e del sistema insediativo.
6. **(D)** I PSC comunali o di Unione di comuni possono proporre motivate variazioni al perimetro delle U.P. provinciali; **(P)** qualora tali variazioni abbiano effetto sul territorio di altri Comuni o di altre Unioni, la proposta dovrà essere esplicitamente effettuata d'intesa con questi ultimi.

Art. 9

Gli ambiti di paesaggio notevole.

1. **(I)** All'interno delle Unità di Paesaggio, il presente Piano individua -quando ne ricorre la condizione- ambiti di paesaggio notevole. Tali ambiti costituiscono parti del territorio in cui le

caratteristiche tipiche delle U.P. di riferimento, sono ancora ad un elevato stato di riconoscibilità e ad un elevato livello di qualità paesaggistica.

2. **(D)** Obiettivo della pianificazione territoriale è, in questi ambiti, la conservazione ed il miglioramento delle componenti paesaggistiche tipologiche, in particolare nelle loro qualità estetiche. A tal fine dovranno essere adeguate tutte le forme di regolazione degli interventi umani e favorita l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica nella esecuzione delle opere infrastrutturali, siano esse di nuova costruzione o di straordinaria manutenzione.

3. **(P)** Negli ambiti di paesaggio notevole, perimetrati nelle tavole del gruppo 5. del Piano, è vietata la realizzazione di nuove linee aeree per la distribuzione dell'energia, per la trasmissione dei dati ed informazioni, per la telefonia; non possono inoltre essere realizzati impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere. La Provincia, d'intesa con i Comuni e con le Aziende di settore interessate, predisporrà annualmente programmi di mitigazione dell'impatto delle opere pubbliche esistenti negli ambiti in questione, con particolare attenzione alla eliminazione delle linee aeree. E' inoltre vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

4. **(D)** La pianificazione comunale dovrà censire il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di sua competenza, assegnando ad ogni immobile la categoria di intervento più consona al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente secondo comma. Per le stesse aree, la pianificazione comunale dovrà indicare le tipologie edilizie ed i materiali da usare nei casi in cui è ammessa la nuova costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione dell'esistente.

5. **(P)** Negli ambiti oggetto di questo articolo, la collocazione di impianti pubblicitari o di cartelli segnaletici diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale deve essere rigorosamente limitata al solo ambito urbanizzato, così come perimetrato ai sensi dell'art.33 della L.R. 7.12.1978, n.47.

6. **(D)** La valorizzazione e tutela degli ambiti di paesaggio notevole potrà avvenire anche mediante la predisposizione di specifici progetti di iniziativa comunale, nel rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 precedenti; tali progetti dovranno, in ogni caso, riguardare almeno l'intero ambito perimetrato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano.

Art. 10

Il sistema forestale e boschivo.

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:

- a formazioni boschive del piano basale o submontano;
- b formazioni di conifere adulte;
- c rimboschimenti recenti;
- d castagneti da frutto;
- e formazioni boschive con dominanza del faggio;

f boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano.

2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.

3. **(I)** Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. **(D)** Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.

5. **(D)** In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. **(D)** In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. **(D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali

abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. **(P)** La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9 **(P)** Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

9bis. **(P)** La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità

paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9 ter. **(P)** Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. **(P)** Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. **(P)** Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. **(P)** Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. **(D)** Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od

artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione EmiliaRomagna e dal comma 6 del presente articolo.

Art. 11

Sistema delle aree agricole.

1. Il sistema delle aree agricole costituisce l'elemento basilare dell'assetto territoriale della provincia di Ferrara, è puntualmente descritto nelle sue componenti nella parte quinta della Relazione di Piano, dedicata alle Unità di Paesaggio.

2. **(P)** Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio e devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione sub-regionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. **(D)** Fermo restando quanto detto al comma precedente, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci debbano salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

Art. 12

Sistema costiero

1. Il sistema costiero, delimitato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano, è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica. Obiettivi del Piano sono:

- a. la conservazione degli elementi naturali esistenti;
- b. la valorizzazione delle economie agricole, di pesca e turistiche operanti nel sistema costiero, fermo restando la compatibilità con l'obiettivo di cui alla precedente lettera a);
- c. la ricostruzione ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle zone umide e vallive, delle altre tipologie boscate autoctone.

2. **(D)** Gli strumenti di pianificazione programmazione settoriale e gli strumenti di pianificazione comunali o intercomunali sono tenuti a concorrere agli obiettivi di cui al primo comma uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, alle direttive seguenti:

- a. deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessanti da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostruzione di elementi di naturalità;
- b. deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonchè degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- c. deve essere evitata, nei limiti del possibile, la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla fascia costiera;
- d. la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
- e. i nuovi manufatti ad uso turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione per gli immobili necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
- f. gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostruzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali. Vanno comunque rispettate le indicazioni contenute nella parte quarta della Relazione di Piano.

3. **(P)** Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinare zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonchè aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonchè impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano

rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. **(D)** Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, nel rispetto dei contenuti del capitolo Turismo della Relazione (Elaborato 1) parte integrante del presente Piano, del Piano dell'Arenile di cui all'art. 3 della L.R. 31 maggio 2002 e s.m.i , n. 9, delle direttive contenute nell'art. 4 della medesima Legge Regionale e di quelle emanate in sua applicazione, nonché delle ulteriori direttive seguenti:

- a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali, quali componenti essenziali per la realizzazione del corridoio ecologico costiero parte integrante della Rete Ecologica Provinciale di primo livello;
- b. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia; c/bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa, in conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere, di cui allo specifico allegato alla Relazione di Piano, parte integrante del presente PTCP;
- c/ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico, anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante l'arenile da usi ed elementi incongrui, privilegiando ove possibile ed incentivando l'utilizzo di strutture amovibili al termine della stagione balneare.

2. **(P)** Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la nuova edificazione è ammessa nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tal caso è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purchè venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in_ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purchè venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in area incongrua (così come definita al punto a) è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai requisiti obbligatori di legge;
- d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla

legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare aumento dei posti letto;

- e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi ed incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

4. **(P)** L'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, è consentito solamente per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché degli altri manufatti di cui si è prevista la conservazione o la realizzazione, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria.

Art. 14

Zone urbanizzate in ambito costiero

1. Le zone urbanizzate in ambito costiero ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 5 del presente Piano.

2. **(D)** Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la riqualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui all'art. A-25 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 della L.R. 20/2000;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione nell'entroterra.

3. **(D)** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

- a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica, finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
 - condizioni urbane di fatto;
 - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
 - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
 - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
 - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;
- b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno

investire anche zone di cui al precedente art.13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;

- c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato alla L.R. 20/2000;
- d. nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq, o in altre di cui al presente articolo, nel rispetto della pianificazione sovraordinata vigente alla data di adozione della presente variante al PTCP, previa dimostrazione di conformità alle Linee Guida per la Gestione Integrata delle Zone Costiere e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimento di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al precedente art.13 o in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purché convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'art.A-6 della L.R. 20/2000;

4. **(D)** Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti:

- a. gli interventi definiti dal PRG nell'ambito del territorio urbanizzato come individuato ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n.47 e la attuazione delle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

Art. 15

Zone di tutela della costa e dell'arenile

1. Le zone di tutela della costa e dell'arenile interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile, dei retrostanti cordoni dunosi e di frammenti di zone pinetate o boscate non riconducibili ai sistemi di cui al precedente art. 10 o non ricomprendibili nelle zone di tutela naturalistica di cui al successivo art. 25 delle Norme.

2. **(P)** Nelle zone di cui al primo comma, come delimitate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, possono essere consentiti esclusivamente:

- a. la conservazione ed il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna, nonché gli interventi di miglioramento della qualità dei biotopi e per la fruizione a fini naturalistico-didattici, ivi compresa la realizzazione di modeste strutture eseguite con materiali tradizionali e con caratteristiche tipiche dei luoghi, fermo restando il divieto di realizzare strutture permanenti;
- b. la realizzazione di attrezzature mobili di servizio alla balneazione ed alla frequentazione turistica purché previste da specifici programmi di gestione o da piani comunali dell'arenile di cui all'art. 3 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. . Le strutture per la balneazione non potranno, in ogni caso, avere densità superiore ad una attrezzatura ogni 1000 ml di arenile;
- c. la realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la vivificazione delle lagune, anche mediante i necessari adeguamenti delle bocche di comunicazione con il mare, realizzate dalle

autorità competenti nell'ambito di programmi complessivi di gestione dei singoli ambiti idraulici unitari in ogni caso verificati per compatibilità con i contenuti delle varie parti del presente Piano;

- d. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione strutturale ed operativa competenti per territorio, redatti in applicazione della L.R. 20/2000; per le strutture ricettive esistenti, fatta eccezione per i complessi turistici all'aperto, sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione nonché quelli di adeguamento ai requisiti minimi obbligatori di sicurezza ed igiene;
 - e. l'esercizio delle attività vallive, di acquacoltura e di pesca secondo i metodi tradizionali ed in conformità alla specifica disciplina.
3. **(D)** I Comuni di Comacchio e Goro, mediante i propri strumenti di pianificazione specifici o generali e nel rispetto delle altre indicazioni del presente Piano, contenute in particolare nel capitolo dedicato al Turismo della Relazione di Piano, individuano:
- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma, che debbano essere trasferiti in tutto od in parte in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;
 - b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a.;
 - c. gli interventi di riassetto e compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo che, in conseguenza della insussistenza di aree tecnicamente ed economicamente idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma; tali interventi dovranno rispettare i contenuti del successivo art.16 delle presenti Norme di Piano;
 - d. gli interventi, da effettuarsi contestualmente al trasferimento o al riassetto e compatibilizzazione di cui alle precedenti lettere, delle aree liberate, volti alla loro rinaturalizzazione;
 - e. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi della lettera c. precedente;
 - f. i contenuti delle convenzioni da stipularsi tra Comuni e soggetti titolari dei complessi da trasferire nonché tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dalla entrata in vigore delle indicazioni comunali per i complessi insistenti su demanio pubblico, salva concessione da parte dei Comuni di proroga non superiore ai due anni, in relazione alla entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina;
 - non devono eccedere i dieci anni, salvo più restrittivo impegno convenzionale, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
4. **(P)** Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma precedente, nei complessi turistici all'aperto oggetto del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

Art. 16

Complessi turistici all'aria aperta

1. **(D)** Per i complessi turistici all'aperto i Comuni dovranno prevedere, nella pianificazione generale o settoriale, specifiche norme per la realizzazione degli impianti ricettivi e per gli interventi di gestione, con particolare attenzione ai casi di cui alla lettera c. del terzo comma del precedente art.15, volti a rendere i complessi stessi compatibili con la situazione ambientale del luogo in cui sorgono e coerenti con l'intorno paesaggistico, anche al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta turistica locale. Tali norme dovranno fondarsi sugli indirizzi e direttive di cui ai seguenti commi.
2. **(D)** La organizzazione funzionale del complesso dovrà essere realizzata prevedendo, in ogni caso:
 - la esclusione da qualsiasi uso funzionale all'esercizio dell'attività degli apparati dunosi e degli altri elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti;
 - il massimo distanziamento dei complessi e delle loro attrezzature interne di base dalla battigia e dagli elementi naturalità anche puntuali;
 - il divieto della nuova realizzazione di manufatti che non abbiano il carattere di precarietà e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Possono essere esclusi dalle misure suddette i soli manufatti per servizi igienici, sia collettivi che ad uso esclusivo, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione degli stessi nell'area, a beneficio degli ospiti;
 - il divieto alla realizzazione di vani interrati o seminterrati, a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione per i piccoli vani per apparati tecnici quali pompe, autoclavi, filtri, cisterne di profondità non superiore ai 100 cm.; restano comunque salve più restrittive indicazioni in conseguenza dell'esistenza di ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.
3. **(P)** All'interno dei complessi turistici all'aperto tutti gli scavi necessari al posizionamento od alla manutenzione delle reti tecnologiche ed alla formazione di opere di fondazione dovranno avvenire nel massimo rispetto dell'apparato radicale della vegetazione presente. Potrà essere consentito il livellamento di quote, limitatamente alla formazione di drenaggio, esclusivamente tramite il riporto di materiali litoidi con caratteristiche omogenee a quelle del complesso o comunque compatibili con esse, fermo restando il divieto di eseguire sbancamenti di qualsiasi entità.
4. **(D)** La viabilità di servizio all'interno dei complessi potrà essere realizzata con manto di asfalto o assimilabile, per la parte destinata a distribuzione principale dei flussi in ingresso ed uscita, mentre per tutta la rimanente parte destinata alla distribuzione interna dovrà essere realizzata in forme e con materiali che garantiscano la permeabilità dei terreni interessati. La parte in asfalto, o comunque impermeabilizzata, dovrà essere contenuta nel limite di un ventesimo della superficie complessiva del complesso ricettivo. Le pavimentazioni degli spazi ad uso collettivo, ivi comprese quelle per impianti sportivi, dovranno di norma essere realizzate in forma permeabile salvo i casi in cui ciò contrasti con norme di igiene o sicurezza obbligatorie; tali spazi non potranno in ogni caso eccedere un decimo della superficie dell'intero complesso ricettivo. Le piazzole di sosta non dovranno essere in alcun modo impermeabilizzate o permanentemente occupate da impianti che impediscano il regolare assorbimento delle acque meteoriche.
5. **(D)** All'interno dei complessi ricettivi oggetto del presente articolo, dovrà essere perseguita la omogeneizzazione delle caratteristiche tipologiche e di materiale costruttivo dei manufatti edilizi presenti o realizzati per le necessità d'impianto. Sia per le nuove costruzioni che per i rifacimenti di

edifici esistenti si dovrà ricorrere all'impiego di tecnologie costruttive che consentano l'eventuale rimozione del fabbricato tramite semplice smontaggio e che limitino al massimo possibile gli ancoraggi al suolo. E' opportuno che gli strumenti comunali specifici forniscano direttive o prescrizioni per l'uso di materiali o colori consoni alle singole aree di insediamento degli impianti ricettivi.

6. **(P)** L'insediamento di bungalow nei complessi ricettivi all'aria aperta potrà essere ammesso secondo le dotazioni previste nelle leggi regionali di riferimento, alla condizione che i manufatti risultino semplicemente appoggiati al suolo, ovvero non siano realizzati sistemi di fondazione, anche puntuali, stabilmente interrati e che venga mantenuto un rapporto non inferiore a mq.90 di superficie esclusiva (piazzola di riferimento) per ogni bungalow, compresi anche quelli già presenti nell'impianto.

7. **(P)** Il drenaggio delle acque meteoriche dovrà avvenire sfruttando il più possibile il naturale andamento morfologico dei luoghi. Il sistema fognario dovrà disporre delle reti per le acque nere separate da quelle chiare, avendo cura che per le prime sia evitato ogni spandimento nel terreno. Lo smaltimento delle acque chiare dovrà avvenire di preferenza tramite scarico diretto sul terreno, anche con l'apprestamento di accorgimenti volti ad evitare l'erosione o lo smottamento dei terreni.

8. **(D)** La gestione delle componenti florovegetazionali nei complessi di cui al presente articolo, dovrà essere improntata al consolidamento di un insieme vegetazionale composto da piante autoctone o strettamente legate alla tradizione locale. I regolamenti Comunali specifici forniranno le direttive per gli interventi di rimozione delle piante che si discostassero dal corretto criterio di ombreggio e per la loro sostituzione con essenze meglio rispondenti alle tipologie di vegetazione autoctone. **(P)** Per qualsiasi intervento sulle componenti vegetazionali d'alto fusto o arbustive, fatta eccezione per l'arredo floreale, dovranno essere osservate le indicazioni di cui al precedente art. 10 del Piano ed utilizzate essenze tra quelle indicate in allegato alla parte di Piano che tratta del sistema forestale.

Art. 17

Zone di tutela dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:

- a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;
- b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.

2. **(I)** In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.

3. **(P)** Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

- a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;
- b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;
- c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;
- d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;
- e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.

4. **(P)** Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine.

5. **(D)** In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. approdi e porti per la navigazione interna;
- f. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **(D)** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto

dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. **(D)** Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti comunali di pianificazione e dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio, formati in applicazione della L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprin, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali ed interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.

8. **(D)** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. **(I)** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.

d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. **(D)** Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data del 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.

Art. 18

Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".

2. **(I)** In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

3. **(P)** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;
- c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.

Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- d. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;
- e. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. **(I)** Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 19

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.
2. **(I)** Nelle aree di cui al precedente comma sono in via prioritaria collocati:
 - a gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano;
 - b le attività di agriturismo e di turismo rurale, previa definizione negli strumenti di pianificazione Comunali di specifiche norme di comportamento e la individuazione delle tipologie di intervento ammesse sull'edilizia esistente;
 - c i sentieri, i percorsi cicloturistici, le ippovie e gli altri itinerari non carrabili al servizio del tempo libero, purché previsti negli strumenti urbanistici generali comunali o in programmi di valorizzazione territoriale di cui al successivo art. 28 delle presenti Norme, ferma restando la applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada.
3. **(P)** La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di campeggi nelle aree oggetto del presente articolo può essere contenuta esclusivamente in programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d'area formati ed approvati con la partecipazione diretta della Provincia. **(D)** Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
4. **(P)** Le seguenti infrastrutture:
 - a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali, con l'esclusione di quelli classificati pericolosi;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti

da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. **(D)** Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi e gli impianti di telecomunicazione, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parte della popolazione di due Comuni limitrofi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle condizioni e limiti derivanti da ogni altra parte del Piano.

6. **(D)** Nelle aree di cui al precedente primo comma, fermo restando l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle indicazioni contenute negli elaborati allegati alle presenti Norme e dedicati alla realizzazione della Rete Ecologica Provinciale (Abaco degli interventi), parte integrante del presente Piano, nonché alle caratteristiche distintive delle singole Unità di Paesaggio, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali, formati ed approvati ai sensi della L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche del tipo minibox e microbox e di quelle a palo, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico civile e per uso irriguo e simili;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 ml., di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alle esigenze di conduzione delle aziende agricole localmente insediate e di quelle abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi in materia, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, comunque nel rispetto dei parametri dimensionali e delle disposizioni contenute negli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali.

7. **(D)** Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione generale comunali od intercomunali possono individuare ulteriori aree di espansione dei centri abitati o delle zone produttive solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e limiti derivanti dalle altre parti del presente Piano.

8. **(D)** Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate e perimetrate nelle tavole di Piano contraddistinte dal numero 5, le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R. ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed

- integrazioni ovvero individuate come ambiti urbani consolidati ai sensi dell'art. A-10 della L.R. 20/2000 e come ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art. A-11 della medesima Legge regionale;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, ovvero le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi ai sensi dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;

Art. 20

Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.
2. **(I)** In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:
 - a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
 - b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica; e come tali individuati con diversa forma grafica nelle tavole di Piano. La linea di individuazione del Sistema costiero indica il limite tra il sistema di prevalenza del dosso e quello di prevalenza della duna nella identificazione della morfologia territoriale da tutelare.
3. **(P)** Ai dossi di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del quarto comma precedente art.19 e **(D)** le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.
4. **(D)** Qualora sul dosso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le nuove edificazioni, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato, o in stretta contiguità con essi, ovvero nelle zone ai piedi del dosso che mantengano accettabili capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del dosso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. **(P)** I dossi con presenza di viabilità storica e/o panoramica non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da

discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti.

5. **(I)** Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, ovvero senza tracce visibili sul microrilievo e privi di elementi testimoniali della struttura insediativa antropica, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree, anche usando le basi informative istituite all'interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale. **(D)** I Regolamenti Edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in ambiti non oggetto di percolazioni inquinanti.

6. **(P)** Nelle aree di dosso di cui al precedente quinto comma non possono essere realizzati:

- a. nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti, quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica;
- b. nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- c. impianti di smaltimento e recupero o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano o negli ambiti specializzati produttivi individuati, in data successiva, nel processo di formazione ed approvazione dei PSC di cui alla LR 20/2000 e smi.

(D) Le attività di cava di qualsiasi scala potranno essere previste dagli appositi strumenti comunali (PAE) e provinciali (PIAE) purché di dimensioni tali da non provocare lo smantellamento completo del dosso ovvero di sezioni significative dello stesso; tali attività dovranno comunque operare di preferenza sui bordi esterni del dosso, prevedere ripristini finali che escludano il reinterrimento con materiali di qualsiasi tipo e che favoriscano l'inserimento dei bacini di cava nel contesto paesistico della Unità di Paesaggio di riferimento, adottare rigorose misure di protezione dell'acquifero affiorante da percolamenti dannosi abituali od accidentali, redigere un bilancio specifico delle perdite idriche per evapotraspirazione nel punto di affioramento.

7. **(P)** Alle dune di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui al quarto comma precedente art.19 e **(D)** le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile la correlazione tra l'elemento emergente sul microrilievo e l'ambito compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento. **(P)** Tali complessi dunosi non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietate movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica delle curve di livello del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

8. **(D)** Qualora sul complesso dunoso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano, la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le espansioni dei centri abitati, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale.

9. **(I)** Per i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, si demanda alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento. In tali aree possono essere localizzate attività di cava, nell'ambito degli specifici strumenti comunali e provinciali di settore, con tipologie di ripristino finale che ammettano anche il tombamento sino al piano campagna iniziale, ovvero la sistemazione finale con permanenza di specchi d'acqua solo nel caso di cave con profondità inferiore ai 7 ml; **(P)** in tale ultima ipotesi la sistemazione finale dovrà essere coerente con le caratteristiche morfologiche e paesistiche dei bacini vallivi e palustri tipici delle Unità di Paesaggio dell'ambito di costa, in particolare per quanto riguarda la presenza di specchi d'acqua lamellari e/o a profondità diversificata.

10. **(P)** Negli ambiti di cui al precedente comma non potranno essere localizzati discariche pubbliche o private. Gli impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti possono essere previsti esclusivamente all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano o negli ambiti specializzati produttivi individuati, in data successiva, nel processo di formazione ed approvazione dei PSC di cui alla LR 20/2000 e smi.

Art. 21

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. **(I)** Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie:

a complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. **(I)** Le zone e gli elementi di cui al precedente secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

4. **(D)** Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui al precedente secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema eco museale provinciale, formati dagli Enti competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

5. **(D)** I progetti di cui al comma precedente possono motivatamente, a seguito di adeguate e documentate ricerche, proporre varianti la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati nel presente Piano come appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati nel presente Piano come appartenenti alle lettere b., in tutto od in parte non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono, conseguentemente, da assoggettare alle relative disposizioni.

6. **(P)** Fino alla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone ed elementi compresi nella categoria a. del secondo comma sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati.

7. **(P)** Nella stessa condizione di cui al precedente sesto comma, per le zone ed elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma del presente articolo, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme restando comunque eventuali disposizioni più restrittive puntualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, sono ammissibili solamente:

- a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo od aratura dei terreni a profondità superiore a cm. 50 deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;
- b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi incluse le opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art.36 e/o al dodicesimo comma dell'art.40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e

successive modificazioni ed integrazioni, sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.

8. **(D)** Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993), fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato.

Art. 22

Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. **(D)** I comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, con l'obiettivo di evidenziarne i meccanismi di formazione e di porre la sua evoluzione alla base delle scelte di pianificazione urbanistica locale, in particolare per quanto attiene alla individuazione delle nuove aree edificate negli ambiti tutelati dai precedenti art. 17, 19 e 20 di queste Norme di Piano. Base di riferimento per tale analisi è data dai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in particolare dalla parte quinta del Piano stesso.

2. **(D)** I Comuni nel cui ambito ricadono le località indicate in prima istanza dal presente Piano, per le finalità di cui al precedente primo comma e contrassegnate con apposito simbolo nelle tavole contraddistinte dal numero 5, ove non lo abbiano già fatto provvedono a perimetrare l'insediamento storico, a descriverne gli elementi portanti e distintivi, a dettare le norme di tutela necessarie e a definire gli indirizzi da applicare in sede di formazione o di revisione periodica della pianificazione comunale generale. A tal fine possono avvalersi delle informazioni disponibili presso il Sistema informativo territoriale del PTCP, nonché della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. I provvedimenti di definizione dei perimetri di cui sopra, qualora costituiscano variante al PRG, sono approvati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47, così come sostituito dall'art.11 della L.R.30 gennaio 1995, n.6. Nella medesima fattispecie, per i Comuni dotati di PSC approvato si applicano le disposizioni di cui all'art. 32bis della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e smi.

3. **(P)** Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti solo se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dai contenuti della parte quinta della Relazione di Piano, ovvero dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali per tipologie di centro non trattate in tale parte.

4. **(P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente secondo comma e per le località in esso comma indicate, con riferimento all'intero perimetro di centri abitati interessati sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.

Art. 23

Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale, in attuazione della pianificazione paesistica regionale, il presente Piano individua il sistema territoriale “delle partecipanze” e lo perimetra con specifica simbologia nelle tavole contrassegnate dal numero 5.
2. **(D)** Il sistema storico-testimoniale delle partecipanze interessa i territori dei Comuni di Cento, S.Agostino e Mirabello. In sede di pianificazione urbanistica generale o di variante generale alla stessa, tali Comuni sono tenuti ad applicare indirizzi e prescrizioni contenuti nella parte quinta del presente Piano, nel capitolo specificamente destinato alla Unità di Paesaggio “delle partecipanze”. Fino alla approvazione degli strumenti comunali contenenti tali specifiche misure, ferma restando ogni altra specifica indicazione e tutela posta dagli altri articoli delle presenti Norme, ogni intervento che comporti modifica di uno qualsiasi degli elementi costituenti i caratteri fisici ed insediativi della partecipanza, descritti nella specifica parte di Piano, dovrà essere oggetto di puntuale approvazione da parte della Provincia.
3. **(P)** Nelle zone di cui al precedente primo comma, fino alla adozione in sede di pianificazione generale comunale o di specifica variante generale, delle misure di tutela dell’edilizia storica della partecipanza in conformità all’art.A-8 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli edifici o gruppi di edifici costruiti antecedentemente al 1 gennaio 1946 e collocati all’esterno dei perimetri di centro edificato possono essere assentiti esclusivamente interventi rientranti nelle categorie di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ordinaria manutenzione e quelli volti al ripristino e/o alla creazione delle condizioni igieniche e di sicurezza obbligatorie per legge e/o per regolamento.

Art. 24

Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:
 - a. la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella “Carta del ferrarese del 1814”, redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna , così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;
 - b. l’idrografia storica, per essa intendendo il sistema dei canali artificiali esistenti o dei loro tracciati ancora rinvenibili sul territorio, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio;
 - c. i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
 - d. i manufatti di regolazione del sistema vallivo, compresi i casoni, le tabarre, le cavane e gli altri edifici utilizzati per la gestione piscatoria delle valli;

- e. i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione della barbabietola da zucchero, dell'argilla per laterizi, della canapa ivi compresi i maceri, nonché quelli per la marinatura dell'anguilla e delle altre specie ittiche tipiche della costa ferrarese;
- f. gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio ferrarese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio delimitate dal presente Piano;
- g. le torri e le fortificazioni storiche esterne ai centri edificati;
- h. le ville, delizie e castelli esterne ai centri edificati, attribuibili alle due principali fasi storiche - medievale e rinascimentale- del popolamento del territorio ferrarese prima della bonifica meccanica;
- i. gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, i negozi, le botteghe, i mercati coperti, le librerie e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
- l. i santuari, i conventi, le chiese, le pievi, gli oratori, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico nonché i percorsi storici di pellegrinaggio;
- m. le sinagoghe, le scuole e gli altri edifici collettivi distintivi della organizzazione sociale e religiosa delle comunità ebraiche insediate nelle città di Ferrara e Cento.

2. **(D)** Per i tracciati storici di cui alla lettera a. del precedente primo comma, la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all'interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. **(P)** Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a specifico nulla-osta della Provincia.

3. **(P)** Per l'idrografia storica di cui alla lettera b. del precedente primo comma, la pianificazione comunale dovrà definire le misure di tutela, in analogia con quelle descritte al precedente secondo comma, nonché indicare i contenuti degli specifici progetti di valorizzazione da attivare per i singoli tracciati, anche stipulando accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate per territorio o per competenza.

4. **(P)** Per le altre categorie di beni storico-testimoniali, elencate alle lettere da c. ad m. del precedente primo comma, è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento.

5. **(D)** Tra i beni di cui alla lettera e. del precedente primo comma, i maceri sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine la pianificazione comunale generale deve censire tutti i maceri superstiti, attribuendo a ciascuno l'eventuale valore di:

- a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;

- b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;
- c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

Sulla base di tale censimento dovranno essere redatte specifiche norme di piano volte alla definizione degli interventi di conservazione necessari e delle tipologie di intervento ammesse sui singoli immobili, ovvero le modalità di esecuzione dei tombamenti e ripristini nei casi non ritenuti classificabili nelle categorie di valore precedentemente descritte. **(P)** Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, il Comune potrà rilasciare provvedimenti per la chiusura con tombamento dei maceri esistenti esclusivamente previa acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e della Provincia per quanto riguarda gli aspetti floro-faunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

6. **(D)** Il presente Piano individua inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:

- a. valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turisticoricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;
- b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;
- c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.

Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. **(D)** Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente di questo articolo, ancorché ricadenti negli ambiti da esso definiti, gli ambiti previsti negli strumenti di pianificazione generale Comunali vigenti al 20 gennaio 1997, data di approvazione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. ambiti perimetrati quale territorio urbano ai sensi del Capo A-III della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e smi, ovvero le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e/o ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, queste ultime solo se ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla citata data di approvazione del presente Piano;
- b. ambiti perimetrali quali dotazioni territoriali ai sensi del Capo A-V della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e smi, ovvero zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444;
- c. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla citata data di approvazione del presente Piano;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati ed in piani di recupero di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765 e successive modificazioni ed

integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di approvazione del presente Piano.

Articolo I. TITOLO III - IL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 25

Zone di tutela naturalistica.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente. A queste aree, all'interno della Rete Ecologica Provinciale, è assegnato il ruolo di *core areas* quali elementi essenziali per il rafforzamento dei nodi di rete esistenti e per la costruzione di nuovi nodi ad integrazione della rete stessa. La perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica. **(D)** Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi, degli indirizzi progettuali allegati al progetto di Rete Ecologica provinciale, parte integrante della Relazione del presente Piano, nonché dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica comprendenti boschi.
2. **(P)** Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.
3. **(D)** Nelle stesse zone sono consentite:
 - a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;
 - b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;
 - c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;
 - d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.

4. **(P)** Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:

- a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;
- c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.

5. **(D)** Nelle stesse aree sono consentiti:

- a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;
- b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24 , in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;
- d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;
- e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.

6. **(P)** Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. E' prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.

7. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.

8. **(D)** Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano,

nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;
- c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;
- d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla disposizioni regolamentari dei RUE dei Comuni competenti per territorio;
- e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;
- f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio della attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

9. **(P)** Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;
- c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluscoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;
- d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- e. l'esercizio della attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia; f. le attività escursionistiche;
- g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.

10. **(P)** In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

Art. 26

Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei

1. **(P)** Nelle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, non ricomprese nelle aree tutelate ai sensi del precedente art.20 ma caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, perimetrate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al DPR 24 maggio 1988, n.236, sono vietati:
- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali o regionali;
 - b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
 - d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche e impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
 - e. l'interrimento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

Art. 27

Parchi regionali e sistema provinciale delle aree protette.

1. Il sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie, previste dalla L.R. 6/2005:

- parchi regionali (Parco del Delta del Po);
- riserve naturali statali e regionali;
- aree di riequilibrio ecologico.

Le singole aree sono individuate e perimetrate nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano. Il sistema provinciale delle Aree Protette, così definito e individuato, potrà essere modificato ed ampliato secondo le modalità previste dalla L.R. 6/2005.

2. Le Aree Protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della Rete Ecologica Provinciale (REP), nonché delle reti ecologiche locali, e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti Norme di Tutela Paesistica.

3. **(D)** Le Aree Protette perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, di quello identitario e di quello paesaggistico;
- la promozione socio economica delle comunità residenti, basata sulla valorizzazione di tali patrimoni.

Le finalità generali, unitamente a quelle specifiche della singola area protetta individuate nel relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di Gestione e dai Comuni e loro Associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle realtà economiche interessate per territorio.

4. **(I)** Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree Protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali, comunali e dell'area protetta.

5. **(I)** Il PTCP riconosce al sistema delle Aree Protette un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni-obiettivo di seguito elencate. Lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni, costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle Aree Protette:

- a) costituire la struttura portante della Rete Ecologica Provinciale di cui al successivo Art. 28bis di queste Norme, come pure della rete ecologica di scala europea denominata "Rete Natura 2000" di cui al successivo Art. 27-bis di queste Norme, delle quali il sistema delle Aree Protette rappresenta il nodo ecologico strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree Protette, proprie della rete ecologica, sono assicurate dai Corridoi ecologici;
- b) rappresentare la struttura territoriale e gestionale d'eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, gastronomica, di produzioni agroalimentari tipiche. Tale funzione si inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, obiettivo strategico del presente Piano;
- c) costituire un momento di gestione e coordinamento, con la collaborazione della Provincia e dell'Ente Parco, nel quale ciascuna area protetta svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione e la sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo economico e sociale sostenibili.

6. **(I)** La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche Leggi che regolano la materia. Per quanto non disciplinato, valgono le Norme del presente Piano.

7. **(P)** I Comuni interessati dal Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 6/2005, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nel Piano Territoriale e nel Regolamento del Parco e loro varianti approvati.

8. **(D)** Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività ed iniziative di tipo economico e sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibili.

9. **(P)** i Comuni interessati da Riserve Naturali dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi triennali di Tutela e Valorizzazione e nei regolamenti redatti ai sensi del Titolo III, Capo III della L.R. 6/2005.

10. **(D)** I Comuni interessati da aree di riequilibrio ecologico, ai sensi degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2005 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono specifiche

norme di salvaguardia e valorizzazione, tenuto conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.

11. Il presente Piano recepisce inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la perimetrazione del Parco Regionale del delta del Po e la sua suddivisione in Stazioni, come definiti dalla L.R. 2 luglio 1988, n.27, istitutiva del parco medesimo.

12. **(D)** I piani territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po devono espletare i compiti ed avere i contenuti di cui al Titolo III, Capo I, Sezione III della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m. e i. .

In tal senso, tali piani possono proporre motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente primo comma, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L.R. 6/2005, il Piano Territoriale del Parco deve rispettare le previsioni del PTPR, attua le previsioni dettate dal Programma Regionale di cui all'art. 12 della medesima L.R. 6/2005 e costituisce stralcio del presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

13. **(P)** Fino alla approvazione dei piani territoriali di Stazione di cui al precedente dodicesimo comma, nell'ambito dei perimetri di cui al precedente undicesimo comma si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti perimetri ricompresi.

Art. 27-bis Rete Natura 2000

1. Con il termine "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica di livello europeo costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario, nonché degli habitat necessari alla vita di tali specie.

2. La Rete Natura 2000 si compone di : Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti la Rete Ecologica di livello Provinciale (REP) e locale e a tal fine sono parte delle indicazioni progettuali delle presenti Norme.

3. Il PTCP riporta nelle tavole del gruppo 5.1. la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.

4. **(I)** Nelle aree interessate dai siti Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli abita e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali e con le attività di normale gestione del territorio per la sicurezza delle popolazioni.

5. (P) Nelle aree di cui al comma precedente devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli Enti competenti e dovrà essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della Direttiva contenente criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché linee guida per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 7/2004, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.

6. (P) Nelle medesime aree inoltre, gli Enti competenti ai sensi della L.R. 7/2004 e della citata DGR n. 1191 del 30 luglio 2007, dovranno svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio.

Art. 27-ter

Le reti ecologiche: obiettivi generali e priorità di intervento.

1. La Rete Ecologica è un sistema polivalente di nodi rappresentati da elementi ecosistemici, tendenzialmente areali, dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di “serbatoi di biodiversità” e possibilmente di produzione di risorse eco compatibili in genere, nonché corridoi rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elementi captatore di nuove specie. I corridoi, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza ed alla sopravvivenza di ecosistemi naturali e seminaturali.
2. Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) contrastare i processi di impoverimento biologico e di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, presenti in particolare nei territori di pianura, salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone di nuovi;
 - b) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione con i territori limitrofi;
 - c) valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
 - d) promuovere il controllo della forma urbana e della infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
 - e) promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno delle Norme di attuazione dei Piani, perequazione ed applicazione degli standard “a distanza”, piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R. 20/2000);
 - f) promuovere il coordinamento della pianificazione dei diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli stessi Enti competenti;
 - g) favorire la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;
 - h) minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;
 - i) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesisticoambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità, qualora ripensate

e progettate non come meri vettori di flussi ma come sistemi infrastrutturali evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico;

- j) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria, se integrate e potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare-ciclopedonale, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a “priorità ambientale”;
- k) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico.-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- l) associare alla funzione ambientale della rete ecologica, quella di strumento per la diffusione della conoscenza e delle corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico-testimoniali ed economiche, nell'intento di instaurare circuiti virtuosi atti a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell'ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

3. **(I)** In relazione agli approfondimenti condotti nelle differenti esperienze realizzate dalla Provincia prima della adozione del progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui al presente Piano, anche attraverso progetti di collaborazione europei, si individuano le seguenti priorità di intervento per la REP:

- creazione di nuovi nodi, in particolare nella parte centrale ed occidentale della pianura ferrarese, secondo le prevalenze definite al successivo quarto comma di questo articolo;
- realizzazione di corridoio ecologici lungo le principali direttrici fluviali e di canali artificiali che collegano le aree del Parco del delta con la città di Ferrara e le aree ambientali di foce Panaro;
- qualificazione e potenziamento delle zone umide esistenti;
- diffusione di stepping stones a matrice prevalentemente di zona umida d'acqua dolce;
- rafforzamento delle connessioni con le reti ecologiche dei territori limitrofi di Ravenna, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo;
- conservazione dei biotopi relitti e creazione degli habitat per le specie vegetali ed animali minacciate.

4. **(D)** Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell'area della pianura ferrarese, gli interventi di realizzazione delle unità sistemi della REP dovranno ottenere:

- a) una prevalenza di ambienti boscati per gli elementi della rete che si collocano nella Unità di Paesaggio del Fiume (Po grande e foce Panaro) e nelle aree dei Polesini ad esse connessi (Polesine di Casaglia, Ro, Berra, Ariano, tenimento della Mesola);
- b) una prevalenza di ambienti d'acqua, a superficie estesa, anche a differenti profondità e salinità per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più recente bonifica e nelle conche a forte dislivello tra le Terre Vecchie e la costa (Grande Bonificazione, Mezzano, Bonifiche di Lagosanto e di Comacchio), in corrispondenza delle U.di P. “delle Risaie”, “delle Valli”, “della Gronda”;
- c) una prevalenza di ambienti di “ricostruzione della complessità rurale” (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruderi) per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più antico impianto, in corrispondenza della città di Ferrara, del tratto centrale del Po di Volano, del corso del Po di Primaro sia nel tratto morto che in

quello oggi incorporato nel fiume Reno, nell'area Contese, con riferimento alle U. di P. "delle Terre Vecchie", "delle Masserie",

d) "della Partecipanza";

e) una prevalenza di ambienti con presenza di zone umide d'acqua dolce, combinate con ambienti boscati anche di dimensione rilevante per gli elementi della rete che si collocano nelle aree più occidentali (Valli del Burana) e sud occidentali (Valli del Reno), con riferimento alle U. di P. "dei Serragli" e "delle Valli del Reno".

5. **(D)** Sempre ai fini dell'equilibrato incremento della biodiversità e nel rispetto delle direttive di cui al comma precedente, il PTCP indica per il territorio provinciale dei target quantitativi di riferimento per lo sviluppo della REP, così determinati:

- fasce ed aree boscate 250 ha.
- nuove aree umide 120 ha.
- nuove aree rinaturalizzate in ambito rurale 550 ha.

per un incremento complessivo di **920** ha.

Art. 27-quater

La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP).

1. **(D)** Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme, il PTCP identifica nelle tavole del gruppo 5.1. la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano. Tali elementi andranno verificati, valicati ed integrati nei QC della Pianificazione Strutturale Comunale, ai fini della definizione nei PSC medesimi della rete ecologica locale e della sua successiva attuazione attraverso RUE e POC.

2. **(D)** sulla base delle conoscenze disponibili alla data di adozione delle presenti Norme, nell'elaborato denominato Abaco degli interventi progettuali, allegato e parte integrante delle presenti Norme, vengono individuate le principali tipologie di fenomeni di frammentazione della REP e proposte le linee guida per il loro superamento. Rispetto a tali fenomeni, la strumentazione urbanistica comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le presenti Norme.

3. **(D)** La REP è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione: - **Nodi ecologici:** costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP. Il Nodo può ricomprendere anche tratti di corridoi ad esso afferenti. La perimetrazione dei Nodi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (Parco del Delta del Po; Riserva Naturale "Dune di Massenzatica"), dei siti della Rete Natura 2000, delle aree ricadenti nelle Zone di tutela naturalistica definite ai sensi dell'art.27 del presente Piano. Per i Nodi di progetto sono state perimetrate le aree prive di elementi naturali notevoli –o raramente interessate da essi- che presentano disponibilità alla trasformazione, condizioni sufficienti per la loro riorganizzazione in forma di aree a maggiore qualità ambientale ad integrazione e complemento dei Nodi esistenti. Per le aree tampone ai Nodi, sono state individuate le aree ritenute necessarie alla

mitigazione degli effetti degli altri usi del suolo rispetto ai Nodi, nonché utili a diffondere nell'intorno territoriale gli effetti di diversificazione dell'ambiente naturale del Nodo medesimo. -

Stepping stones: sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete. La perimetrazione degli Stepping stones è derivata, a seconda dei casi, dalla perimetrazione di aree di interesse ecologico ed ambientale già individuate nel presente Piano ai sensi degli artt. 10 e 19, oltre che dalla perimetrazione di singoli elementi censiti nel QC del presente Piano.

- **Corridoi ecologici:** sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica. Tali unità assumono le funzioni di cui alla lettera p), art. 2 del DPR 8/9/1997, n. 357 e s.m.i., vale a dire di collegamento ecologico funzionale aree di collegamento ecologico funzionale, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

I Corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways-blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I Corridoi ecologici si suddividono in primari, secondari e locali. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale, in sede di redazione del PSC.

I Corridoi ecologici comprendono normalmente le zone di cui agli artt. 17 e 18 del presente Piano, parte delle zone di cui agli artt. 19 e 20 del Piano stesso, nonché aree ad uso prevalentemente agricolo perimetrale ove possibile secondo il criterio del limite fisico rinvenibile sul territorio. I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- **Areali speciali:** costituiti da ampie porzioni di territorio corrispondenti a contesti territoriali con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Tali areali, in base alle caratteristiche peculiari, sono identificati nell'**areale dei maceri** (tra i Comuni di Cento e Sant'Agostino), nell'**areale delle siepi** (tra Copparo, Tresigallo e Migliaro), nell'**areale delle risaie** (principalmente nei Comuni di Jolanda di Savoia e Codigoro), nell'**areale dei boschi** (tra Mesola e Goro) ed infine nell'**areale del Mezzano** (corrispondente all'omonima Valle bonificata, nei Comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio e Portomaggiore).

Questi areali svolgono il ruolo di **connettivo ecologico diffuso**; in essi la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione e programmazione di settore dovranno favorire prioritariamente il permanere dei caratteri di ruralità ed incrementare il gradiente di permeabilità biologica, ai fini dell'interscambio dei flussi biologici tra le diverse aree provinciali. A tal fine, dovranno essere favoriti gli interventi di tipo conservazionistico, ma anche di valorizzazione ed incremento delle componenti territoriali che ne caratterizzano l'individuazione, a partire dal sostegno alle forme di agricoltura ed alle produzioni tipiche locali.

4. **(D)** Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della REP, il Presente Piano individua inoltre in forma preliminare le **Diretrici di continuità della REP**, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne nel dettaglio dimensioni e caratteristiche. Le

Direttrici di continuità rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché, nel tempo, si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.

5. **(P)** All'interno dei nodi e dei corridoi della REP, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive.

6. **(I)** All'interno dei nodi e dei corridoi della REP la pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti alla educazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, oltre che interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando inoltre l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

7. **(P)** Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/0 fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Per i corsi d'acqua del Po di Volano e del Po di Primaro, artificialmente regolati ma su tracciati di origine naturale, gli interventi di sfalcio, di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali ed in tutte le pertinenze idrauliche potranno essere effettuati esclusivamente per gli interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni.

8. **(D)** Nei casi in cui le direttrici di continuità, di cui al precedente quarto comma di questo articolo, si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistenti, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione con ampiezza adeguata, caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

9. **(D)** L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi, dei corridoi e degli stepping stones della REP ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale Comunale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione. La pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto della adozione del presente Piano.

10. **(I)** In tutti i casi in cui le unità funzionali della REP interessino ambiti di nuovo insediamento già in fase di attuazione o approvati all'atto della adozione della REP nel presente Piano, potranno essere considerate quali prestazioni richieste al progetto per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree potranno svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.

11. **(D)** Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.

12. In relazione a quanto disposto ai commi precedenti di questo articolo, la Provincia può apportare modifiche al progetto di REP di primo livello sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti delle reti ecologiche locali o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relativi al territorio ed all'ambiente. Le modifiche saranno comunque tali da non diminuire il bilancio ecologico complessivo.

Art. 27-quinquies La rete ecologica di livello locale.

1. **(D)** I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC assumono e precisano la REP e definiscono la rete ecologica locale, sulla base di una analisi di tipo ecologico – territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ed in base alle Linee Guida di cui al successivo art. 27-sexies di queste Norme. Fino alla emanazione di tali Linee Guida, valgono come riferimenti i contenuti degli elaborati costituenti parte integrante del presente Piano.

2. **(I)** Nel definire il progetto di rete ecologica locale i Comuni si attengono ai seguenti obiettivi ed indirizzi:

- a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;
- b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;
- c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità floro-faunistica ed ecosistemica;
- d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;
- e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;
- f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);
- g) favorire la fruizione “dolce” degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;
- h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza a differenti Unità di Paesaggio.

3. **(D)** Nel definire il progetto di rete ecologica i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

- a) riportare i Nodi ecologici previsti dalla REP, precisandone i perimetri con il criterio della corretta identificazione al suolo degli stessi. Qualora i Nodi ecologici identificati nella cartografia di PTCP (tavole del gruppo 5.1.) non coincidano con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, possono essere proposti in modifica alla Provincia sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica di cui al comma precedente, per la attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico e solo ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino

la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano;

b) i corridoi ecologici identificati in cartografia, possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica effettuata dai Comuni, di rettifiche e specificazioni in sede di PSC tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone la articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano. I Comuni, in sede di PSC, provvedono alla definizione dei corridoi di livello locale;

c) l'individuazione delle direttrici di continuità nelle tavole di PTCP ha valore indicativo e deve trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto della rete ecologica locale. I Comuni, attraverso specifici approfondimenti conoscitivi da svolgersi nell'ambito dell'analisi ecologica da svolgersi in sede di PSC, sostituiscono alle direttrici di continuità l'individuazione di corridoi anche con diversa dislocazione, purchè sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della REP interessate dalla direttrice di continuità;

d) gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni delle presenti Norme, definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco compatibili. Di norma gli strumenti urbanistici comunali non consentono, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacenti, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono. Negli Areali speciali in sede di PSC e di RUE saranno definiti gli interventi ammessi in quanto compatibili con la specificità dell'areale interessato;

e) Negli Areali speciali, il PSC articola e sviluppa in coerenza con la delimitazione degli ambiti del territorio rurale di cui al comma 3, art. A-16 della L.R. 20/2000, la classificazione del territorio rurale nel rispetto delle indicazioni del presente Piano e prevede, oltre alle destinazioni produttive agricole, gli usi finalizzati all'incremento della dotazione naturalistica ed ambientale;

f) il PSC, per determinate zone, può demandare al POC e ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica di livello locale;

g) il RUE deve contenere la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde (anche attraverso uno specifico Regolamento del verde) in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

Art. 27-sexsies

Le reti ecologiche.

Rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali.

1. **(I)** I Piani generali, comunali ed intercomunali, e i Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione del progetto di REP o influire sul suo funzionamento, devono tener conto degli obiettivi di cui sopra e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
2. **(D)** Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale per l'attuazione dei Piani stessi ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000.
3. **(D)** Le prescrizioni e direttive di cui ai precedenti artt. 27-quater e 27-quinquies relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la REP si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi, definite dal presente Piano.
4. **(I)** La Provincia svolge, nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti azioni prioritarie per l'attuazione del progetto di REP:
 - Coordinamento e promozione dei diversi attori cui è affidata la concreta realizzazione della REP;
 - Sensibilizzazione per la trasformazione delle modalità di comportamento nei settori dell'agricoltura, della difesa del suolo e della regimazione delle acque, dei trasporti e della mobilità, del turismo;
 - Azioni sperimentali di livello locale;
 - Valorizzazione del volontariato, opportunamente formato e coordinato, per attività quali il monitoraggio dello stato di conservazione degli ecosistemi, la piccola manutenzione dell'ambiente naturale, l'educazione ambientale.
6. **(I)** La Provincia si dota, entro due anni dalla entrata in vigore di queste Norme, di Linee Guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione della REP, a prosecuzione ed arricchimento delle indicazioni già fornite dal documento "Abaco" allegato e parte integrante delle presenti Norme. La Provincia promuove altresì programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della REP da effettuarsi in collaborazione con i Comuni e/o con gli altri soggetti interessati, anche attraverso la stipula di Accordi Territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000.
7. **(I)** La REP di primo livello, individuata nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano, costituisce il quadro di riferimento conoscitivo e normativo per la definizione dell'idoneità territoriale alla presenza degli istituti di gestione faunistico-venatoria. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 8/1994 e s.m.i, i Piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi, promuovono il ripristino e la creazione di biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/1992, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. Il PTCP individua gli elementi funzionali della REP come ambiti preferenziali per la creazione ed il ripristino dei biotopi di cui a questo comma.
8. **(D)** Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito ai Poli produttivi di rilievo provinciale ed alla gerarchia del sistema insediativo delle diverse parti del territorio provinciale,

come pure alla realizzazione delle previsioni infrastrutturali di rilievo provinciale si dovrà operare in modo da salvaguardare al massimo e valorizzare le componenti strutturali della REP esistenti e per la realizzare le connessioni mancanti. La realizzazione della REP, se interessante direttamente tali zone, dovrà considerarsi come prestazione richiesta al progetto e potrà svolgere, compatibilmente alle funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale, anche funzione di dotazione ecologica ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.

Art. 28

Progetti di valorizzazione ed ambiti di trasformazione territoriale.

1. **(I)** Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all'interno delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire *progetti di valorizzazione territoriale*, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. **(I)** I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.
3. **(I)** Le tavole contrassegnate dal numero 5.1. del presente Piano, che definiscono l'assetto della Rete Ecologica Provinciale, perimetrano altresì gli *ambiti di trasformazione territoriale*, destinati agli interventi di rinaturalizzazione e/o di modifica dell'assetto del suolo necessari per costituire i nuovi nodi della Rete Ecologica Provinciale, per potenziare i nodi esistenti, per differenziare la composizione ambientale dei nodi stessi, per realizzare le connessioni continue o discontinue (*stepping stones*) della medesima Rete.
4. **(D)** I Piani Strutturali dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono, ovvero i PSC in forma associata, nel caso di aree ricadenti in più territori comunali devono riportare il perimetro degli ambiti di trasformazione territoriale, potendo effettuare le modifiche necessarie a far coincidere il perimetro con elementi fisici riconoscibili sul territorio o con limiti catastali certi senza che ciò costituisca variante a questo Piano, fermo restando in tal caso l'obbligo di non apportare modifiche in diminuzione. E' compito della pianificazione strutturale comunale ed intercomunale provvedere ad articolare in maniera opportuna e conseguentemente normare gli ambiti di trasformazione territoriale di cui al presente comma.
5. **(D)** Il Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni interessati, dovrà indicare le modalità di realizzazione delle trasformazioni territoriali, per ciò applicando gli indirizzi progettuali contenuti nella sezione dedicata alla Rete Ecologica Provinciale dal presente Piano. Il Piano Operativo Comunale dovrà contenere la individuazione degli ambiti di trasformazione territoriale considerati prioritari nel relativo periodo di validità, definendo al tempo stesso le azioni dirette o le azioni di compensazione territoriale che dovranno concorrere alla realizzazione delle opere di trasformazione. Per le stesse finalità e nel rispetto di quanto indicato nel Piano Infraregionale per le Attività Estrattive (PIAE), il Piano delle Attività Estrattive comunale potrà consentire negli ambiti di trasformazione territoriale individuati dal PSC la attività di commercializzazione dei materiali

che dovessero eccedere dalla attuazione dei progetti di trasformazione regolarmente approvati secondo le modalità e le procedure di Legge applicabili ai singoli progetti.

6. **(I)** Nella fase transitoria tra la approvazione di questo Piano ed il recepimento all'interno dei Piani Strutturali Comunali, gli ambiti di trasformazione territoriale così come individuati in questo Piano costituiscono aree idonee per la localizzazione in via prioritaria degli interventi di rinaturalizzazione o di incremento della biodiversità sostenuti da contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, in particolare per quanto riguarda le azioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale. Nello stesso periodo, tali ambiti potranno essere previsti ed attuati all'interno delle attività di pianificazione o di progettazione settoriale comunale o sovracomunale che abbiano rilevanza in materia di trasformazione territoriale.

7. **(D)** Gli strumenti di pianificazione comunale indicati ai commi precedenti e per le finalità e con i limiti in essi detti, sono tenuti a definire in via preliminare le qualità ambientali e paesaggistiche che le predette aree assumeranno una volta completati gli interventi di trasformazione territoriale approvati, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone di tutela normate dal P.T.C.P. esse devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.

8. **(P)** Fino alla approvazione degli strumenti di progettazione e di pianificazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 di questo articolo, la installazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti puntuali per le telecomunicazioni, sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

TITOLO IV – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 28 bis

Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità

1. **(I)** il PTCP Attraverso il sistema della mobilità persegue l'obiettivo generale di garantire uno sviluppo integrato, equilibrato e sostenibile del territorio, contribuendo:
 - a. al mantenimento e alla valorizzazione della sua morfologia insediativa complessa, reticolare e policentrica;
 - b. della sua infrastrutturazione, con l'obiettivo di mantenerne e rafforzarne l'identità, la qualità e le specializzazioni in modo da offrire al sistema sociale ed economico condizioni di accessibilità qualificata in base ad una pluralità di opportunità differenziate e complementari;
 - c. al miglioramento della coesione sociale garantendo una pari opportunità di accesso ai servizi e alle infrastrutture;
 - d. alla maggiore efficienza del sistema produttivo.

2. **(I)** Il PTCP persegue la costituzione di un sistema della mobilità in grado di soddisfare la domanda crescente, salvaguardando i peculiari valori culturali del territorio in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali.

3. **(I)** Obiettivi specifici del sistema dell'accessibilità provinciale sono:

- a. rafforzare i collegamenti con l'esterno, tra il territorio provinciale e le reti di interesse regionale e nazionale (**Grande Rete Provinciale**), migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;
- b. rafforzare la **Rete di Base Regionale**, telaio portante della rete provinciale, e mantenere la rimanente viabilità provinciale, qualificando e razionalizzando le connessioni interne e di collegamento tra gli ambiti territoriali;
- c. favorire l'accessibilità agli ambiti insediativi e produttivi principali del territorio, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive, perseguendo dove possibile la separazione dei percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei servizi urbani;
- d. collaborare attivamente al processo di riqualificazione del servizio ferroviario regionale e metropolitano per migliorarne le condizioni di efficacia e di efficienza;
- e. conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive);
- f. caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali e paesistici) con finalità di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale e di salvaguardia dell'efficienza tecnica dell'infrastruttura, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche e l'efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore: In particolare, per le aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie, vale quanto previsto dal DPR 459/98, dalla DGR n. 2053 del 9 ottobre 2001, dalla L.R. 15/2001 e dal DM 29 novembre 2000. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal DPR 753/1980 e s.m.;
- g. limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile e con specifico riferimento alle zone periurbane e nei punti di maggiore esposizione paesaggistica, interventi per incrementare gli standard ambientali e funzionali delle reti infrastrutturali;
- h. promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici;
- i. innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione degli assi a più forte domanda così da favorire l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato, con particolare riguardo all'accesso ai centri storici e puntando all'intermodalità come principale caratteristica della mobilità sul territorio;
- j. definire i diversi livelli di rilevanza della rete ciclabile, da quelli di rilievo nazionale e internazionale a quelli di livello locale, favorendo lo sviluppo di quella locale dedicata agli spostamenti sistematici, che rispondano alla necessità di tutelare e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, in grado di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso alle fermate del trasporto pubblico ed ai principali servizi, integrate nelle reti destinate agli usi ricreativi o sportivi ed agli spostamenti locali di breve raggio;
- k. definire la rete di itinerari ciclabili di valenza ricreativa ed escursionistica, in grado di connettere e rendere accessibili secondo percorsi continui e protetti le aree ed i luoghi di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, storico-culturale della provincia. Tra tali itinerari la rete provinciale include anche quelli di rilievo nazionale e internazionale;
- l. realizzare il coordinamento per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con i piani operativi comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri

indotti dai carichi urbanistici non valutati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici per la previsione dei possibili scenari del sistema quali: modelli di simulazione del traffico e di diffusione dei relativi inquinanti, modelli di previsione dell'incidentalità.

4. **(D)** Nell'istruttoria degli strumenti di pianificazione comunale la Provincia verifica che gli obiettivi indicati al presente articolo siano stati valutati, assunti e tradotti in azioni concrete.

Art. 28 ter

Componenti del sistema della mobilità: definizioni

1. **(I)** Il PTCP individua nei tracciati della viabilità appartenenti alla Grande Rete, alla Rete di Base e alla Rete Locale, nei poli logistici mono e plurimodali, come indicati nella Tav. 2.1., nelle ciclovie che compongono la rete di interesse provinciale, come indicata nella Carta Tav. 2.4., le componenti principali del sistema della mobilità provinciale.

Più precisamente, ai fini della presente normativa e con riferimento alla cartografia di Piano, tali elementi sono definiti nei termini di cui ai commi seguenti.

2. **(I)** Rete ferroviaria: comprende le linee, le fermate e le stazioni attraverso le quali si svolgono servizi di interesse per la mobilità di persone e merci, sia all'interno del territorio della provincia, che dal territorio provinciale verso l'esterno e viceversa, e riguarda sia linee RFI che linee regionali.

3.**(I)** Stazioni di primo livello: stazioni che costituiscono punti di riferimento territoriale a scala provinciale.

Tali stazioni sono:

- Ferrara (rete RFI e rete FER);
- Portomaggiore (rete RFI e rete FER);
- Poggio Renatico (rete RFI).

4. **(I)** Stazioni di secondo livello: stazioni che, per attrattività propria e/o per la buona accessibilità ferroviaria costituiscono un punto di riferimento a scala infraprovinciale.

Tali stazioni sono:

- Bondeno (rete FER);
- Codigoro (rete FER).

5. **(I)** Stazioni/fermate di terzo livello: comprendono le altre stazioni, il cui bacino d'influenza di scala locale va valorizzato per massimizzare l'efficacia del sistema ferroviario. Nella Tav. 2.1 Infrastrutture per la Mobilità del PTCP sono evidenziate, oltre alle fermate esistenti, anche nuove stazioni programmate e non ancora realizzate.

6. **(I)** Nodi di interscambio: evidenziano le fermate/stazioni che possono ospitare, per le caratteristiche dei luoghi e/o le condizioni di accessibilità esistente o potenziale, funzioni strategiche di interscambio tra ferrovia e auto privata.

7. **(I)** Raccordo ferroviario: impianto privato che permette il collegamento di stabilimenti industriali o aree commerciali alla rete ferroviaria mediante un binario allacciato, di norma, ad un binario secondario di stazione (raccordo diretto). Se l'allacciamento interessa direttamente un

binario di linea l'utilizzo del raccordo determina una soggezione alla circolazione tanto più pesante quanto più l'innesto è lontano dalla stazione.

8. **(I)** Scalo merci: impianto ferroviario attrezzato per il carico/scarico di carri ferroviari e/o per il loro carrellamento. Consente l'effettuazione di manovre di composizione /scomposizione dei convogli.

9. **(I)** Ambiti di diretta raccordabilità ferroviaria: rappresentano le parti di territorio potenzialmente meglio raccordabili ad una stazione dotata di possibilità di gestire l'arrivo/partenza di treni merci. Tale ambito viene definito come distante al massimo 3 km in linea d'aria dal baricentro del piano di stazione e va opportunamente corretto in sede di PSC e di POC per tener conto di specifici vincoli geomorfologici ed ambientali.

10. **(I)** Nodo intermodale: scalo merci attrezzato per l'interscambio gomma-ferro. Nell'ambito provinciale è riconosciuto come tale il solo scalo di Bondeno.

11. **(I)** Assi forti del trasporto pubblico di primo e secondo livello: individuano i corridoi interessati da linee di TPL extraurbano su gomma definiti come "forti" per utenza servita (primo livello) o per il carattere "strutturante" della Relazione (secondo livello).

12. **(I)** Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal Piano Territoriale di Bacino e/o dal Piano della Mobilità o altri Piani di analogo contenuto (Piani di Riprogrammazione del TPL).

13. **(I)** Il **PTCP**, in relazione al livello di accessibilità che la rete regionale e la provinciale deve garantire al territorio, recependo le previsioni del PRIT'98, individua i seguenti livelli gerarchici:

- 1) Grande Rete regionale, ai sensi del PRIT'98;
- 2) Rete di Base regionale, ai sensi del PRIT'98;
- 3) Rete Provinciale Primaria;
- 4) Rete Provinciale Secondaria (o "altre strade di interesse provinciale").

14. **(I)** Grande Rete regionale: comprende la grande viabilità di collegamento nazionale e regionale che interessa direttamente o indirettamente il territorio della provincia. Essa è costituita dagli assi inseriti in tale tipologia dal PRIT '98, che ne definisce usi e condizioni funzionali:

- Autostrada A13, con 2 caselli di accesso (FE-sud e FE-nord);
- Raccordo autostradale Ferrara-Portogaribaldi;
- SS 16 Adriatica, dal confine veneto al confine ravennate;
- Strada Cispadana, della quale è prevista la trasformazione in autostrada regionale; - Itinerario E55 dal confine con la regione Veneto al confine con la provincia di Ravenna.

15. **(I)** Rete di Base regionale, costituita dagli assi definiti come tali dal PRIT'98, che ne disciplina usi e condizioni funzionali:

- SS 64 Porrettana, da Ferrara al confine con Bologna; - SS 309 Romea, dal confine ravennate al confine veneto.
- SP 66 (ex SS 255) (Modena – S.Giovanni in Persiceto)- Porotto /innesto SP 496 R; - SP 68 (ex SS 495) – innesto SS16 – confine Veneto (Consandolo – Adria); - SP 69 (ex 496) – Ferrara – Pilastri/confine Lombardia.
- itinerario Copparo – Ostellato (SP 4 – SP 68- SP 39), esistente;

- collegamento Cispadana Autostradale- Bondeno (inserito nel progetto Cispadana Autostradale);
- collegamento Cispadana Autostradale- Cento (inserito nel progetto Cispadana Autostradale), con utlizzazione di parte della SP 6 e della SP 13;
- Tangenziale Est di Ferrara (sia tratto realizzato che quello previsto fino al ponte sul Po a Ro Ferrarese), compreso il collegamento con Copparo.

16. **(I) Rete Provinciale Primaria**, costituita dalle strade provinciali di maggior importanza per i collegamenti interprovinciali e intercomunali:

- SP 19 nel tratto che collega la città di Ferrara al casello FE-nord della A13;
- SP 16 – S.P. 60 collegamento (Gran Linea) – Copparo – Jolanda – SS 309 (Romea);
- SP 1 Ferrara -Comacchio - S.P. 15 Via del mare – SS 309 (Romea);
- SP 32 (da svincolo Corte Centrale a SP 53) – SP 53 (da Lagosanto a Codigoro);
- variante alla SP 66 (ex SS 255) dalla Autostrada Cispadana a Vigarano Mainarda;
- complanare FE – Cona, in variante alla S.P. 1 (di progetto, da prevedere contestualmente alla trasformazione della Fe-mare in autostrada).

Alla Rete Provinciale Primaria è affidato il compito di distribuire i traffici interni alla provincia e di scambio con i comuni delle province limitrofe, proteggendo le zone urbanizzate dai flussi di transito e garantendo adeguati livelli di accessibilità alle principali zone produttive. La Provincia, a seguito della realizzazione degli interventi stradali previsti, aggiorna tale classificazione, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

17. **(I) Rete Provinciale Secondaria**: rete stradale di competenza provinciale, con valenza intercomunale locale. La Provincia verifica l'integrazione di tale rete con la rete delle strade comunali per verificare la continuità e la funzionalità complessiva della maglia; a seguito della realizzazione degli interventi stradali previsti, aggiorna tale classificazione, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

Art. 28 quater

Strategie per la qualificazione del trasporto pubblico locale e la sua integrazione con le scelte insediative.

Profili di accessibilità con il TPL e definizione delle vocazioni insediative

1. **(I) Il PTCP** assume l'obiettivo strategico di coordinare le politiche insediative con il sistema dei trasporti pubblici.

Al fine di tradurre tale obiettivo in indicazioni aventi efficacia operativa il PTCP assegna ai PSC il compito di definire le relazioni da porre tra tipi di attività insediate nelle diverse parti del territorio e profili di accessibilità, tenendo conto delle seguenti indicazioni metodologiche.

2. **(D) Stazioni di primo livello**: gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di primo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare – ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - insediamenti attrattivi ad elevata densità (ad esempio grandi uffici e funzioni con bacini di utenza a livello anche regionale, centri direzionali, poli sanitari, centri di istruzione superiore ed universitaria, studentati, dotazioni territoriali di rilievo provinciale, strutture ricettive). L'area di

influenza della stazione di Ferrara prefigura tale assetto urbanistico anche per le fermate minori del Nodo di Ferrara.

3. **(D)** Stazioni di secondo livello: gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di secondo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare - ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - funzioni terziarie e di servizio caratterizzate da medio-alte concentrazioni di addetti e/o di visitatori, comprese dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale; le eventuali funzioni residenziali devono avere carattere urbano, essere caratterizzate da insediamenti a media-alta densità.

4. **(D)** Stazioni di terzo livello: gli strumenti urbanistici comunali definiscono le funzioni ammesse entro i bacini di influenza diretta delle stazioni di terzo livello tenendo conto che essi sono in grado di ospitare – ferme restando le altre compatibilità urbanistiche e ambientali - funzioni residenziali e di servizio connesse, con tipologie insediative che, entro un quadro di sostenibilità e di compatibilità con il contesto urbanistico e ambientale, realizzino insediamenti a media-alta densità.

5. **(I)** Le funzioni commerciali al dettaglio sono da prevedere nelle situazioni in cui possono essere considerate come occasione di rafforzamento dell'attrattività del 'sistema stazione', e devono pertanto avere dimensioni e collocazione tali da potersi considerare come strettamente integrate in quest'ultima, nel rispetto delle Norme del POIC e della pianificazione commerciale di scala comunale.

7. **(I)** Assi forti del trasporto pubblico su gomma e su ferro: in sede di PSC le politiche di riqualificazione urbana e le previsioni relative agli ambiti per i nuovi insediamenti devono concorrere al rafforzamento del sistema degli assi forti del trasporto pubblico.

Art. 28 quinquies

Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma.

Assi di forza e ruolo dei nodi urbani di accesso e interscambio

1. **(D)** Il PTCP definisce gli elementi strategici che costituiscono la base della pianificazione/programmazione del sistema del trasporto pubblico che devono essere assunti dai Comuni e dagli altri Enti preposti nell'ambito della stesura dei piani di loro competenza: l'individuazione e la:

a. gerarchizzazione delle stazioni come luoghi privilegiati di organizzazione della mobilità sul territorio, cui garantire gli opportuni livelli di accessibilità multimodale, le necessarie funzioni di interscambio (in particolare per biciclette e bus), la presenza di servizi correlati con il rango di ciascuna di esse;

b. il riconoscimento di una gerarchia della rete, con l'identificazione delle linee ferroviarie e degli assi 'forti' del trasporto pubblico su gomma che, debitamente attrezzati, devono costituire un riferimento sia per la riorganizzazione complessiva della rete che per il territorio. La rete degli assi di forza del trasporto pubblico su gomma individuati dal Piano in forma indicativa (soggetta a periodici aggiornamenti e integrazioni attraverso Delibera di Consiglio Provinciale) deve in particolare essere strutturata secondo una logica 'ferroviaria', linearizzando i percorsi, caratterizzando mezzi e fermate, attrezzando queste ultime in funzione della relativa gerarchia,

cadenzando ed integrando gli orari, rendendo il sistema facilmente accessibile e fruibile anche da un utente occasionale (informazioni statiche e dinamiche, bigliettazione, ecc.);

c. l'adozione, ove necessario e con particolare riferimento ai percorsi degli assi di forza, di forme di preferenziazione, anche procedendo alla realizzazione di infrastrutture specificatamente mirate alla velocizzazione/regolarizzazione del TPL (busvie) ovvero concordando con i Comuni specifici interventi di riorganizzazione della circolazione;

d. l'estensione dei servizi a zone storicamente poco servite come i grandi poli produttivi periurbani, oggi esclusivamente serviti dall'automobile, con l'intento di considerare per tali zone uno standard di base il disporre di un livello minimo di accessibilità garantito con il trasporto pubblico.

Art. 28 sexies

Ruolo e governo dei nodi di interscambio

1. **(D)** Il nodo di interscambio è uno degli elementi fondamentali per la costruzione di un sistema integrato di trasporto. I Comuni e gli altri Enti preposti, nell'ambito della stesura dei Piani di loro competenza e vista la disponibilità di assi forti di trasporto pubblico, a partire da quelle ferroviari, devono prevedere in modo diffuso questo tipo di funzione. Il nodo d'interscambio è destinato essenzialmente per l'accesso nei luoghi di origine, ad integrazione delle modalità di accesso pedonale e ciclabile (interscambio in origine), e deve essere dotato di attrezzature di dimensioni limitate.

2. **(D)** Tali indicazioni non riguardano solo le stazioni/fermate ferroviarie, ma possono essere estese anche alle principali fermate degli "assi forti" su gomma.

3. **(I)** Il corretto funzionamento dei nodi di interscambio richiede l'attivazione di politiche coordinate di governo della accessibilità automobilistica nel capoluogo e nelle altre città, nei sistemi urbani regionali, nei centri ordinatori; tali politiche devono, tramite opportune regole d'uso e tariffazione, riequilibrare il differenziale nei costi e nei tempi di trasporto tra viaggi con e senza interscambio (in destinazione), così da compensare il disagio prodotto dall'interscambio stesso.

Art. 28 septies

Sistema dei percorsi ciclabili di interesse provinciale ed extraprovinciale.

Caratteristiche e integrazione con le reti urbane locali

1. **(D)** La rete di interesse provinciale è individuata nella Tav. 2.4 del PTCP. Essa rappresenta l'insieme delle connessioni che è necessario garantire al fine di realizzare una rete continua, completa ed interconnessa a servizio delle relazioni sovralocali.

2. **(I)** I tracciati sono da ritenersi individuati nei limiti della scala di definizione del PTCP e delle informazioni disponibili nella fase di definizione del Piano stesso.

I tracciati indicati nella Tav. 2.4. hanno carattere indicativo pertanto non costituisce variante al PTCP una loro modifica derivante da approfondimenti informativi o progettuali, purché il nuovo tracciato garantisca le stesse continuità e connettività del tratto modificato.

3. **(I)** Ciascun ente, per le parti di rete di propria competenza, si impegna, sulla base del riferimento cartografico del PTCP, alle seguenti azioni:
- garantire alla rete esistente ed in progetto, gli standard geometrici e funzionali stabiliti dalle Norme tecniche di settore; per la rete esistente si tratta di prevedere, nel caso, i necessari adeguamenti;
 - progettare e realizzare, ovvero adeguare, la segnaletica di indirizzamento secondo le Norme tecniche approvate dalla Provincia;
 - comunicare alla Provincia le avvenute modificazioni nella rete al fine di mantenere aggiornata la mappa della rete.
4. **(I)** I Comuni inseriscono nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del progetto di rete, anche attraverso i necessari strumenti perequativi atti all'acquisizione gratuita delle aree e alla programmazione degli interventi e realizzazione delle opere come dotazioni territoriali.
5. **(I)** I Comuni all'atto della redazione/aggiornamento di studi e piani sul traffico, sviluppano uno specifico elaborato, riferito alla ciclabilità, con i seguenti contenuti:
- individuazione della rete ciclabile comunale esistente e - di progetto, riclassificata secondo le indicazioni del PTCP;
 - ricognizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della rete esistente, da effettuarsi secondo uno schema standardizzato;
 - valutazione della corrispondenza tra gli standard tecnici richiesti per la rete provinciale e le tratte realizzate/progettate;
 - sviluppo di un programma attuativo per il completamento della rete e per il suo adeguamento agli standard tecnici richiesti;
 - sviluppo di un piano della segnaletica di indirizzamento.
6. **(D)** La Provincia effettua annualmente il monitoraggio dell'attuazione degli interventi e coordina il compito proprio e dei diversi Enti al fine di migliorare l'efficacia delle rispettive azioni.

Art. 28 octies

Individuazione e governo del sistema stradale strategico

1. **(D)** Il PTCP individua i diversi livelli della viabilità provinciale nei quali si struttura il sistema di relazioni interne e di scambio con le province limitrofe, capace di distribuire con efficienza i traffici attuali e di previsione che si sviluppano internamente alla provincia proteggendo da una parte in modo efficace le zone urbanizzate dai flussi di transito, e garantendo dall'altra adeguati livelli di accessibilità alle principali zone produttive.
- Tale sistema viabilistico garantisce in particolare che i nuovi punti di accesso al sistema della grande viabilità regionale e nazionale, sia esistenti che di previsione, siano correttamente appoggiati a tali livelli della rete, senza innescare percorsi che utilizzino viabilità di rango inferiore.
2. **(D)** Il PTCP recepisce come scelte infrastrutturali strategiche e prioritarie i seguenti interventi sui corridoi e sui nodi di rilievo nazionale e regionale:
- realizzazione della terza corsia sulla autostrada A13 (da Bologna a Ferrara con estensione anche al ponte sul Po);
 - completamento della variante alla SS16 in territorio provinciale (realizzazione lotto Argenta-ponte Bastia sul Reno) e nuovo ponte sul Po a Pontelagoscuro;

- completamento Tangenziale Est (da SS16 al ponte sul Po a Ro Ferrarese);
- trasformazione della Cispadana in Autostrada e suo completamento;
- trasformazione Fe-Mare in autostrada (e contestuale realizzazione di complanare per l'accesso al Polo Ospedaliero di Cona);
- realizzazione della E55 tra Ravenna e Mestre;
- ristrutturazione del nodo SS309 sul porto canale di Porto Garibaldi;
- nuova viabilità di adduzione alla Autostrada Cispadana: dal casello di Pilastrello a Vigarano Mainarda (non compresa nel progetto Cispadana autostradale).

3. **(D)** Il ruolo del PTCP rispetto agli interventi infrastrutturali programmati, governati da enti sovraordinati, è quello di definire un quadro coerente di assetto territoriale al fine di:

- a. valutare le esigenze di riduzione/mitigazione degli impatti ambientali delle opere nelle fasi di cantiere e di esercizio;
- b. migliorare l'efficacia trasportistica per la mobilità di interesse provinciale;
- c. valutare gli effetti sulla rete viaria locale;
- d. coordinare gli sviluppi insediativi con il sistema dei vincoli e delle opportunità collegate alle nuove infrastrutture.

4. **(D)** Il PTCP affida agli archi che compongono la Grande Rete Provinciale e la Rete di Base Provinciale il ruolo di assi strategici, e fissa le regole per la sua rigorosa salvaguardia. In particolare la pianificazione comunale deve garantire che non avvenga la progressiva erosione delle prestazioni funzionali dei nuovi tracciati, e deve pertanto escludere nuovi sviluppi insediativi che in forme diffuse e/o in modi non adeguatamente attrezzati si appoggino funzionalmente a questi ultimi.

5. **(D)** La Grande Rete e la Rete di Base sono integrate integrata dalla Rete Provinciale Locale che copre relazioni secondarie e/o ha il compito di alleggerirle. Anche per tale rete valgono, sia pure in misura meno assoluta, i criteri di salvaguardia di cui al comma 4.

6. La rete è formata da tratti stradali anche appartenenti a diversi enti proprietari. In particolare alcuni tratti, soprattutto facenti parte della rete di supporto, possono coincidere con tratti di viabilità interna alle aree urbanizzate.

7. **(I)** I Comuni, nell'ambito della propria attività di governo del traffico e di elaborazione dei Piani Generali del Traffico Urbano, devono tener conto dell'eventuale ruolo assegnato nella rete stradale principale e secondaria ai tratti di loro competenza, con specifico riferimento alla individuazione della gerarchia della rete stradale (Tav. 2.1.) ed alla definizione delle conseguenti politiche di regolazione di tali tratti.

Art. 28 novies

Coordinamento delle politiche territoriali e delle scelte sulla mobilità a livello di ambiti territoriali sovracomunali

1. **(D)** I piani generali e di settore e gli atti di programmazione generale e settoriale degli enti e amministrazioni pubbliche, per gli aspetti che inducono significativi effetti sull'entità e i modi della mobilità, devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei requisiti illustrati ai precedenti artt. da 28 bis a 28 octies, anche sulla base di un Piano della Mobilità provinciale che può essere predisposto dalla Provincia come strumento di specificazione e coordinamento delle politiche, dei

progetti e delle azioni riguardanti le tematiche dell'accessibilità territoriale e urbana nel quadro della pianificazione regionale.

2. **(D)** Le tematiche relative alla mobilità costituiscono componente strategica della pianificazione strutturale e della concertazione istituzionale; pertanto tutte le problematiche (anche di carattere insediativo) aventi significativi effetti sulla mobilità locale ed in particolare su quella di rilievo sovracomunale devono essere oggetto di adeguate elaborazioni tecniche di carattere conoscitivo e di simulazione, da predisporre nelle sedi deputate (in particolare nelle Conferenze di pianificazione) ai fini degli approfondimenti necessari e della concertazione delle scelte urbanistiche, infrastrutturali e gestionali.

3. **(D)** I Comuni competenti per territorio e gli altri Enti interessati definiscono attraverso Accordi Territoriali a cui può partecipare la Provincia forme di coordinamento temporale e operativo (anche attraverso i rispettivi Piani Operativi Comunali) dei provvedimenti relativi alla realizzazione e gestione delle opere e alla valutazione, previo monitoraggio, dell'efficacia degli stessi.

4. **(I)** Nella definizione operativa degli interventi sul sistema delle infrastrutture per la mobilità la verifica delle alternative di tracciato e delle condizioni di minimizzazione degli impatti viene effettuata anche in funzione degli scenari di riequilibrio ecologico definiti dal progetto di rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo III delle presenti Norme.

5. **(I)** Le Amministrazioni Locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativa tecnica, economica ed ambientale e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale.

6. **(I)** La Provincia promuove la collaborazione con gli enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio al fine di garantire il potenziamento delle piccole stazioni ferroviarie.

Art. 28 decies

Programmi e modalità di intervento per la sicurezza stradale

1. **(I)** La Provincia persegue, nel quadro della propria attività di gestione, manutenzione ed adeguamento della rete di competenza, le finalità della messa in sicurezza e della risoluzione dei cosiddetti "punti neri". A tale fine applica tecniche di monitoraggio e controllo della sicurezza che consentono di individuare le cause specifiche di incidentalità ripetuta sulla rete e di adottare di conseguenza le azioni correttive. Essa inoltre, nel costruire e rendere efficiente la rete stradale, in particolare la Grande Rete e la Rete di Base, persegue l'obiettivo di limitare, con la collaborazione dei Comuni, l'utilizzo diffuso ed indiscriminato da parte del traffico di tratti della rete stradale inadeguati, impropri e/o di elevato impatto.

2. **(I)** Oltre a quanto indicato al comma 1, la Provincia si adopera direttamente per un più diffuso, corretto e coordinato impiego di due fondamentali strumenti di intervento, e cioè:

a. le tecniche di moderazione del traffico, importanti soprattutto in ambito urbano, dove devono coniugarsi con più generali politiche di recupero/riqualificazione degli spazi urbani;

- b. l'applicazione degli strumenti di telecontrollo delle infrazioni, con particolare riferimento al rispetto semaforico e dei limiti di velocità.

Art. 28 undecies

Condizioni di sicurezza e di sostenibilità della mobilità urbana.

Coordinamento con la pianificazione generale e con i provvedimenti settoriali

1. **(I)** Il conseguimento di assetti di mobilità sostenibili comporta che si realizzino in primo luogo relazioni spaziali corrette tra servizi urbani, soprattutto se di accesso quotidiano (scuole, negozi di vicinato ecc.), e distribuzione delle residenze e dei luoghi di lavoro. Il PTCP di conseguenza definisce come linea strategica la scelta in base alla quale lo sviluppo urbano concorra a migliorare tali relazioni.
2. **(D)** Con la finalità di cui al comma 1 i Comuni inseriscono tra gli elementi di valutazione che accompagnano gli strumenti di pianificazione urbanistica (ValSAT) specifici indicatori:
 - a. la distanza media delle aree residenziali, pesata rispetto alla popolazione residente, dai servizi primari (scuole materne, elementari e medie; negozi di prima necessità, verde attrezzato di quartiere);
 - b. la percentuale di popolazione rispetto al totale che risiede all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico come definiti dal presente Piano;
 - c. la percentuale, rispetto al totale, di aree che ospitano attività terziarie, commerciali e produttive ad alta densità di addetti (superiore a un addetto/100 mq.) che si trova all'interno dei bacini di influenza diretta dei citati assi di forza del trasporto pubblico.

Art.28 duodecies

I Piani Generali del Traffico Urbano

1. **(I)** Il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità del settore dei trasporti è in larga misura affidato alle politiche di governo locale del traffico. La Provincia, cui sono affidate ai sensi della legislazione vigente funzioni amministrative nel settore della viabilità e trasporti di vasta area, di coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni e di verifica delle compatibilità degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, svolge funzioni di coordinamento con finalità di:
 - a. armonizzare le previsioni dei diversi Comuni;
 - b. promuovere il perseguimento degli obiettivi generali posti alla base della redazione dei PGTU, dal Codice della Strada e dagli atti collegati (Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei PGTU);
 - c. verificare la coerenza tra le previsioni dei PGTU e il PTCP;
 - d. promuovere l'omogeneizzazione della strumentazione tecnica e procedurale relativa ai sistemi di monitoraggio ed alla regolazione/progettazione delle strade;
 - e. promuovere un sistema di monitoraggio e verifica dei piani.
2. **(D)** L'obbligo di redazione del cosiddetto "regolamento viario" previsto dalle Direttive può essere soddisfatto adottando l'elaborato standard che a tal fine può essere redatto dalla Provincia.

Tale documento potrà contenere anche un riferimento tecnico per la progettazione degli interventi di moderazione del traffico e dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni, al quale è bene che tutti i Comuni facciano riferimento per garantire una omogeneità - e quindi maggiore sicurezza intrinseca - di tali dispositivi e delle loro modalità di implementazione sull'intero territorio provinciale.

Art. 28 ter decies

Strategie del PTCP per il sistema logistico delle merci

1. **(D)** Al fine di costruire un adeguato sistema logistico per la movimentazione delle merci, il Piano individua i seguenti principali elementi ordinatori:
 - a. il sistema dei centri intermodali, formato dagli scali di Bondeno e dall'area integrata ex-SITIF di Pontelagoscuro;
2. **(D)** In accordo con i criteri definiti dal presente Piano, l'ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove aree può avvenire - nel rispetto delle altre disposizioni di cui alle presenti Norme di Attuazione- se i relativi ambiti risultano collegati alla rete stradale primaria ed al sistema della viabilità autostradale e superstradale attraverso tratti di viabilità adeguati e comunque non interessanti ambiti urbanizzati di carattere non produttivo.
3. **(I)** Lo sviluppo di nuovi ambiti produttivi o il completamento di ambiti esistenti che ricadono all'interno delle aree di diretta raccordabilità ferroviaria deve avvenire mantenendo la possibilità di inserire un raccordo ferroviario qualora non già esistente e favorendo le condizioni per l'insediamento di attività potenzialmente in grado di sfruttare tale raccordo.
4. **(D)** Nuove localizzazioni di strutture destinate all'autotrasporto e/o alla logistica delle merci, quali autoparchi, depositi e magazzini non direttamente connessi a stabilimenti produttivi, grandi officine specializzate, transit point ecc devono, essere preferibilmente localizzate all'interno o in stretta connessione fisica e funzionale con i poli logistici di cui al comma 1, qualora ricadenti entro un raggio di 10 km da questi ultimi.

Art. 29

Energia elettrica, linee ed impianti.

1. **(I)** La dotazione di energia elettrica è da ritenersi condizione basilare per la sostenibilità dei sistemi insediativi ed economici locali. A tal fine la pianificazione comunale, quella intercomunale e quella settoriale dovranno verificare il fabbisogno di energia derivante dalle ipotesi progettuali adottate, confrontarle con le disponibilità in atto ed indicare, d'intesa con i soggetti erogatori di energia elettrica e gestori delle reti di distribuzione, la ubicazione di eventuali nuovi impianti di produzione e di trasformazione di tensione, nonché i tracciati e le relative zone di rispetto delle nuove linee di tensione pari o superiore a 30 mila volt.
- (D)** In applicazione dall'art.15 della L.R. 30/2000 -Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - Gli strumenti di pianificazione comunale recepiscono le linee ed impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi delle leggi vigenti in materia. Inoltre individuano le linee ed impianti elettrici esistenti, nonché

quelli programmati in accordo con la pianificazione di medio periodo dei soggetti gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di tensione uguale o superiore a 30 mila volt e stabiliscono le relative fasce di rispetto secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

2. **(P)** Nelle fasce e nelle aree di rispetto per le linee ed impianti di cui al precedente comma 1 non sono ammesse nuove costruzioni.

3. **(D)** La progettazione dei tracciati delle linee elettriche nuove o in variante a linee esistenti, la loro realizzazione, la individuazione dei siti di ubicazione di nuovi impianti di produzione e di trasformazione di tensione, la loro realizzazione, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di potenziamento o sostanziale modifica degli impianti esistenti dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle componenti ambientali, storico-documentali e paesistiche del territorio interessato, con particolare riferimento ai contenuti descrittivi contenuti nella parte del presente Piano dedicata alle Unità di Paesaggio. Sono fatte salve più restrittive valutazioni di impatto ambientale, se previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché le limitazioni conseguenti a provvedimenti di tutela della pubblica incolumità e salute.

4. **(D)** La progettazione per la limitazione degli impatti sugli ecosistemi locali e quella di impatto visivo degli impianti e linee elettriche, dovrà essere effettuata avendo quale riferimento, oltre ai contenuti delle diverse parti di questo Piano, le indicazioni per l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture elettriche elaborate dall'Assessorato ambiente della Regione Emilia-Romagna.

Art.30

Divieto di installazioni pubblicitarie

1. **(P)** Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, negli invasi dei corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. **(D)** La Provincia, i Comuni e gli Enti di Gestione dei Parchi e della Biodiversità provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze e anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

Art. 30 bis

Riduzione dell'inquinamento luminoso.

1. **(D)** In applicazione dell'art. 3, primo comma, lettera e) della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'art.3, settimo comma della delibera di Giunta Regionale n. 1688/2013, il PTCP individua (Tav. 5.3) gli ambiti territoriali interessati dalle zone di Parco e dai Siti della Rete Natura 2000 definiti, ai sensi ai

sensi dell'art. 3 della citata DGR 1688/2013, Zone di protezione dall'Inquinamento luminoso, dando atto che alla data di adozione delle presenti Norme non è stato segnalato nel territorio provinciale nessun Osservatorio Astronomico ed Astrofisico cui applicare la medesima disciplina.

2. **(D)** Il Comune il cui territorio è interessato dalla presenza delle aree di cui al comma precedente, è tenuto ad adeguare i propri strumenti di pianificazione inserendo:

- nella Relazione di Piano una sezione dedicata all'argomento, contenente un inquadramento normativo sintetico ed una valutazione delle criticità rilevate e delle soluzioni adottate;
- nelle Norme di Attuazione, la disciplina di tutela prevista dalla L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dalla direttiva applicativa di cui alla DGR 1688/2013;
- nella cartografia di Piano, l'estensione della zona di protezione presente sul territorio comunale.

Articolo II. TITOLO IV – MISURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art.31

Localizzazione impianti per il trattamento dei rifiuti

1. **(P)** In applicazione del disposto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, non sono previsti nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. **(I)** Oltre che nei siti delle discariche di inerti regolarmente autorizzate alla data di adozione della presente Variante, gli impianti di recupero dei materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività estrattive, qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione settoriale (PIAE e/o PAE) ovvero dedicato alle attività di ripristino del sito di cava autorizzate nell'ambito della concessione.

3. **(I)** I centri di raccolta di cui all'art. 138, comma 1, lettera mm) del DLgs n. 152/2006, sono di norma localizzati in aree interne o contigue agli ambiti specializzati per attività produttive o nelle aree ecologicamente attrezzate di cui agli artt. A-13 e A-14 della L.R. 20/2000 e s.m.i. **(D)** Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'art. A-25 della citata L.R. 20/2000 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali.

4. **(P)** Fermo restando il contenuto delle altre norme e disposizioni del presente Piano, è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.

Art.32

Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale

1. **(I)** Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:
 - a. Vulnerabilità idrogeologica intrinseca, riferita ad acquiferi protetti e non protetti come disciplinati dal “Piano Territoriale per il risanamento e la Tutela delle Acque” ;
 - b. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui al D.Lgs. 152/2006;
 - c. distanza dai corpi d’acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);
 - d. Piano per l’Assetto Idrogeologico del Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Maggio 2001: Aree classificate come fascia A “Fascia di deflusso della piena “ e fascia B “Fascia di esondazione” (artt. 29 e 30 delle norme);
 - e. Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Reno, approvato dalla Giunta Regionale EmiliaRomagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003: “Alveo attivo” (art. 15 delle norme); “Aree ad alta probabilità di inondazione” (art. 16 delle norme); “Aree per la realizzazione degli interventi strutturali” (art. 17 delle norme); “Fasce di pertinenza fluviale” (art. 18 delle norme);
 - f. Piano per l’Assetto Idrogeologico di bacino idrografico per il Delta, adottato il 18 dicembre 2001: “Fascia A – B - alveo interessato del deflusso e dall’invaso della piena” (art.11 delle Norme);
 - g. Tutela individuata dalla pianificazione comunale dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e idrogeologico.
2. **(P)** Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
3. **(D)** Le restanti attività, diverse da quelle indicate al comma precedente, sono soggette alla pianificazione urbanistica locale.

Art.33

Localizzazione impianti per l’emittenza radio e televisiva.

1. **(P)** Fermo restando il contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, è comunque vietata la localizzazione di impianti per l’emittenza radio e televisiva nelle aree classificate come zone B e zone C nei Piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.
2. **(D)** Sempre nel rispetto del contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, qualora i Piani di Risanamento e rilocalizzazione, verificata la indisponibilità di altre aree idonee confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la collocazioni di impianti nella fascia continua di ml.500 di distanza dall’intero perimetro del confine Provinciale, ovvero nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, ovvero all’interno di aree individuate quali “Aree di collegamento ecologico” di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005, il Piano di risanamento o delocalizzazione dovrà necessariamente comprendere uno specifico Studio di Incidenza con

riferimento alle componenti tutelate in tali ambiti. **(P)** Nelle stesse zone è comunque vietata la localizzazione di nuovi impianti non conseguenti a Piani di risanamento e rilocalizzazione di impianti già in esercizio al 5 dicembre 2007, data di adozione del Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).

Art. 34

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. **(D)** Il PTCP attua le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento (D. Lgs. 105/2015 (di seguito Decreto) e D.M. 09.05.2001) e regionale L.R. 26/2003 e s.m.i. (di seguito Legge) per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni relative alla presenza o prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di soglia inferiore e di soglia superiore, come definiti all'articolo 3 del Decreto.

2. **(D)** Il PTCP, in attuazione del comma 1 e s.m.i.:

- individua nelle tavole di Quadro Conoscitivo le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, recependo quelle validate dai competenti comitati di cui all'art. 3, comma 4 o, in mancanza dell'atto conclusivo di valutazione, utilizzando quelle fornite direttamente dal gestore;
- disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal D.M. 09.05. 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

La suddetta disciplina delle relazioni tiene anche conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. **(P)** Sulla base dell'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP, sono tenuti all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici;

- i comuni sul cui territorio è presente, o in corso di realizzazione, uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
- i comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune.

La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regola gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal D.M. 09.05.2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

4. **(D)** I restanti Comuni sono comunque tenuti a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 22 del Decreto, qualora risultassero interessati dall'area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante successivamente all'approvazione delle presenti Norme, o qualora intervenissero modifiche alle aree di danno già individuate dal PTCP.

5. **(D)** L'adeguamento di cui ai commi 3 e 4 è compiuto dai Comuni in un apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al D.M. 09.05. 2001.

6. **(P)** Ai sensi dell'art. 13 della Legge, fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'art. 12 della Legge risultano soggetti ai vincoli di destinazione della

Tab. 3b del D.M. 09.05.2001. Ai fini dell'osservanza di tali vincoli, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, subordinati a procedimenti abilitativi (con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3 della legge), il competente Comitato Tecnico di cui all'art. 3, comma 4 della Legge esprime parere preventivo e vincolante.

7. **(D)** L'adeguamento dello strumento urbanistico si concretizza anche in valutazioni di compatibilità che devono essere effettuate dai Comuni, con gli elementi territoriali vulnerabili, con quelli ambientali vulnerabili, con le infrastrutture ed i nodi di trasporto e le reti tecnologiche. I Comuni sono inoltre tenuti a rispettare eventuali prescrizioni contenute nel parere preventivo e vincolante che la competente autorità, di cui all'art. 3, comma 4 della Legge esprime in materia di compatibilità territoriale.

In conformità all'articolo 12 della Legge in merito all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali, i Comuni possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno prodotte dagli stabilimenti, ferma restando la conformità dell'atto stesso ai criteri definiti dal D.M. 09/05/2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui all'art.3, comma 4 della Legge.

8. **(I)** Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente comma, il PTCP individua, nelle Cartografie del Gruppo 5, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale con particolari rischi di vulnerabilità paesaggistica ed ambientale e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

9. **(D)** I Comuni, in sede di predisposizione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" sono tenuti ad assumere tali elementi ed a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento alla localizzazione di pozzi idropotabili, alla rete scolante e al reticolo idrografico minore, nonché agli studi dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

10. **(P)** Con riferimento alla Cartografia di cui al comma precedente, sono da considerarsi "zone precluse" all'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante in base a vincoli o limitazioni vigenti:

- le aree comprese nel sistema forestale e boschivo (art. 10 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, limitatamente alle "fasce di espansione inondabili" (art. 18 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17 delle presenti Norme);
- le aree appartenenti a "complessi archeologici" e quelle di "accertata e rilevante consistenza archeologica", ai sensi dell'art. 21 delle presenti Norme;
- le aree di rilevante interesse storico testimoniale appartenenti alle aree iscritte del sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po" ed al sistema insediativo storico delle "Partecipanze" Cento-Pievesi (art. 22 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 25 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- le aree comprese all'interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Dossi di pianura e dune costiere di accertato interesse storico testimoniale (art. 20 lettera b delle presenti Norme);

- le aree comprese nella zone B e C del Parco Regionale del delta del Po, le riserve naturali statali e regionali e le aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della L.R. 6/2005 e s.m.i.;
- le aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e porzione della fascia C sottesa da un "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" (in cui i Comuni competenti sono tenuti ad effettuare una Valutazione delle condizioni di rischio per l'individuazione delle aree inondabili (con tempo di ritorno pari a 200 anni) ed applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle eventuali opere idrauliche, le norme relative alla fascia B, come individuate dagli artt. 29, 30 e 31 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI-Po);
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in attuazione della Legge 267/1998 e s.m.i., approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per i territori di competenza;
- le aree ricadenti entro perimetri di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;
- le zone che dispongono di concessione ai sensi della L.R. 32/1988 - Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo;
- le zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) come definite dal D.P.R. 357/1997 Conservazione degli habitat naturali, nonché dall'art. 27-bis delle presenti Norme.

11. **(D)** Ai sensi del D.M. 09.05. 2001 la valutazione di compatibilità ambientale dello stabilimento con gli elementi ambientali vulnerabili si basa innanzitutto sulla definizione della categoria di danno ambientale da parte del gestore. Tale definizione avviene a seguito di valutazione sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale.

12. **(D)** Al fine di valutare la compatibilità ambientale di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili l'ipotesi di "danno grave" prefigura incompatibilità. In tal caso il Comune può procedere ai sensi del D.M. 09/05/2001, invitando il gestore a trasmettere al competente comitato di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale. In caso di "danno significativo" al fine della valutazione della compatibilità ambientale dello stabilimento si prosegue con l'individuazione della classe di pericolosità ambientale, di cui al successivo comma 13.

13. **(D)** Ai fini della valutazione della compatibilità ambientale, il presente comma definisce tre classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello stabilimento, distinguendole in base alla potenzialità ed alla tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali, come riportato nella tabella successiva. Con riferimento a tali classi di pericolosità ambientale, si individuano tre fasce intorno allo stabilimento che possono costituire un efficace riferimento entro cui verificare la compatibilità ambientale degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili circostanti.

Categorie di danno ambientale

Danno significativo	Danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due
	anni dall'inizio degli interventi stessi

Danno grave	Danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi
-------------	---

<i>Classe di pericolosità</i>	<i>Tipologia di sostanze presenti</i>	<i>Fascia entro cui operare la verifica di compatibilità ambientale</i>
Elevata pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 1 D. Lgs. 105/2015	Entro 200 m
Media pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alla soglia di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della stessa soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 1 D. Lgs. 105/2015	Entro 150 m
Bassa pericolosità ambientale	Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29	Entro 100 m

Qualora le aree di danno valutate per la compatibilità territoriale (e corrispondenti alle categorie di effetti relative al rilascio tossico per l'uomo) risultino maggiori di quelle indicate nella precedente tabella, vengono assunte le prime, ed applicate limitatamente al caso di scenari incidentali di rilascio tossico che possano ragionevolmente causare una ricaduta al suolo di inquinanti e contaminare il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei. In particolare occorre valutare caso per caso se l'eventuale rilascio tossico, esaurita la fase acuta di rischio per la salute umana (e degli altri organismi viventi) si evolva in una dispersione senza ulteriori effetti, ovvero se è attesa la ricaduta e deposizione di componenti (particolato, principi attivi, ecc.) in grado di causare un inquinamento significativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

14. **(D)** Le rimanenti zone del territorio provinciale possono essere considerate compatibili per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

15. **(P)** Devono in generale essere assunti criteri di tutela delle aree agricole garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i., tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti. Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal PAI-Po, dal PAI-Delta e dallo PSAI-Reno in merito agli stabilimenti a rischio esistenti. I Comuni in sede di redazione dell'elaborato tecnico RIR sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 35

Programmazione della delocalizzazione di aziende insediate in situazioni incongrue

1. **(D)** Al fine di favorire la dismissione di attività produttive insediate nel territorio rurale o urbano il PSC deve prevedere la ricognizione puntuale delle situazioni di sedi produttive che non presentino requisiti di infrastrutturazione e di dotazioni ambientali adeguati. La conseguente classificazione di tali situazioni insediative incongrue, vale a dire non coerenti con il territorio rurale o urbano circostante, comporta la definizione normativa delle condizioni per il trasferimento dell'attività, secondo modalità che vengono fissate dal PSC prevedendo che in sede di POC si effettui:

- l'assegnazione alla proprietà dell'area insediata di un diritto edificatorio da trasferire previa permuta con il Comune o con altro operatore dell'area in oggetto con area insediabile per attività produttive, a condizioni convenzionate previste dal POC. In assenza di aree da confermare rispetto al PRG previgente, destinabili a tali usi, il PSC può prevedere quote integrative di nuovi ambiti finalizzandoli strettamente a tali trasferimenti;
- la riqualificazione ambientale dell'area ed il ripristino di condizioni di compatibilità ambientale e di coerenza paesaggistica e funzionale con il contesto: nel caso di aree rurali attraverso il riuso dei suoli a fini agricoli e di attività economiche compatibili; nel caso di insediamenti urbani, attraverso l'accordo con il Comune per la trasformazione urbanistica finalizzata all'alleggerimento del carico urbanistico ed al concorso significativo dell'intervento alla realizzazione di dotazioni territoriali pubbliche previste dal Piano per quell'area urbana.

Art. 36

Il rischio sismico.

1. La "Carta Provinciale di zonazione sismica di I livello" distingue, sulla base delle conoscenze disponibili, le aree in cui sono attesi effetti locali in caso di evento sismico ed individua, per ciascuna di esse, le necessarie analisi di approfondimento da effettuare nella predisposizione ed aggiornamento degli strumenti urbanistici, al fine di garantire la compatibilità delle trasformazioni del suolo con l'obiettivo di riduzione del rischio sismico. Tale carta interpreta le informazioni contenute nella "Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali" e rappresenta una carta di indirizzo per la pianificazione comunale e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione. Pertanto, i Comuni, nell'ambito della

redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella Tavola 3, di seguito esplicitate:

1. colore giallo: aree corrispondenti alle zone caratterizzate da depositi di natura prevalentemente fine individuate nella “Carta Provinciale delle aree suscettibili di effetti locali”, soggetti ad amplificazione stratigrafica e potenziali cedimenti per eventuale ri-consolidazione indotti dal sisma;
2. colore rosso: aree corrispondenti alle zone caratterizzate da corpi sabbiosi affioranti o presenti, indicativamente, nei primi 15 m di profondità individuati nella “Carta Provinciale delle aree suscettibili di effetti locali”, suscettibili di amplificazione stratigrafica e liquefazione e conseguenti potenziali cedimenti per addensamento e/o riconsolidazione indotti dal sisma.

2 Applicazione alla pianificazione comunale: con riferimento alle Tavv. 3 e 3.1-3.10 “Carta provinciale di zonazione sismica di I livello” del presente Piano, nella predisposizione degli strumenti urbanistici comunali, dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari secondo quanto indicato dagli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” di cui alla propria deliberazione n. 2193/2015.”

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 38

Le polarità funzionali.

1. **(D)** I poli funzionali sono ambiti territoriali ove si concentrano funzioni a cui il PTCP riconosce o assegna carattere strategico per l’assetto territoriale e socioeconomico della provincia. Ai sensi dell’art. A-15 della L.R. 20/2000, essi sono caratterizzati da:
 - presenza di una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità;
 - concentrazione in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria;
 - forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci;
 - bacino di utenza di carattere sovracomunale;
 - forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e di conseguenza sul sistema ambientale e della qualità urbana.
2. **(D)** Il PTCP individua nella tavola 2.3 “Poli funzionali”, con appositi simboli grafici, i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare e riqualificare, nonché quelli da realizzare sulla base di atti di pianificazione e programmazione condivisi dalla Provincia.
3. **(I)** Il PTCP definisce per i poli funzionali esistenti e di progetto il seguente sistema di obiettivi:
 - riconoscimento del ruolo di punti di eccellenza delle funzioni territoriali di scala provinciale, in grado di costituire elementi strutturali dell’assetto e di concorrere alla promozione della qualificazione a scala nazionale e internazionale del sistema provinciale;
 - qualificazione dell’accessibilità pubblica e privata e della logistica;
 - sviluppo delle funzioni presenti e integrazione nel sistema economico più vasto; - miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale.

4. **(D)** Per ciascuno dei poli funzionali esistenti e di previsione verrà sottoscritto un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. A-15 della L.R. 20/2000 tra la Provincia, il Comune o l'Unione di Comuni nel cui territorio il polo è localizzato, e la Regione nei casi in cui siano coinvolte sue competenze.

L'Accordo Territoriale contiene almeno:

- l'individuazione cartografica e caratteristiche insediative e funzionali;
- l'elenco dei soggetti coinvolti (proprietà, gestione, servizi forniti);
- le previsioni urbanistiche del PRG/PSC vigente ed il loro stato di attuazione;
- gli obiettivi di pianificazione condivisa e gli interventi programmati e il loro stato di attuazione; - quadro programmatico, ruoli dei soggetti coinvolti e risorse per l'attuazione degli interventi; - aspetti gestionali.

5. **(D)** Attenendosi alle tipologie individuate dalla L.R. 20/2000 il PTCP individua i seguenti poli esistenti:

a) centri direzionali, fieristici ed espositivi, centri congressi:

1) Fiera di Ferrara;

b) poli commerciali:

1) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'il Castello' – Ferrara;

2) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'le Mura' – Ferrara;

3) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'Diamante' – Ferrara;

4) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'il Guercino' – Cento;

5) Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale 'le Valli' – Comacchio.

c) aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio:

1) Terminal ferroviario FER di Bondeno;

d) aeroporti, porti e stazioni principali:

1) porto regionale di Portograribaldi;

2) porto regionale di Goro;

3) stazione ferroviaria di Ferrara.

e) aree attrezzate per l'autotrasporto:

1) area SITIF di Pontelagoscuro.

f) poli tecnologici, istruzione, università e centri di ricerca scientifica:

1) Università di Ferrara;

2) TecnoPolo di Ferrara;

3) Polo ospedaliero di Cona;

4) Polo ospedaliero del Delta;

5) Polo ospedaliero di Cento;

6) Polo ospedaliero di Argenta;

7) Stabilimento ospedaliero di Copparo;

8) Stabilimento ospedaliero di Comacchio;

9) Polo scolastico superiore di Ferrara;

10) Polo scolastico superiore di Cento;

11) Polo scolastico superiore di Codigoro.

e) strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico:

1) Stadio comunale 'Paolo Mazza' – Ferrara;

- 2) Polo sportivo di via Wagner – Ferrara;
 - 3) Polo sportivo CUS – Ferrara;
 - 4) Teatro Comunale – Ferrara;
 - 5) Multisala UCI Cinemas – Ferrara, via Darsena;
 - 6) Multisala Cinepark - Cento.
6. **(P)** La previsione di nuovi poli funzionali può avvenire attraverso la loro localizzazione nei PSC predisposti da Comuni in Associazione od Unione, da recepirsi nel PTCP nella fase della loro approvazione. Qualora siano interessati ulteriori Comuni deve essere preventivamente sottoscritto un Accordo Territoriale tra l'Associazione o l'Unione di Comuni e tali Comuni.
7. **(P)** L'attuazione dei poli funzionali di previsione di cui al comma 6 è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale di cui al comma 4; in assenza di tale accordo possono essere attuati soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture eventualmente esistenti, senza cambi d'uso.

Art. 39 Il sistema produttivo.

1. Ai sensi degli articoli A-13 e A-14 della L.R. 20/2000 si definiscono ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale le parti di territorio caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni.
2. Il PTCP definisce, d'intesa con i comuni interessati, gli ambiti produttivi idonei a svolgere un ruolo di rilievo territoriale sovracomunale, attraverso valutazioni relative a:
 - potenziale di sviluppo socioeconomico che il sistema produttivo localizzato nell'ambito è in grado di esprimere (relazioni produttive e commerciali con altre imprese, internazionalizzazione ed innovazione tecnologica, sistema di relazioni interne all'ambito territoriale) allo stato attuale e in prospettiva;
 - dotazione infrastrutturale sia per l'accesso e la distribuzione delle merci e delle materie prime, sia per i servizi connessi o complementari alle attività produttive presenti.
 - bacini di manodopera interessati;
 - territori tributari dell'area quanto a materie prime (soprattutto per l'agroalimentare); - effetti di sistema prodotti sulle aree minori e sull'imprenditoria in esse collocata.
3. **(D)** D'intesa con i Comuni interessati sono individuati:
 - a) ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;
 - b) gli ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale;
 - c) gli ambiti comunali di riorganizzazione.

L'individuazione ideogrammatica degli ambiti, effettuata nella Tav. 2.3. del PTCP in scala 1: 50.000, ha valore puramente indicativo. La estensione territoriale effettiva degli ambiti viene definita in sede di Accordo Territoriale e specificata attraverso la formazione e approvazione dei PSC da parte dei Comuni interessati per territorio insediato/insediabile. Il PSC ha altresì il compito di definire nel dettaglio, attraverso la propria normativa, l'assetto infrastrutturale da perseguire ed i principali requisiti urbanistici e funzionali degli ambiti di competenza. Le criticità e le condizioni vincolanti all'insediamento dei singoli ambiti sono puntualmente indicate negli artt. 40, 41 e 42 delle presenti Norme e costituiscono indirizzi normativi da applicare nella definizione dei contenuti degli Accordi territoriali e nella formazione e valutazione dei PSC.

Art. 40

Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale (SC).

1. Il PTCP individua i seguenti ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale:

SC1 - S. Giovanni di Ostellato;

SC2 - Codigoro/Pomposa;

SC3 - Argenta;

SC4 - Ferrara nord ovest .

(D) A i primi tre ambiti il PTCP attribuisce la priorità negli investimenti ed azioni necessarie alla loro trasformazione in Ambiti Produttivi Ecologicamente Attrezzati (APEA).

2. (D) Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **S. Giovanni di Ostellato**, la pianificazione intercomunale dovrà porre particolare attenzione agli aspetti legati :

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;
- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- alla individuazione di una idonea area di filtro rispetto all'abitato di S. Giovanni, realizzabile attraverso le azioni di compensazione ambientale a carico del comparto produttivo e utile anche alla attenuazione degli effetti del traffico sulla superstrada Fe-mare;
- alla individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla eventuale realizzazione del collegamento ferroviario regionale Ostellato – Comacchio, secondo le indicazioni dello studio di fattibilità redatto con Provincia e FER;
- alla individuazione delle modalità di diretta connessione con il sistema idroviario padanoveneto, anche valutando le future possibilità di crescita dell'area a sud della superstrada Femare;
- alla connessione funzionale con le altre aree specializzate collocate sul tratto ferrarese dell'idrovia, in particolare con le aree individuate a sud dell'abitato di Migliarino (c.d. Polo Nautico);
- alla individuazione delle aree necessarie per la costruzione delle reti di trasporto dell'energia prodotta dagli impianti localizzabili nell'ambito o, comunque, necessarie per la corretta alimentazione del polo medesimo;
- alla individuazione delle politiche di sviluppo dei servizi alla produzione ed agli addetti ad essa.

3. **(D)** Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **Codigoro/Pomposa** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;
- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- alla definizione delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico ed energetico del polo, anche operando sulla linea dei recuperi derivanti dal ciclo produttivo;
- alla definizione delle opere necessarie al completamento e miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali, anche tenendo conto delle ipotesi di realizzazione della nuova autostrada E55;
- alla definizione del limite meridionale del polo, tenendo conto della contiguità con le aree del Parco Regionale del Delta del Po e con il sito storico della Abbazia di Pomposa;
- all'inserimento dell'ambito produttivo all'interno di un comparto territoriale caratterizzato anche da altre funzioni temporanee di tipo industriale, quali il polo estrattivo provinciale di Pontemaodino. A tale proposito, la pianificazione comunale dovrà contribuire a definire i sistemi di connessione necessari alla continuità della Rete Ecologica Provinciale nel settore a nord del Po di Volano;
- alle modalità di connessione fisica e funzionale con le aree produttive esistenti ad ovest del polo, potenzialmente integrabili in un unico ambito funzionale specializzato.

4. **(D)** Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **Argenta** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;

- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- alla valutazione della effettiva utilizzabilità della rete ferroviaria, in modo da garantire la possibilità di accesso multimodale all'area, anche attraverso la valutazione di fattibilità di uno specifico raccordo ferroviario;
- alla valutazione sulla possibile integrazione con le aree produttive dismesse in località S.Biagio di Argenta, nell'ottica del miglior utilizzo degli ambiti specializzati oggi esistenti e come possibile soluzione alternativa per l'accesso alla modalità su ferro. L'integrazione dovrà prevedere anche la unicità di gestione dei due ambiti, al termine del percorso di adeguamento ai criteri APEA;
- alla individuazione delle reti di connessione fisica e telematica tra il polo e le altre significative realtà produttive del territorio intercomunale, in particolare con le aree di Portomaggiore, collocate sulla stessa relazione infrastrutturale.

5. **(D)** Relativamente all'ambito di rilievo sovra comunale di **Ferrara nord-ovest** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla verifica preventiva e alla riduzione degli impatti derivanti dal prelievo e dal rilascio nella rete idraulica superficiale delle acque necessarie al funzionamento degli impianti;
- alla riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e DGR n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia";
- alla previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo per irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e strade, ecc.), fino a promuovere, in caso di necessità, acquedotti industriali per soddisfare eventuali incrementi futuri di necessità idriche, piuttosto che lo sfruttamento massivo di risorse sotterranee, onde evitare emungimenti in aree contigue e che si sommano idraulicamente anche con attivazioni in periodi diversi successivi nel tempo;
- alla predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica prima della realizzazione degli interventi e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica;
- al completamento del sistema della accessibilità al polo, prioritariamente con la piena efficienza delle connessioni al casello Fe-nord della A13;
- alla definizione delle aree necessarie per la costruzione delle reti di trasporto dell'energia prodotta dagli impianti localizzati nel polo;
- alla definizione del limite occidentale del polo, dove le aree produttive finiscono a diretto contatto delle zone iscritte nella lista UNESCO ("Diamantina"), stabilendo le forme di chiusura dell'ambito specializzato e le reti di connessione con il paesaggio storico ed il sistema ambientale del settore territoriale nord-ovest;
- alla individuazione ed alla protezione e valorizzazione delle connessioni ancora possibili con le aree ad oriente del polo, sino al Parco Urbano, al fine di costruire le condizioni per la continuità della Rete Ecologica Provinciale (REP) e quelle per la integrazione delle funzioni ricreative insediabili nel settore nord e nord-ovest della città.

6. **(D)** Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva degli ambiti di rilievo sovra comunale sopra elencati sono definite in sede di Accordo Territoriale che deve essere

stipulato, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 20/2000, tra i comuni interessati per territorio insediato/insediabile e la Provincia di Ferrara. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree sia realizzata attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso la costituzione di Consorzi o di Società miste, anche con l'intervento di altri Comuni.

7. **(D)** Le parti degli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale già insediate alla data di adozione del presente Piano, sono riconosciute dalla Provincia come prioritariamente candidate alla progressiva trasformazione in aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. A-14 della L.R. 20/2000 e del successivo art. 60 delle presenti Norme. Pertanto, ai fini di tale trasformazione, trova prioritaria applicazione l'atto di coordinamento tecnico approvato dalla Regione con Del. C.R. 118 del 13/06/2007.

8. **(D)** L'Accordo Territoriale con la Provincia di cui al comma 6 definisce in particolare gli elementi appartenenti ai seguenti quattro punti:

- qualificazione e sviluppo urbanistico delle aree produttive;
- sistema della mobilità delle persone e delle merci;
- qualità ambientale del territorio e sostenibilità del sistema produttivo;
- definizione delle aree ecologicamente attrezzate;
- programmazione temporale degli interventi;
- risorse per l'attuazione degli interventi a loro volta articolati in obiettivi – azioni – elementi di monitoraggio.

L'Accordo comprende:

Contenuti generali

- definizione cartografica degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;
- definizione delle caratteristiche insediative e funzionali degli ambiti;
- definizione dello stato giuridico delle diverse parti e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- modalità di applicazione della perequazione territoriale tra i comuni coinvolti;
- modalità di applicazione dei criteri perequativi da applicare nell'assegnazione dei diritti edificatori;
- condizioni generali di assetto infrastrutturale attuale e di progetto; - programmazione temporale degli interventi; - risorse per l'attuazione degli interventi.

Contenuti per la qualificazione e lo sviluppo urbanistico delle aree produttive

- risparmio della risorsa suolo e complessivamente delle risorse naturali attraverso norme che incentivino le soluzioni edilizie ed urbanistiche in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici, alla attenuazione dei rumori, all'abbattimento delle polveri, al massimo risparmio delle risorse idriche;
- economicità degli interventi rispetto alle reti esistenti della viabilità, del trasporto pubblico, delle infrastrutture tecnologiche, e alle dotazioni di servizi;
- flessibilità delle soluzioni urbanistiche, rispetto alle differenti esigenze insediative delle imprese e alla loro modificazione nel tempo;
- qualità urbanistico-architettonica degli insediamenti preferibilmente attraverso la definizione di criteri guida per una idonea conformazione delle strutture edilizie, delle opere di urbanizzazione, degli elementi di arredo e della segnaletica finalizzate a dare riconoscibilità all'area produttiva;

- miglioramento del livello delle dotazioni ecologiche, in particolare con la realizzazione di barriere vegetali aventi una funzione sia di schermo visivo che di protezione ambientale.
- Contenuti per il miglioramento del sistema della mobilità delle persone e delle merci*
- Integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione sul territorio e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma - ferro e gomma - gomma sui quali organizzare corridoi plurimodali ad elevata funzionalità;
 - miglioramento dell'accessibilità al sistema delle aree produttive, migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;
 - concorso alla realizzazione di un sistema di piattaforme logistiche sul territorio in grado di consentire la razionalizzazione del trasporto merci;
 - definizione di una scala di propedeuticità temporali di realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, evitando disorganicità di attuazione.

Contenuti per il miglioramento della qualità ambientale del territorio e la sostenibilità del sistema produttivo

- Perseguimento di obiettivi in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, in relazione a quanto stabilito dal presente Piano;
- risanamento di situazioni di degrado, attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica di aree dismesse precedute da interventi di bonifica e messa in sicurezza, ove necessarie;
- positiva correlazione nelle scelte insediative tra aspetti paesaggistici, idrogeologici, energetici, di traffico, di inquinamento acustico, di rapporto con il verde urbano e territoriale, di principi di qualità ecologica.

9. **(D)** I contenuti dell'Accordo costituiscono parametro di valutazione per eventuali modifiche del PSC dei Comuni interessati. La Provincia promuove gli obiettivi e le azioni dell'Accordo all'interno degli strumenti di programmazione temporale ed economica degli interventi. La Provincia definisce con apposito Atto in sede di espressione dell'intesa di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 la bozza dell'Accordo Territoriale, alla cui stipula è subordinata l'attuazione delle aree produttive di rilievo sovra comunale. Per la redazione e approvazione dei PSC, dei RUE e dei POC comunali l'Accordo costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio, da parte della Provincia (PSC e POC) e del Comune (PSC, RUE e POC).

10. **(I)** In sede di Accordo Territoriale gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale di cui al comma 3 possono essere articolati in vari sub-ambiti, in base al criterio generale di prevalenza degli usi esistenti e ammessi (prevalenza di usi produttivo-manifatturieri, terziari, direzionali, commerciali) ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche nella prospettiva del Piano, da parti delle aree.

Ogni Comune rientrante in un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale è tenuto in sede di redazione di variante di PSC e di elaborazione dei POC inerenti il sistema produttivo a recepire i contenuti dell'Accordo e a dare opportuna informazione agli altri Comuni interessati, al fine di consentire eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

11. **(I)** Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, come pure nella realizzazione delle previsioni infrastrutturali ad essi relative, si deve operare in modo da salvaguardare e valorizzare le componenti strutturali della rete ecologica esistenti e per realizzare le connessioni mancanti.

12. **(D)** La disciplina dei RUE comunali, attraverso specifiche norme applicative delle direttive dei PSC, deve dare attuazione ai contenuti dell'Accordo. In particolare, il RUE disciplina le

modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate dei sub-ambiti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- nei lotti insediati non è consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente al momento dell'adozione del PSC;
- la possibilità di incremento della superficie coperta rispetto a quella esistente al momento dell'adozione del PSC è limitata ad un massimo del 10% e ad una superficie coperta non superiore a 15.000 mq., e viene definita dalla pianificazione comunale finalizzandone l'utilizzo alla riorganizzazione delle funzioni e del layout aziendale;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.

Al fine di mantenere nel tempo la massima coerenza funzionale ed efficacia nella gestione economica e ambientale degli insediamenti, Il RUE (per le parti insediate) e il POC (per gli ambiti di nuovo insediamento) possono condizionare i cambi d'uso nelle strutture esistenti e gli usi ammessi nelle nuove strutture al rispetto di requisiti relativi alla compatibilità funzionale, all'utilizzo di energie alternative e/o di risorse energetiche presenti nell'area, alle alternative presenti nel territorio comunale per l'insediamento di funzioni non produttive.

13. **(P)** Fino all'approvazione degli Accordi Territoriali di cui al precedente comma 6, finalizzati all'attuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, eventuali varianti ai Piani vigenti, anche nel caso in cui introducano limitati incrementi delle superfici territoriali interessate, sono soggette per l'approvazione, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 40 della L.R.20/2000, alla procedura dell'Accordo di Programma, limitatamente ad eventuali interventi di rilevante interesse pubblico la cui attuazione richieda una variante urbanistica entro l'area produttiva di rilievo sovra comunale, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti sopra richiamati.

Art. 41

Gli ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale (PT).

1. Il PTCP individua i seguenti ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale ma con potenzialità sovra comunale: PT1 - Ferrara sud – Poggiorenatico; PT2 - Bondeno.

(D) La Provincia ed i Comuni, anche attraverso l'azione della Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, coordinano ed integrano le proprie politiche di sviluppo infrastrutturale e di investimento sul capitale territoriale al fine di rendere effettiva la capacità sovra comunale potenziale di tali ambiti.

2. **(D)** Relativamente all'ambito con potenzialità sovra comunale di **Ferrara sud - Poggiorenatico** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla corretta integrazione delle aree previste dal PRG di Poggiorenatico e quelle individuate dal PSC di Ferrara tra loro e con il nodo determinato dal casello di Fe/sud sulla A13;
- al miglioramento delle relazioni tra l'area ed il bacino di produzione ortofrutticola tra Ferrara, Ravenna e Bologna, tenendo in considerazione la evoluzione in senso autostradale della attuale superstrada Ferrara-mare;
- alla ulteriore integrazione con le strutture di servizio legate alle stesse produzioni e con le esigenze logistiche della distribuzione urbana dei prodotti freschi o deperibili, in modo da sollecitare la specializzazione dell'ambito produttivo.
- al corretto collegamento tra l'ambito e la futura Autostrada Cispadana.

3. (D) Relativamente all'ambito con potenzialità sovra comunale di **Bondeno** la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alle modalità di effettiva integrazione dei diversi ambiti produttivi in un unico ambito specializzato;
- all'incremento dell'utilizzo della modalità ferroviaria, sia attraverso l'incremento dei raccordi e delle piattaforme oggi attive che con la valutazione di fattibilità del trasferimento delle funzioni prima assolve dal dismesso scalo merci di Ferrara;
- alle possibilità di utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili;
- alle interferenze con il sistema delle aree di rilevanza ambientale e, in particolare, ai rapporti con il vicino areale di foce Panaro.

4. (D) Dal momento del riconoscimento effettivo come ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, gli ambiti di cui al comma 1. sono regolati con le modalità di cui ai commi da 6 a 13 del precedente art. 40.

Art. 42

Ambiti specializzati per attività produttive comunali di riorganizzazione (CR).

1. Il PTCP individua i seguenti ambiti specializzati per attività produttive comunali di riorganizzazione:

- CR1 – Cento;
- CR2 – Copparo;
- CR3 - S. Agostino ovest;
- CR4 – Mesola-Goro (Bosco Mesola).

6.1. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di Cento la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla individuazione delle connessioni con gli altri ambiti produttivi specializzati del comune di Cento, in particolare con le aree esistenti a nord-ovest di Cento (Cento 2000-Renazzo) e con quelle non ancora realizzate ad est di Dodici Morelli, in considerazione del possibile effetto di trascinamento che su di esse avrà la realizzazione della bretella di connessione con la autostrada Cispadana e (attraverso Bondeno) con l'asse Transpolesano;
- al ruolo assegnato all'ambito nel processo di riorganizzazione del comparto nord della Città di Cento, in particolare delineando le modalità di connessione tra le aree produttive dismesse contigue al Centro Storico e la polarità commerciale insediata oltre il confine nord dell'ambito;
- alle soluzioni di permeabilità dell'ambito per consentire il mantenimento di corridoi liberi per favorire la mobilità delle specie floristiche e faunistiche tra le due zone agricole ad est e ovest dell'ambito.

6.2. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di Copparo (Berco), la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla individuazione delle aree necessarie al potenziamento del collegamento Ferrara-Copparo ed al completamento della Tangenziale Est sino al ponte sul Po di Ro/Polesella;
- alla individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla realizzazione del collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – Copparo, secondo le indicazioni dello studio di fattibilità redatto con Provincia e FER;

- alla protezione delle potenzialità di crescita dell'ambito specializzato nel comparto nord-ovest del centro di Copparo, orientando coerentemente a tale fine le linee di sviluppo degli ambiti specializzati per la residenza e per i servizi alla persona;
- alla individuazione delle reti di connessione fisica e telematica tra il polo e le altre significative realtà produttive del territorio intercomunale.

6.3. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di S. Agostino (aree capoluogo ovest), la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla connessione con il sistema della viabilità di distribuzione da/per l'Autostrada Cispadana; - agli effetti di ristrutturazione sulle aree produttive immediatamente vicine, in particolare su quelle oggi distribuite "a nastro" lungo la SP. 66 nella parte meridionale del Comune, sino all'abitato di Dosso, favorendo il trasferimento nel nuovo ambito specializzato delle imprese che intendano ristrutturarsi ampliandosi;
- alla individuazione dei sistemi ambientali locali interessati ed alla predisposizione delle soluzioni progettuali idonee alla continuità della Rete Ecologica Provinciale nel quadrante tra Reno e Panaro, verificando in particolare i rapporti con il corridoio del Cavo Napoleonico nonché gli effetti indotti sul nodo principale della rete provinciale costituito dal Bosco della Panfilia.

6.4. (D) Relativamente all'ambito comunale di riorganizzazione di - Mesola Goro (Bosco Mesola), la pianificazione comunale dovrà porre particolare attenzione:

- alla integrazione funzionale dei due areali interessati, salvaguardando le aree vicine al porto di Goro per l'insediamento delle funzioni non utilmente collocabili a distanza e migliorando la viabilità di connessione tra Goro e Bosco Mesola;
- alla soluzione dei problemi di interferenza con l'asse stradale della SS 309 "Romea", individuando anche le aree necessarie per un eventuale potenziamento del tronco maggiormente interessato;
- alla individuazione delle misure di mitigazione ed integrazione necessarie per rendere compatibili i due areali potenziati con le situazioni di interesse ambientale loro prossime, in particolare per la viabilità di attraversamento del Bosco della Mesola e per le fasce interessate dagli eventuali potenziamenti/estendimenti delle reti di trasporto della elettricità;
- alla adozione delle idonee misure di compatibilizzazione degli scarichi in acque superficiali con la situazione di elevata sensibilità della rete locale e delle acque costiere.

Art. 43

Direttive per la delimitazione e classificazione degli ambiti specializzati per attività produttive nella pianificazione comunale.

1. (D) In sede di PSC gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale sono classificati in base:

- alla appartenenza al sistema insediativo consolidato, agli ambiti da riqualificare o agli ambiti di nuovo insediamento;
- al criterio generale della prevalenza di usi esistenti: produttivi manifatturieri, terziario-direzionali, oppure commerciali, ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche in prospettiva, da singole porzioni di ambito o dal mix di funzioni insediabili;
- alla possibilità/obbligo di convenzionamento di parti degli insediamenti finalizzate al trasferimento/ampliamento di aziende già insediate nel territorio comunale.

2. (D) In sede di redazione del PSC il Quadro Conoscitivo preliminare presentato alla Conferenza di Pianificazione deve contenere schede di analisi delle aree produttive esistenti, che riportino:

- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano vigente e la valutazione delle potenzialità residue; a tal proposito la Tavola del Quadro Conoscitivo n. QC 02 – Ambiti specializzati per attività produttive - costituisce elemento di indirizzo e coordinamento da tenere presente in sede di pianificazione urbanistica per le attività produttive non attuate, di dimensioni superiori a 5 ha;
- le caratteristiche delle strutture produttive esistenti (tipologia delle attività, assetto insediativo);
- l'assetto infrastrutturale esistente e programmato; - le esigenze di adeguamento delle previsioni urbanistiche.

Il bilancio delle attività presenti, dello stato di attuazione delle previsioni e le politiche per gli insediamenti produttivi previste dal Piano comunale costituiscono presupposti e motivazioni per la definizione delle strategie di riorganizzazione del sistema delle aree produttive nel territorio comunale, in una logica complessiva che assume l'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione. L'eventuale decisione di inserire nel PSC la previsione di ambiti di nuovo insediamento deve essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce del Quadro Conoscitivo di cui sopra, e finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale previste dal PSC.

Art. 44

Poli funzionali per insediamenti commerciali: coordinamento del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali (POIC).

1. (D) Ai sensi dell'art.3, 5° comma, della L.R. 14/1999 il PTCP:

- perimetra gli ambiti territoriali sovra comunali rilevanti ai fini della programmazione della rete distributiva, ai sensi delle lettere a) e b) del 3° comma del D.Lgs. 114/1998;
- individua i centri minori ed i nuclei abitati nei quali non risulti possibile garantire una adeguata presenza di esercizi di vicinato, di cui alla lettera a), 1° comma, dell'art. 10 del citato D.Lgs. 114/1998;
- definisce le scelte di pianificazione territoriale per la rete distributiva commerciale sulla base degli indirizzi della Regione, contenuti nella L.R. 14/1999 e negli atti successivi ad essa collegati.

2. (D) Gli ambiti territoriali sovra comunali rilevanti ai fini della conoscenza, pianificazione e valutazione di sostenibilità della rete distributiva sono i seguenti:

- Ambito di Ferrara: Comune di Ferrara;
- Ambito Alto Ferrarese: Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda;
- Ambito Coppedese: Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo;
- Ambito Basso Ferrarese: Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato;
- Ambito Argentano-Portuense: Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera.

3. (D) I centri ed i nuclei abitati minori, come tali definiti quelli di consistenza demografica inferiore od uguale alle 700 unità di popolazione (con riferimento ai dati dell'ultimo censimento

ISTAT disponibile), di cui all'art.9 della L.R. 14/1999, in cui il Piano favorisce il persistere del servizio commerciale per evitare la *desertificazione della rete* e la presenza di *esercizi commerciali polifunzionali*, devono essere individuati dai singoli Comuni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

L'utilizzo di criteri di classificazione differenti da quello indicato nel presente comma, dovrà essere debitamente motivato nell'atto deliberativo comunale di individuazione.

4. **(D)** I centri ed i nuclei individuati dai Comuni ai sensi del precedente terzo comma, nonché le porzioni di territorio che li ricomprendano, sono considerati prioritari dalla Provincia in tutti i provvedimenti di sostegno e di incentivazione per il commercio di propria competenza.
5. **(P)** Il POIC provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 80 del 28/07/2010, definisce i poli funzionali a prevalente carattere commerciale localizzandoli in:
 - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Il Guercino";
 - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "Diamante";
 - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "il Castello";
 - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "le Mura";
 - Area di concentrazione di medie e grandi strutture comprensiva del Centro Commerciale "le Valli".
6. **(P)** Oltre ai poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale esistenti di cui al comma precedente, il POIC individua:
 1. i seguenti ambiti commerciali di attrazione di livello inferiore:
 - 1.a. Centro Commerciale "I Tigli", Argenta (esistente);
 - 1.b. Centro Commerciale "I Salici", Bondeno (esistente);
 - 1.c. Centro Commerciale "I Pioppi", Copparo (esistente);
 - 1.d. via Darsena, Ferrara (esistente).
 2. i seguenti ambiti commerciali di attrazione di livello inferiore in cui sono sostenibili aggregazioni di medie strutture superiori a 5.000 mq. di superficie di vendita:
 - 2.a. Ponti Spagna SP 18, Bondeno (programmata);
 - 2.b. San Giuseppe SS 309, Comacchio (programmata);
 - 2.c. Ex zuccherificio, Comacchio (programmata);
 - 2.d. Pontelagoscuro SITIF (programmata);
 - 2.e. via Eridano/FE Nord, Ferrara (programmata);
 - 2.f. via Marconi/ex Consorzio, Ferrara (programmata);
 - 2.g. via Ferraresi/ via Beethoven, Ferrara (programmata);
 - 2.h. via Ferraresi/via della Fiera, Ferrara (programmata);
 - 2.i. via Bologna/via Caselli, Ferrara (programmata);
 - 2.l. ambito produttivo FE-SUD, Ferrara (programmata);
 - 2.m. Zona D4 FE-SUD, Poggio Renatico (programmata).
 3. l'elenco delle medio-grandi strutture alimentari e non alimentari di rilevanza sovra comunale.

7. **(P)** Le previsioni di:

- a. grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con almeno 4.500 mq. di superficie di vendita;
- b. grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari di livello superiore, con almeno 10.000 mq. di superficie di vendita;
- c. centri commerciali di livello superiore;
- d. aree commerciali integrate di livello superiore (oltre 5 ha. Di superficie territoriale) sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dei Poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale di cui al comma 5 di questo articolo, e la attuazione può avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

(in vigore)

NORME

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano

Art. 1 Finalità del Piano

Art. 2 Oggetti del Piano

Art. 3 Elaborati costitutivi del Piano

Art. 4 Efficacia del Piano

TITOLO II - Strumenti di attuazione del Piano e rapporti con altri strumenti di pianificazione

Art. 5 Strumenti di attuazione del Piano

Art. 6 Le unità di paesaggio

Art. 7 La pianificazione infraregionale

Art. 8 La pianificazione comunale

PARTE II - LA TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO

TITOLO III - Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio

Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare

Art. 10 Sistema forestale e boschivo

Art. 11 Sistema delle aree agricole

Art. 12 Sistema costiero

Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

Art. 14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica

Art. 15 Zone di tutela della costa e dell'arenile

Art. 16 Colonie marine

Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi

TITOLO IV - Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico

Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

Art. 22 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

Art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale Art. 24 Elementi di interesse storico-testimoniale

Art. 25 Zone di tutela naturalistica

PARTE III - PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

TITOLO V - Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni

Art. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

Art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Art. 29 Abitati da consolidare o da trasferire

PARTE IV - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

TITOLO VI - Specifiche modalità di gestione e valorizzazione

Art. 30 Parchi nazionali e regionali

Art. 31 Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali Art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 33 Divieto di installazioni pubblicitarie

Art. 34 Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano

Art. 35 Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

Art. 36 Equivalenza di strumenti di pianificazione

Art. 37 Disposizioni transitorie

APPENDICE (soppressa)

ELABORATO G: Descrizione delle caratteristiche delle unità di paesaggio

ELABORATO H: Viabilità panoramica

ELABORATO I: Località sede di insediamenti urbani, storici o di strutture insediative storiche non urbane

ELABORATO L: Abitati da consolidare o trasferire

ELABORATO M: Corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle delimitazioni delle Tavole di Piano

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
Finalità, oggetti, elaborati costitutivi
ed efficacia del Piano

Art. 1
Finalità del Piano

1. Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il presente Piano territoriale paesistico, formato secondo il combinato disposto dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, e del punto 2 del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nonché per le finalità e gli effetti di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:

- a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

2. In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- a. dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- b. dell'integrità fisica del territorio regionale.

Art. 2
Oggetti del Piano

1. Il presente Piano riguarda:

A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:

A1. il sistema dei crinali;

A2. il sistema collinare;

A3. il sistema forestale e boschivo;

A4. il sistema delle aree agricole;

A5. il sistema costiero, nonché le zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, le zone di salvaguardia della morfologia costiera, le zone di tutela della costa e dell'arenile, gli ambiti di pertinenza delle colonie marine, in esso ricadenti;

A6. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;

B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela della costa e dell'arenile, agli ambiti di pertinenza delle colonie marine, alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.;

B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;

B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;

B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;

B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;

B5. altre zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;

C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione regionali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.

2. Il presente Piano individua inoltre le unità di paesaggio, intese come ambiti territoriali aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del Piano stesso.

Art. 3

Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano è costituito da:

- a. la relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
- b. numero 47 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dal numero 1, che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificamente considerati dal Piano, nonché la relativa allegata legenda;
- c. una tavola in scala 1:250.000, contenente l'indicazione di sintesi dei sistemi, delle zone e degli elementi considerati dal Piano;
- d. numero 78 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta della utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 2, fanno parte integrante del Piano, ed indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi interessati da prescrizioni del Piano;
- e. numero 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del dissesto" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 3, fanno parte integrante del piano ed indicano e/o delimitano ulteriori zone ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del Piano;
- f. una tavola in scala 1:250.000, contrassegnata dal numero 4, che perimetra le unità di paesaggio;
- g. un elaborato recante la descrizione delle caratteristiche delle unità di paesaggio;
- h. l'elenco dei tratti di viabilità panoramica di interesse regionale;
- i. l'elenco delle località sedi di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non-urbane;
- l. l'elenco degli abitati da consolidare o trasferire;
- m. l'elenco dei corsi d'acqua meritevoli di tutela non interessati dalle indicazioni e/o delimitazioni delle tavole di cui alla precedente lettera b.;
- n. un registro di alcune zone ed elementi considerati dal Piano, e delimitati nelle tavole di cui alla precedente lettera b., necessario alla precisa individuazione delle medesime zone ed elementi;
- o. le presenti norme e le relative appendici, che ne costituiscono parte integrante.

2. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma precedente, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Art. 4

Efficacia del Piano

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio regionale, costituenti:

- a. indirizzi;
- b. direttive;
- c. prescrizioni.

2. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. I predetti strumenti di pianificazione e di programmazione, regionali o subregionali e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realtà locali interessate, tenendo conto anche delle unità di paesaggio.

3. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e di programmazione regionale o subregionale, nonché per gli atti amministrativi regolamentari regionali o subregionali.

4. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative a sistemi, zone ed elementi esattamente individuati e delimitati dalle tavole di cui alle lettere b., d., ed e. del precedente articolo 3, ovvero esattamente individuabili in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione regionale o subregionale e sono immediatamente precettive, ferme restando le peculiari disposizioni di cui al successivo articolo 37.

5. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione regionali nonché gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, ovvero in piani e programmi nazionali o comunitari sono approvati soltanto se compatibili con le disposizioni del presente piano.

6. Ogni strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale, può essere approvato soltanto se conforme alle disposizioni del presente Piano. Restano ferme le disposizioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 37.

7. Le disposizioni del presente Piano costituiscono riferimento per gli organi della Regione in relazione:

- a. alla definizione delle intese di cui al terzo comma dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b. alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880;
- c. alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
- d. ai procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
- e. al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210;
- f. al raggiungimento degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da ogni altra vigente norma di legge, ove sia richiesta la partecipazione della Regione.

8. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema costiero, nonché alle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, alle zone di salvaguardia della morfologia costiera, alle zone di tutela della costa e dell'arenile, e quelle relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, hanno il valore dei piani stralcio previsti, con riferimento, rispettivamente, alla tutela delle coste marine ed alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei canali navigabili, dall'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

Strumenti di attuazione del Piano e rapporti con altri strumenti di pianificazione

Art. 5

Strumenti di attuazione del Piano

1. Il presente Piano si attua mediante:

- a. i piani infraregionali indicati all'articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36;
- b. gli altri strumenti di pianificazione previsti dalla stessa legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, dalla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, dalla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19, dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 e da altre leggi regionali;
- c. gli strumenti urbanistici di cui ai titoli IV e V della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, regionale e subregionale, previsto da leggi regionali.

Art. 6

Le unità di paesaggio

1. I paesaggi regionali sono definiti mediante le unità di paesaggio.

2. In sede di prima applicazione il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango regionale, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui alla lettera g. del precedente articolo 3 e ne delimita i principali sistemi.

3. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.

4. Gli strumenti di pianificazione infraregionale sono tenuti a individuare le unità di paesaggio di rango provinciale, secondo i criteri assunti dal presente Piano, mediante approfondimenti, specificazioni ed articolazioni della definizione regionale. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici.

5. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale, secondo i criteri di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

6. La Regione una volta verificati e confrontati gli elementi metodologici relativi alle unità di paesaggio e derivati dalla pianificazione infraregionale e comunale, può emanare ulteriori indirizzi.

Art. 7

La pianificazione infraregionale

1. Gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali. Tali operazioni devono essere supportate da idonee analisi e documentazioni e da elaborati cartografici in scala adeguata.

2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano infraregionale e il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.

3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, possono motivatamente proporre varianti al presente piano le quali, in quanto incidano su prescrizioni vincolanti in esso contenute, sono approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

4. I soggetti della pianificazione infraregionale, d'intesa coi Comuni interessati, provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti di tutela e valorizzazione ai sensi del successivo articolo 32.

Art. 8

La pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché gli ulteriori contenuti e le ulteriori disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali.

2. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale e il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.

3. Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, i Comuni possono motivatamente proporre varianti grafiche al presente Piano, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero loro varianti generali o varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientale, che producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del comune interessato.

4. Con legge regionale sarà disciplinato il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali in variante al presente Piano.

5. I Comuni provvedono altresì ad elaborare ed attuare i progetti di tutela e valorizzazione di cui all'articolo 32.

PARTE II
LA TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE
DEL TERRITORIO

TITOLO III
Sistemi, zone ed elementi
strutturanti la forma del territorio

Art. 9

Sistema dei crinali e sistema collinare

(modificato dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001)

1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:

- a. devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
- b. gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
- c. devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela, articolati anche per aree paesistiche e unità di paesaggio.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti sistemi, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi

di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:

- a. rifugi e bivacchi;
- b. strutture per l'alpeggio;
- c. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. Nell'ambito del sistema dei crinali, come tale indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali, ed esclusi i percorsi di cui alla lettera f. del precedente terzo comma, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 10

Sistema forestale e boschivo

(modificato dalla variante al PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 14 settembre 2006, n. 68886/146, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna espressa con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 26 febbraio 2006, n. 1424)

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal

fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci:

- a. formazioni boschive del piano basale o submontano;
- b. formazioni di conifere adulte;
- c. rimboschimenti recenti;
- d. castagneti da frutto;
- e. formazioni boschive con dominanza del faggio;
- f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.

2. Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono ter, decimo, decimo bis e decimo ter.

3. Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione andrà compensata secondo quanto previsto al comma 10 ter.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo. Per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità sopra indicate assicurandone la pubblica visione a cura delle Province e delle Comunità Montane.

5. In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede all'aggiornamento delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessità di migliorare le modalità di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto fusto, anche al fine di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese ed instabili.

6. In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma del presente articolo.

7. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9 ter. Anche nei casi di cui al comma 9 bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all'interno dei P.T.C.P., al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9 bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

10bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

10ter. Le Province nell'ambito dei P.T.C.P. individuano gli ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

Art. 11

Sistema delle aree agricole

1. Per le aree aventi una destinazione agricola, a norma degli strumenti di pianificazione regionali e/o subregionali valgono gli indirizzi di cui ai successivi secondo e terzo comma.

2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione regionali o subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. Gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedono ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.

Art. 12

Sistema costiero

(modificato dal PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.656 del 1999)

1. Il sistema costiero, come indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, in relazione al diverso livello di trasformazione antropica è suddiviso in costa nord e costa sud, come indicato nella tavola contrassegnata dal numero 4 del medesimo presente Piano. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e subregionali, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, agli indirizzi seguenti:

- a. deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;
- b. deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- c. le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili così come definiti all'art. 13. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;

- c. bis. è favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 delle presenti norme. Tali interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche né interferire negativamente con gli equilibri idrici nel sottosuolo;
- d. devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;
- e. le previsioni relative ad attrezzature e ad impianti di interesse sovracomunale devono essere, al massimo del possibile, coerenti con obiettivi di riqualificazione e di decongestionamento della fascia costiera, e, salvo che si tratti di strutture portuali, commerciali e/o industriali, di interesse nazionale, o con le medesime connesse, contemplare nuove realizzazioni esclusivamente ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi;
- f. la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
- g. i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate;
- g. bis. deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;
- h. gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere effettuati prioritariamente in forma di ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna, ovvero di ripascimento artificiale protetto, anche mediante barriere soffolte, potendosi altresì prevedere la sostituzione di queste ultime alle esistenti scogliere artificiali, anche allo scopo di migliorare le condizioni di ricambio d'acqua nelle zone di balneazione comprese tra la battigia e le esistenti scogliere artificiali.

2. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

3. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al secondo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

4. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. soppressa;
- b. soppressa;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

5. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 13

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

(modificato dal PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.656 del 1999, dalla variante al PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.2377 del 2001 e della variante al PTCP di Rimini approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 23 novembre 2008, n.61, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna espressa con deliberazione della Assemblea legislativa del 23 settembre 2008, n.188)

1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:

- a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;
- b. soppressa;
- c. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;
- c. bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa;
- c. ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui;
- d. soppressa;
- e. soppressa;
- f. soppressa;
- g. soppressa.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
- c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento dei requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;
- d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto;
- e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

3. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.

I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo.

In particolare deve essere perseguita:

- a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
- b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
- c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;
- d. il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.

Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al 10% dell'esistente. Contestualmente, suddetti piani possono prevedere interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione e capacità attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo capoverso è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in corrispondenza degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto definito al successivo art. 16.

4) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

Art. 14

Zone urbanizzate in ambito costiero

e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica

(sostituita denominazione della rubrica e modificato dal PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.656 del 1999, dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001, dalla variante al PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.2377 del 2001)

1. Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

- a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
 - condizioni urbane di fatto;
 - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
 - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
 - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
 - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;
- b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;
- c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:
 - verde di quartiere;
 - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali;
 - zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;
 - dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie;
- d. nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimenti di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al precedente articolo 13 o in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al capo A-V della L.R. 20/00, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purché convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'art. A-6, L.R. 20/00;
- d. bis. nelle aree individuate dai PTCP come "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova edificazione purché ricompresi in programmi generali riferiti a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di discontinuità dell'edificato costiero. Tali programmi devono perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità tra il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica delle frange e dei margini urbani in continuità con il sistema ambientale;
- d. ter. i programmi di cui alla precedente lettera bis) definiscono aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalità di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00; per tali programmi potrà essere prevista l'attuazione anche mediante stralci funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere realizzata in coerente continuità con l'aggregato urbano circostante e purché comporti una occupazione del suolo non superiore al 40% dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla precedente lettera b) e garantisca l'utilizzo del restante 60% per servizi pubblici e ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 16 del presente Piano;

- d. quater. i programmi di cui alla precedente lettera bis) possono essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti attraverso un accordo di programma cui partecipano la provincia e i comuni interessati;
- e. per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti ammissibili dal Piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.

4. Soppresso.

Art. 15

Zone di tutela della costa e dell'arenile

1. Per le zone di tutela della costa e dell'arenile, le quali interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o di seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile e di terreni retrostanti sostanzialmente liberi da edificazione, e che sono come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e quinto, e le direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto.

2. Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o consentiti esclusivamente:

- a. la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti edilizi qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; in particolare sulle strutture ricettive esistenti sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione;
- c. la realizzazione di attrezzature mobili di servizio, con densità non superiore ad una attrezzatura ogni 1000 metri lineari di arenile, salva diversa specifica previsione di strumenti di pianificazione regionali o provinciali;
- d. l'esercizio di attività alieutiche in conformità alla specifica disciplina.

3. Relativamente alle zone di cui al primo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

4. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, individuano:

- a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;
- b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a., potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battaglia delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli apparati dunosi e degli altri elementi di naturalità, anche relitti,

eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e. gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;
- g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:

- non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente quarto comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

Art. 16 Colonie marine

(modificato dal PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.656 del 1999, dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001, dalla variante al PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.2377 del 2001)

1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano:

- a. gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di pertinenza;
- b. i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati città delle colonie.

2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono i seguenti:

- 1. Misano
- 2. Riccione
- 3. Marano
- 4. Bellaria-Igea Marina
- 5. Cesenatico Sud
- 6. Cesenatico Nord
- 7. Pinarella di Cervia Sud
- 8. Pinarella di Cervia Nord
- 9. Milano Marittima.

3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:

- a. conservare le testimonianze storico-architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior pregio;
- b. consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
- c. favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.

4. Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 relative agli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.

5. Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.

5. bis. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs n. 490/99.

6. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:

1. Le Navi, Cattolica
2. Ferrarese, Cattolica
3. Reggiana, Riccione
4. Novarese, Rimini
5. Ferrovieri OPAFS, Bellaria
6. AGIP, Cesenatico
7. Varese, Cervia
8. Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia
9. Croce Rossa, Ravenna
10. Burgo, Riccione
11. Bolognese, Rimini
12. Murri, Rimini
13. Comasco-De Orchi, Rimini
14. Patronato scolastico, Rimini
15. Forlivese, Rimini
16. Soresinese, Rimini
17. Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico
18. Veronese, Cesenatico
19. Centro climatico marino, Cervia.

Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente comma devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro finalizzati a mantenere l'integrità materiale, ad assicurare la tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva funzionalità dell'edificio, nonché a garantire il suo miglioramento strutturale in riferimento alle norme sismiche.

7. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico sono i seguenti:

- 20) Fusco, Misano
- 21) Bertazzoni, Riccione
- 22) Primavera, Riccione
- 23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione
- 24) OPAFS Ferrovieri, Riccione
- 25) Villa Margherita, Rimini
- 26) ENEL, Rimini
- 27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini
- 28) soppresso
- 29) Lanerossi, Gatteo
- 30) Opera Bonomelli, Cesenatico.

Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.

8) Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i seguenti:

- 31) Villa Il Germoglio, San Mauro
- 32) S. Monica, Cesenatico
- 33) Casa del Mare, CIF di Parma, Cesenatico
- 34) Madre di Dio, Cesenatico
- 35) Ministero degli Interni, Cesenatico
- 36) Don Bosco, Cesenatico
- 37) Mediterranea, Cervia.

9. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.

10. Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalità di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai precedenti commi, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili ubicati nel proprio territorio, nel rispetto delle seguenti direttive:

- a. il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria, e dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario;
- b. fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c. sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per:

- attività ricettive specialistiche, intese come le attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a gestione unitaria;

- attività ricettive ordinarie, intese come attività volte a rispondere alla domanda indifferenziata di soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande, residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute;

- abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente a dare alloggio ed a consentire lo svolgimento di peculiari attività a determinate comunità o gruppi, quali collegi, convitti, studentati, ospizi e ricoveri;

- strutture culturali e per il tempo libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione, scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per scambi internazionali;

- attrezzature complementari alla balneazione anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto all'attività turistica;

- d. l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla precedente lettera c) è comunque subordinata all'apprestamento e/o alla disponibilità di spazi per il ricovero od il parcheggio di autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta;
- e. nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle strutture esistenti.

11. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza così come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:

- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili;

- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostituibili;

- elementi di arredo, amovibili e/o precari.

12. Negli ambiti denominati città delle colonie ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta turistica, anche attraverso il recupero dell'identità e della riconoscibilità locale. Tali programmi devono perseguire, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la generale finalità del ripristino della conformazione naturale delle aree comprese nei perimetri

degli ambiti, con particolare riferimento per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostruibili.

13. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire: l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e aspetti paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed edifici ricadenti all'interno delle città delle colonie, oggetto di intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi nel perimetro delle città delle colonie ma non ricomprese nel programma valgono le previsioni del Piano regolatore in conformità a quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.

14. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti parte del progetto possono essere oggetto di:

- a. accorpamento in loco di 2 o più edifici all'interno del sedime originario a parità di volume;
- b. demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone di cui all'art. 13 con un incremento di volume pari al 15%;
- c. demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del 5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per nuova costruzione.

15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il programma è inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed argomenti di rilevanza sovracomunale.

16. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non è consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli edifici classificati come colonie, che non siano classificate di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e della demolizione senza ricostruzione.

17. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove ciò consenta di meglio perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 12.

Art. 17

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

(modificato dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001, dalla variante al PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 14 settembre 2006, n.68886/146, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna espressa con la deliberazione della Assemblea legislativa del 26 febbraio 2006, n.1424)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;

b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, le previsioni del P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;
- e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. < opere. predette delle manutenzione di e esercizio attività le nonché incendi, degli spegnimento lo per acqua >

9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;

b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;

g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, biviacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 18
Invasi ed alvei di laghi, bacini
e corsi d'acqua

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 19
Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale
(modificato dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001)

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorchè ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;

- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.

3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi

1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi:

- a. devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista;
- b. devono essere individuati gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e dettate le relative disposizioni di tutela;

- c. devono essere definite le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo.

2. Fino all'entrata in vigore di strumenti di pianificazione subregionale che provvedano ad individuare i dossi di pianura che, per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica, costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di pianura, dettando specifiche disposizioni volte a tutelare le funzioni idrauliche, funzionali e testimoniali, sui dossi di pianura, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le attività estrattive.

3. Sui calanchi, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Le Province possono provvedere, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, ad individuare tra i calanchi indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano quelli che, per caratteristiche riscontrate e puntualmente motivate, non debbano essere soggetti alle prescrizioni di cui al presente comma.

TITOLO IV

Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico

Art. 21

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1. aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2. aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

c. zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d. zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

3. Per le zone e gli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a., b1. e b2. del secondo comma valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi quarto, quinto e sesto, le prescrizioni di cui ai successivi commi settimo, ottavo e nono e le direttive di cui al successivo decimo comma.

4. Le zone e gli elementi di cui al terzo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di cui al terzo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

6. I piani o progetti di cui al quinto comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b. del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b. non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

7. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a. del secondo comma sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.

8. Fino alla data di cui al precedente comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:

- a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente Piano ovvero in conformità agli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 11 e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;
- b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'articolo 36 e/o al dodicesimo comma dell'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

9. Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

10. Relativamente alle zone ed agli elementi di cui al terzo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

11. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alle lettere c. e d. del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti

dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

12. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo ancorchè ricadenti nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

13. Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma, diverse da quelle di cui al dodicesimo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

- a. nelle zone di tutela della morfologia centuriata è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al comma 11; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
- b. nelle zone di tutela di elementi della centuriazione valgono le medesime prescrizioni fino a quando gli strumenti di pianificazione provinciale o comunale non abbiano esattamente individuato gli elementi di cui al comma 11 e dettato le prescrizioni per la loro tutela;
- c. ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'articolo 36 e/o all'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- d. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

14. Nell'ambito delle aree di cui al precedente tredicesimo comma sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le

attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

15. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del quattordicesimo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

16. Nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma possono essere individuate, previo parere dell'ente infraregionale competente, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al dodicesimo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta:

- a. essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c. del secondo comma;
- b. garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d. del secondo comma.

17. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle zone di cui alle lettere c. e d. del secondo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi:

- a. sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera c. del secondo comma;
- b. garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d. del secondo comma.

Art. 22

Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. L'elenco delle località descritte nell'allegato di cui alla lettera i. dell'articolo 3 ed indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero 1 del presente Piano costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio regionale. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo secondo comma, le direttive di cui ai successivi commi terzo, quarto e quinto, le prescrizioni di cui al successivo comma sesto.

2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli 33 e 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

3. I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nell'elenco di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio, assumendo le indicazioni fornite dal predetto elenco, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

4. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la

disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono a dettare, esclusivamente attraverso il proprio piano regolatore generale od attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata. Gli interventi di cui alla lettera A4 dell'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

5. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma, costituendo varianti al P.R.G., sono approvati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

6. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.

Art. 23

Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina:

- a. il sistema dei terreni interessato dalle "partecipanze" individuate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- b. le aree interessate alle "partecipanze" anche se non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
- c. i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura;
- d. le aree assegnate alle università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici, non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.

2. Le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b., c. e d., nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a. le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
- b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Art. 24

Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Sono stabiliti gli indirizzi di cui ai seguenti commi.

2. È fatto obbligo agli strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, regionali e subregionali, di individuare e di sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica. Si considera viabilità storica quella che risulta individuata nella cartografia del primo catasto dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nelle zone A e B dei piani regolatori generali, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.

3. È fatto altresì obbligo agli strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, regionali e subregionali, di individuare la viabilità panoramica e di definire le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati. In via di prima applicazione il presente

Piano individua, quale viabilità panoramica di interesse regionale, i tratti indicati nell'elenco di cui alla lettera h. del precedente articolo 3.

4. È fatto obbligo ai Comuni di individuare nei propri piani regolatori generali e di sottoporre a specifiche prescrizioni, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

Art. 25

Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, con l'osservanza degli indirizzi di cui al successivo secondo comma. Valgono inoltre per tali zone le direttive di cui al successivo quinto comma e le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e quarto.

2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
- g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- l. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- m. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;
- n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere

consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
- f. l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
- g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;
- h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
- l. le attività escursionistiche;
- m. gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

5. Relativamente alle zone di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

PARTE III PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

TITOLO V Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni

Art. 26
Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni
di dissesto e instabilità

1. Le prescrizioni di cui ai commi quarto e seguenti del presente articolo si riferiscono a zone ed elementi indicati e delimitati, con le denominazioni di seguito riportate, nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, e sono immediatamente operanti.
2. Le delimitazioni delle zone e degli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità effettuate da strumenti di pianificazione subregionali relativi a tutto l'ambito di competenza dell'ente pubblico territoriale interessato, e basate su adeguate analisi geologiche che, tra l'altro, abbiano specificamente motivato le difformità dalle delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le predette delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.
3. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni di cui al primo comma, devono essere suffragati da specifiche analisi geologiche comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e di instabilità evidenziate dalle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.
4. Nelle zone individuate come frane recenti, frane di crollo, colate di fango recenti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In tali zone sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
5. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive in movimento sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.
6. Le prescrizioni di cui ai commi quarto e quinto sono estese a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo.
7. Nelle zone individuate come frane antiche valgono le medesime prescrizioni di cui al quarto comma, fatta eccezione per quelle già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali. In tali zone sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
8. In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35.

Art. 27
Zone ed elementi caratterizzati
da potenziale instabilità

1. Per le aree a potenziale movimento di massa, indicate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, valgono i seguenti indirizzi:
 - a. l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, anche ove le aree interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi, è da evitare a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti;
 - b. ogni previsione degli strumenti di pianificazione che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, deve essere specificamente e dettagliatamente motivata.

2. Le delimitazioni delle aree a potenziale movimento di massa di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano possono essere modificate con le medesime modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 26.

Art. 28
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali
e sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

Art. 29
Abitati da consolidare o da trasferire

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto.

2. Per gli abitati di cui al primo comma, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.

3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:

- a. consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;
- b. nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.

4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del terzo comma, purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.

5. Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. del precedente articolo 3, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

PARTE IV DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

TITOLO VI Specifiche modalità di gestione e valorizzazione

Art. 30 Parchi nazionali e regionali

1. Il presente Piano recepisce i parchi nazionali e indica, nelle tavole contrassegnate dal numero 1:
 - a. le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti per effetto del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, e della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27;
 - b. le perimetrazioni di altre aree da destinarsi a parchi regionali e di alcune aree da destinare a riserve naturali, ai sensi della lettera b. del primo comma dell'articolo 4 della citata legge regionale 2 aprile 1988, n. 11;
 - c. possono essere istituite altre riserve naturali secondo le procedure della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.
2. I piani territoriali dei parchi devono espletare i compiti di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 ed in tale senso possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli azzonamenti al loro interno contenuti, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati.

Fino all'approvazione dei piani territoriali dei parchi nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.

Art. 31 Gestione di zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali

1. La Regione, le Province ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma del precedente articolo 21, non compresi negli ambiti di cui all'articolo 30, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"

1. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleovalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.

3. La Regione provvede, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.

4. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondita valutazione in funzione degli obiettivi di cui al precedente articolo 1. Gli strumenti di pianificazione infraregionali e/o comunali, qualora l'area ricada interamente nel territorio di competenza, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, ed a dettare per esse disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 33 Divieto di installazioni pubblicitarie

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

2. I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

Art. 34 Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano

1. Le disposizioni relative alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, di cui al precedente articolo 17, valgono altresì, per le aste principali dei corsi d'acqua enumerati nell'elenco di cui alla lettera m. del precedente articolo 3:

- a. nelle fasce di rispetto delimitate, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in piani comprensoriali stralcio approvati od adottati;
- b. nelle fasce laterali, per una larghezza di 50 metri nel territorio delle Comunità montane e di 100 metri nei restanti territori, dalle relative sponde o piedi degli argini, laddove non siano state delimitate, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, le relative fasce di rispetto in piani comprensoriali stralcio approvati.

2. Quanto disposto al primo comma vale fino alla data di approvazione di strumenti di pianificazione subregionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, che definiscano le fasce di tutela dei corsi d'acqua.

3. Le disposizioni relative agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, di cui al precedente articolo 18, valgono altresì per gli ambienti, chiaramente individuabili come tali in conseguenza delle loro caratteristiche fisiche distintive, relativi a tutti i corsi d'acqua classificati fiumi, torrenti -ricomprendendo in tale dizione anche i rii- e canali, della carta tecnica regionale. Gli strumenti di pianificazione subregionali provvedono, in occasione della loro formazione o del loro adeguamento, a perimetrare esattamente gli ambiti predetti.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, sentite le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, provvede all'individuazione ed alla classificazione del sistema della idrografia superficiale del territorio regionale.

Art. 35
Particolari prescrizioni relative alle
attività estrattive

1. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico- archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'art. 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g, dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività estrattive.

2. I piani infraregionali delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, disciplinano l'attività estrattiva nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano, nonché della direttiva per cui soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali i predetti strumenti di pianificazione possono prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere c. e d. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di interesse storico-testimoniale di cui al primo comma dell'articolo 23. Tali piani possono altresì prevedere attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1200 metri, a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopracitato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17.

3. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico- archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

Art. 36
Equivalenza di strumenti di pianificazione

1. Per gli effetti di cui ai precedenti articoli, agli strumenti di pianificazione provinciali e/o infraregionali in essi citati sono equiparati i piani di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, redatti ed adottati dal Circondario di Rimini e dalle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.

Art. 37
Disposizioni transitorie

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino all'adeguamento di cui al primo comma e comunque per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali vigenti e le loro varianti si considerano compatibili con il Piano stesso, salvo quanto di seguito specificato:

- a. gli strumenti approvati in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e prima del 29.6.1989 si intendono compatibili ad eccezione delle loro previsioni che siano in contrasto con quanto disposto dagli articoli 13, 15, 16, 18, 21, lettera a) e b.1) e 25 delle norme del presente Piano;
- b. gli strumenti approvati in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 si intendono compatibili ad eccezione delle loro previsioni che siano in contrasto con quanto disposto dagli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25 delle norme del presente Piano.

3. I Piani Regolatori Generali Comunali e loro varianti, trasmessi alla Regione per l'approvazione prima della data di entrata in vigore del presente Piano, possono essere approvati dalla Giunta regionale purché rispondenti alle disposizioni degli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 25 delle norme del presente Piano.

APPENDICE

(Soppressa dal PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.656 del 1999)